

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Presunzione di distribuzione utili ai soci: cosa cambia con l'Omnibus

Il correttivo Omnibus codificherebbe la presunzione di distribuzione utili ai soci nelle società a ristretta base: limiti, prova contraria e nodi ancora aperti.

LA PRESUNZIONE di distribuzione utili ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa sta per uscire dal recinto giurisprudenziale in cui è nata. Il decreto correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, la codifica per la prima volta in una norma di legge e ne restringe il perimetro rispetto alla prassi consolidata. Restano però aperti alcuni nodi interpretativi pesanti, a partire dalla decorrenza e dal coordinamento con la tassazione dei dividendi. Fino a oggi la presunzione di distribuzione utili non ha una base normativa propria. La categoria stessa delle...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, società di capitali, ditte individuali e professionisti soggetti a verifiche o accertamenti fiscali.

Quadro Normativo: Schema di D.Lgs. Correttivo e giurisprudenza consolidata.

Rischio Operativo: Imputazione presuntiva di utili e rettifiche a catena.

Azione di Studio: Valutare la sussistenza di elementi indiziari gravi e concordanti e conservare tutta la documentazione probatoria a supporto dei costi.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica delle delibere e dei conti.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano**ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE**

Circolare 7/E 2026 agenzia delle entrate: cosa cambia per ASD e SSD

A tre anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo documento di prassi organico sul D.Lgs. 36/2021. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 risponde a sette quesiti che il settore aspettava dal 2023 e lo fa in modo tutt'altro che uniforme: tre aperture mai messe per iscritto prima, due chiusure che smentiscono prassi operative ormai diffuse, una conferma che complica la gestione dei volontari e una ricognizione normativa. Vale la pena leggerla con il calendario in mano, perché almeno una delle indicazioni impone di...

L'ANALISI A PAGINA 19 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Decreto Omnibus: l'antieconomicità da sola non basta più per l'accertamento fiscale

Il correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cambia le regole del gioco su uno dei terreni più contesi tra Fisco e contribuenti: il valore probatorio dell'antieconomicità delle operazioni. Da oggi la sola...

SEGUE A PAGINA 7 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Soglia di tolleranza corrispettivi telematici 5%: cosa cambia

Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una soglia di tolleranza corrispettivi telematici: se lo scostamento tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate ai fini della trasmissione...

SEGUE A PAGINA 10 →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

Obbligo di rinnovabili nelle ristrutturazioni edilizie: le regole in vigore dal 3 agosto 2026

Il nuovo perimetro dell'obbligo di rinnovabili negli edifici è operativo dal 3 agosto 2026. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva RED III, ha riscritto l'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021 ed esteso le quote minime di copertura da fonti rinnovabili...

SEGUE A PAGINA 13 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

BONUS & CASA PAG. 16

Fotovoltaico e accumulo: il DOGFA scatta solo se cresce la rendita catastale

FISCO & IMPOSTE PAG. 32

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova

FISCO & IMPOSTE PAG. 44

Registratore telematico e ferie: come gestire la chiusura estiva

SPORT & ASD PAG. 23

Società sportive dilettantistiche e distribuzione di utili: addio alle agevolazioni fiscali

FISCO & IMPOSTE PAG. 35

Concordato preventivo biennale: ravvedimento speciale e correzione errori

FISCO & IMPOSTE PAG. 46

Versamenti in eccesso: quando la dichiarazione integrativa batte il rimborso

SPORT & ASD PAG. 25

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

FISCO & IMPOSTE PAG. 38

Correttivo Omnibus 2026: cosa cambia per accertamento, CPB e TCF

FISCO & IMPOSTE PAG. 49

Trust e prima casa: quando scatta la decadenza dal bonus

FISCO & IMPOSTE PAG. 28

Credito d'imposta gasolio autotrasporto: proroga ad agosto e decreto attuativo

FISCO & IMPOSTE PAG. 42

Corrispettivi telematici, il correttivo Omnibus punta a sanzioni più soft

FISCO & IMPOSTE PAG. 52

Iperammortamento, il termine di 60 giorni è di calendario

MACRO-AREE TRATTATE:

ACCERTAMENTO: 3 • BONUS & CASA: 2 • SPORT & ASD: 3 • FISCO & IMPOSTE: 11 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2 • LAVORO & PREV.: 2

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

3 APPROFONDIMENTI

Presunzione di distribuzione utili ai soci: cosa cambia con l'Omnibus	PAG. 3
Decreto Omnibus: l'antieconomicità da sola non basta più per l'accertamento fiscale	PAG. 7
Soglia di tolleranza corrispettivi telematici 5% : cosa cambia	PAG. 10

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

2 APPROFONDIMENTI

Obbligo di rinnovabili nelle ristrutturazioni edilizie: le regole in vigore dal 3 agosto 2026	PAG. 13
Fotovoltaico e accumulo: il DOCFA scatta solo se cresce la rendita catastale	PAG. 16

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

3 APPROFONDIMENTI

Circolare 7/E 2026 agenzia delle entrate: cosa cambia per ASD e SSD	PAG. 19
Società sportive dilettantistiche e distribuzione di utili: addio alle agevolazioni fiscali	PAG. 23
Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva	PAG. 25

FISCO & AGGIORNAMENTI

1 APPROFONDIMENTI

Credito d'imposta gasolio autotrasporto: proroga ad agosto e decreto attuativo	PAG. 28
--	---------

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 APPROFONDIMENTI

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova	PAG. 32
Concordato preventivo biennale: ravvedimento speciale e correzione errori	PAG. 35
Correttivo Omnibus 2026: cosa cambia per accertamento, CPB e TCF	PAG. 38
Corrispettivi telematici, il correttivo Omnibus punta a sanzioni più soft	PAG. 42
Registratore telematico e ferie: come gestire la chiusura estiva	PAG. 44
Versamenti in eccesso: quando la dichiarazione integrativa batte il rimborso	PAG. 46
Trust e prima casa: quando scatta la decadenza dal bonus	PAG. 49
Iperammortamento, il termine di 60 giorni è di calendario	PAG. 52
Prescrizione tributi locali: cinque anni, il doppio per lo Stato	PAG. 55
Decreto correttivo Omnibus 2026: novità IRPEF, IRES, IVA	PAG. 58

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTI

Come avviare attività Bar, pub ed enoteche: requisiti, adempimenti e IVA per aprire l'attività	PAG. 61
Cessione dell'unica azienda della srl inefficace senza il via libera dei soci	PAG. 65

LAVORO & PROFESSIONI

2 APPROFONDIMENTI

Decreto Pa, cosa cambia su ferie e monetizzazione nel pubblico impiego	PAG. 67
Iscritti all'Albo ma non alla Cassa: quando scatta la Gestione separata INPS	PAG. 69

Presunzione di distribuzione utili ai soci: cosa cambia con l'Omnibus

Il correttivo Omnibus codifica la presunzione di distribuzione utili ai soci nelle società a ristretta base: limiti, prova contraria e nodi ancora aperti. La presunzione di distribuzione utili ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa sta per uscire dal recinto giurisprudenziale in cui è nata. Il decreto correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, la codifica per la prima volta in una norma di legge e ne restringe il perimetro rispetto alla prassi consolidata. Restano però aperti alcuni nodi interpretativi pesanti, a partire dalla decorrenza e dal coordinamento con la tassazione dei dividendi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Accertamento fiscale.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus codificherebbe la presunzione di distribuzione utili ai soci nelle società a ristretta base: limiti, prova contraria e nodi ancora aperti.
- Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La presunzione di distribuzione utili ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa sta per uscire dal recinto giurisprudenziale in cui è nata. Il decreto correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, la codifica per la prima volta in una norma di legge e ne restringe il perimetro rispetto alla prassi consolidata. Restano però aperti alcuni nodi interpretativi pesanti, a partire dalla decorrenza e dal coordinamento con la tassazione dei dividendi.

UNA PRESUNZIONE NATA NEI TRIBUNALI, NON NELLA LEGGE

Fino a oggi la presunzione di distribuzione utili non ha una base normativa propria. La categoria stessa delle "società di capitali a ristretta base partecipativa" è stata costruita interamente dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha individuato il presupposto nell'intensità del vincolo fiduciario tra i soci e non in un parametro numerico. Non esiste perciò una soglia: non un numero massimo di soci, non una percentuale minima di partecipazione. La Cassazione ha ritenuto operante la presunzione anche quando la compagine è composta esclusivamente da altre società, e non da persone fisiche.

Il ragionamento è sempre lo stesso: la ristrettezza della base sociale implicherebbe complicità e controllo reciproco nella gestione, e da lì si passa all'idea che gli utili non dichiarati dalla società siano finiti nelle tasche dei soci. Il fatto noto, secondo la giurisprudenza, non è l'esistenza del maggior

reddito accertato in capo alla società, sarebbe una presunzione di secondo grado, ma la ristrettezza della compagine in sé.

CHE COSA PREVEDE L'ARTICOLO 23 DEL DECRETO

L'articolo 23 del correttivo circoscrive la presunzione ai soli casi in cui sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi dedotti ma inesistenti. Fuori da queste due ipotesi la presunzione non dovrebbe operare.

Sul piano dell'onere della prova l'impianto non cambia: verificato uno dei due presupposti, la distribuzione ai soci si presume salvo prova contraria, e l'ufficio non deve dimostrare che gli utili siano stati effettivamente incassati. Ciò che cambia è il presupposto a monte. Prima la ristrettezza della base era di fatto sufficiente ad attivare il meccanismo a fronte di qualunque rilievo; con la nuova norma la ristrettezza resta il fatto noto, ma serve un rilievo di un tipo determinato.

Quanto alla prova contraria, il socio può dimostrare che gli utili non sono stati percepiti perché accantonati o reinvestiti nella società: è la via che la giurisprudenza riconosce con maggiore stabilità. Più incerta la seconda strada, quella della dimostrazione della propria estraneità alla gestione sociale: alcune pronunce l'hanno ammessa (fra le altre Cassazione 2 febbraio 2016, n. 1932), altre l'hanno ritenuta di per sé insufficiente, perché svuoterebbe la presunzione della

ragione che la giustifica. Nella prassi difensiva conviene trattarla come prova rigorosa e da corredare con elementi ulteriori, non come argomento autosufficiente.

I DUE LIMITI CHIESTI DALLA LEGGE DELEGA

La codificazione dà attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera h), della legge 111/2023, la delega per la riforma fiscale, che chiedeva due garanzie a favore dei soci. La prima: impedire che la presunzione scattasse come conseguenza automatica del recupero di costi esistenti ma indeducibili. La seconda: qualificare il maggior reddito accertato in capo al socio come reddito di natura finanziaria, cioè come dividendo, e non come reddito di altra categoria.

Entrambi i paletti risultano recepitati. Il primo attraverso la doppia condizione sopra descritta, il secondo attraverso il rinvio alle regole di tassazione dei dividendi.

Il cambio di rotta è netto rispetto all'orientamento secondo cui la presunzione si applicava a qualunque disconoscimento di costo, anche per difetto di competenza o di inerenza: si vedano, fra le altre, Cassazione 4 giugno 2026, n. 17809, e 4 aprile 2022, n. 10680.

IL PUNTO DEBOLE: "ANCHE DI NATURA PRESUNTIVA"

Qui sta la crepa che vale la pena segnalare al lettore prima di ogni entusiasmo. Gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma possono essere, secondo il testo, anche di natura presuntiva. La formula rischia di riaprire dalla finestra ciò che la delega voleva far uscire dalla porta: se il maggior reddito della società è stato accertato per presunzioni, ricostruzione indiretta dei ricavi, indagini finanziarie, percentuali di ricarico, quegli stessi elementi presuntivi possono essere spesi anche come base della presunzione di distribuzione.

Non è una lettura obbligata, ma è quella che gli uffici hanno interesse a sostenere. La portata effettiva della riforma dipenderà dal rigore con cui la giurisprudenza pretenderà che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, e non semplici congetture. Fino a quel momento è prudente non promettere al cliente che la presunzione è stata disinnescata.

SOLO I COSTI INDEDUCIBILI PERCHÉ INESISTENTI

Il profilo più rilevante resta la limitazione della presunzione ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti. La congiunzione fa tutto il lavoro: non basta che il costo sia indeducibile, occorre che sia indeducibile in quanto inesistente. Dove il costo è reale ed è uscito davvero denaro dalle casse sociali, non c'è provvista occulta da distribuire, e la presunzione perde il suo fondamento logico.

Dovrebbero perciò restare fuori dal perimetro due situazioni ricorrenti.

RILIEVO SULLA SOCIETÀ	PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AI SOCI
Ricavi non contabilizzati e non dichiarati	Sì, salvo prova contraria
Costi oggettivamente inesistenti (fatture per operazioni mai avvenute)	Sì, salvo prova contraria
Costi soggettivamente inesistenti (operazione reale, fornitore fittizio)	Non dovrebbe operare
Costi reali ma non inerenti	Non dovrebbe operare
Costi reali imputati a esercizio errato (competenza)	Non dovrebbe operare
Rilievi di antieconomicità sul valore dell'operazione	Non dovrebbe operare

Sulle operazioni soggettivamente inesistenti una precisazione è d'obbligo: il costo è stato effettivamente sostenuto e il denaro è uscito verso un soggetto interposto, e proprio per questo ai fini delle imposte dirette resta in linea di principio deducibile. La deducibilità non è però incondizionata: la disciplina dei costi da reato contenuta nell'articolo 14 della legge 537/1993 la esclude quando i beni o i servizi siano stati utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. In quei casi il rilievo sulla società tiene, e il ragionamento sulla presunzione va rifatto da capo.

UN ESEMPIO CON I NUMERI

Una srl con tre soci, Bianchi, Verdi e Rossi, un terzo ciascuno, riceve un accertamento che contesta ricavi non contabilizzati per 90.000 euro e costi di sponsorizzazione per 60.000 euro ritenuti privi di inerenza, ma mai messi in dubbio quanto all'effettività della spesa.

VOCE	IMPORTO	EFFETTO SULLA SOCIETÀ	EFFETTO SUI SOCI
Ricavi non contabilizzati	90.000 €	Maggior imponibile IRES	Presunzione di distribuzione: 30.000 € a testa
Sponsorizzazioni non inerenti	60.000 €	Maggior imponibile IRES	Nessuna presunzione
Totale maggior imponibile	150.000 €	IRES al 24%: 36.000 €	,

Con la disciplina attuale l'ufficio presume distribuiti ai soci l'intero maggior reddito di 150.000 euro, cioè 50.000 euro a testa. Con la nuova norma la base della presunzione scenderebbe a 90.000 euro, 30.000 a testa: sulla quota riferibile ai costi non inerenti la ripresa resterebbe confinata alla società. Sui 30.000 euro presunti distribuiti, se opera la ritenuta a titolo d'imposta del 26% il prelievo sarebbe di 7.800 euro per socio, richiesto però alla società quale sostituto d'imposta; se prevalesse invece la lettura per trasparenza di cui si dirà, i 30.000 euro concorrerebbero integralmente al reddito complessivo del socio, con un carico ben più alto. La differenza fra i due scenari non è di dettaglio.

UTILI TASSATI CON LE REGOLE DEI DIVIDENDI

Gli utili di cui si presume la distribuzione sarebbero imponibili in capo ai soci secondo le regole di tassazione dei dividendi: oggi gli articoli 47, 59 e 89 del Tuir (Dpr 917/1986), e dal 2027 le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026. Il nuovo Testo unico è già in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2027: fino ad allora il riferimento operativo resta il Tuir attuale. Chi legge testi e commenti in circolazione in queste settimane troverà entrambe le numerazioni, e non si tratta di una contraddizione ma del doppio binario temporale.

La qualificazione degli utili presuntivamente distribuiti come redditi di capitale ha una conseguenza pratica rilevante sul versante penale: se il prelievo avviene per ritenuta a titolo d'imposta, il socio non ha un obbligo dichiarativo su quei redditi, e le contestazioni di dichiarazione infedele o omessa ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000 non dovrebbero riguardarlo. È però un'inferenza che discende dalla qualificazione, non un'esenzione scritta nella norma, e regge solo finché regge la premessa: se prevalesse la ricostruzione per trasparenza illustrata più avanti, l'obbligo dichiarativo del socio tornerebbe in gioco e con esso l'esposizione penale. Va detta al cliente per quello che è, cioè una prospettiva difensiva seria ma non una garanzia.

IL NODO IRRISOLTO DELLA RITENUTA DEL 26%

Il punto che la norma non chiude è se sopravviva il prelievo alla fonte del 26% previsto dall'articolo 27 del Dpr 600/1973, e quindi se resti legittima la prassi di notificare alla società due atti separati, uno per la maggiore IRES, uno per l'omessa ritenuta a titolo d'imposta, senza coinvolgere direttamente i soci, salva la coobbligazione solidale del sostituto prevista dall'articolo 35 del Dpr 602/1973.

Sul punto la Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2026, n. 13917, ha imboccato una strada diversa e più severa: la società a ristretta base sarebbe fiscalmente trasparente alla stessa stregua delle società di persone, sicché al maggior reddito accertato non si applicano né l'abbattimento parziale dell'imponibile né la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Se questa lettura si consolidasse, la sostituzione a titolo d'imposta non opererebbe in sede di accertamento e gli atti notificati alla società per l'omessa ritenuta diverrebbero attaccabili, ma il socio pagherebbe di più, e in proprio. È un orientamento che conviene conoscere prima di impostare il ricorso, perché la vittoria sull'atto notificato alla società può costare cara al cliente persona fisica.

La nuova norma, imponendo la qualificazione dividendale, dovrebbe superare l'orientamento secondo cui in sede di accertamento non si applicano ai soci le limitazioni alla tassazione dei dividendi previste dal Tuir (fra le altre,

Cassazione 12 luglio 2024, n. 19272, e 30 gennaio 2024, n. 2752). Dovrebbe: la norma non lo dice in modo espresso e la questione andrà comunque eccepita.

NESSUN CENNO AL RUOLO GESTORIO DEL SOCIO

Il testo non dice nulla sul ruolo gestorio del socio, tema su cui la giurisprudenza ha oscillato per anni fra chi ritiene irrilevante l'estraneità all'amministrazione e chi la valorizza come elemento di prova contraria. Allo stato del testo, l'estraneità non è una condizione di operatività della presunzione: potrà rilevare soltanto in sede di prova contraria, e con l'incertezza applicativa già segnalata. Il socio meramente capitalista, senza deleghe e senza accesso alla gestione, non ha per ciò solo uno scudo.

COLLOCAZIONE DELLA NORMA E DECORRENZA

La stessa disciplina verrebbe inserita anche nel nuovo Testo unico degli adempimenti e dell'accertamento, approvato con decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Il doppio innesto è la conseguenza dell'accavallarsi dei cantieri della riforma, non un segnale di doppia decorrenza.

Sulla decorrenza, appunto, sta il problema pratico più serio: il correttivo non fissa una data di applicazione specifica per questa norma, a differenza di quanto fa per altre disposizioni sull'accertamento. In assenza di regola espressa si fronteggiano due letture. Secondo la prima, trattandosi di disposizione che incide sul regime probatorio dell'accertamento, la nuova disciplina varrebbe anche per i procedimenti e i giudizi in corso. Secondo l'altra, si applica soltanto agli atti emessi dopo l'entrata in vigore, restando gli avvisi già notificati regolati dalla disciplina previgente.

La prima lettura è sostenibile e vale la pena spenderla nei ricorsi pendenti, ma non è pacifica e non si trova affermata in una fonte ufficiale: presentarla al cliente come acquisita sarebbe imprudente. Sul punto servirà un chiarimento dell'amministrazione finanziaria, o le prime pronunce di merito.

CHE COSA FARE ADESSO

Tre indicazioni operative, in attesa della pubblicazione in Gazzetta. Primo: negli accertamenti in essere, distinguere voce per voce quali rilievi resterebbero fuori dal perimetro della nuova presunzione, costi reali non inerenti, questioni di competenza, antieconomicità, perché è su quelli che si concentra il beneficio. Secondo: non lasciar scadere termini contando su una decorrenza retroattiva che nessuno ha ancora confermato. Terzo: verificare l'impatto complessivo prima di attaccare l'atto notificato alla società per l'omessa ritenuta, perché fra ritenuta del 26% a carico del sostituto e tassazione per trasparenza in capo al socio il conto per il cliente cambia in modo significativo.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/presunzione-distribuzione-utili-ai-soci-omnibus/>

Decreto Omnibus: l'antieconomicità da sola non basta più per l'accertamento fiscale

Il correttivo Omnibus limita il valore probatorio dell'antieconomicità nell'accertamento fiscale: servono elementi indiziari ulteriori, salvo scostamenti manifesti e rilevanti. Il correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cambia le regole del gioco su uno dei terreni più contesi tra Fisco e contribuenti: il valore probatorio dell'antieconomicità delle operazioni. Da oggi la sola divergenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta più, da sola, a fondare un accertamento fiscale: serve qualcosa in più, salvo i casi in cui lo scostamento sia talmente ampio da risultare manifesto e rilevante.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Accertamento fiscale.

Norme chiave

Art. 39 D.P.R. 600/1973, Art. 54 D.P.R. 633/1972, D.L. Correttivo Omnibus 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali, professionisti e contribuenti soggetti a verifiche fiscali.

Azione richiesta

Raccogliere e conservare la documentazione probatoria oggettiva a supporto delle scelte gestionali ed economiche.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus limita il valore probatorio dell'antieconomicità nell'accertamento fiscale: servono elementi indiziari ulteriori, salvo scostamenti manifesti e rilevanti.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Ufficio non può più fondare la rettifica sulla sola antieconomicità: occorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a supporto del maggior reddito presunto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: in presenza di scostamenti macroscopici e ingiustificati, l'Agenzia mantiene la facoltà di emettere accertamento analitico-induttivo.

Il correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cambia le regole del gioco su uno dei terreni più contesi tra Fisco e contribuenti: il valore probatorio dell'antieconomicità delle operazioni. Da oggi la sola divergenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta più, da sola, a fondare un accertamento fiscale: serve qualcosa in più, salvo i casi in cui lo scostamento sia talmente ampio da risultare manifesto e rilevante.

CHE COSA CAMBIA RISPETTO ALLA PRASSI PRECEDENTE

Fino a oggi, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Dpr 600/1973 in materia di accertamento dei redditi d'impresa e dall'art. 54 del Dpr 633/1972 sul versante Iva, l'Agenzia delle Entrate poteva fondare una rettifica anche soltanto sul confronto tra il prezzo pattuito dalle parti e il cosiddetto valore normale del bene o del servizio. Non erano rari gli avvisi di accertamento costruiti quasi esclusivamente su questo raffronto, specie nelle cessioni di immobili o di partecipazioni a prezzi ritenuti troppo bassi rispetto ai valori di mercato.

Il correttivo Omnibus interviene proprio qui, tipizzando in una norma quello che la giurisprudenza aveva già iniziato a sostenere in via interpretativa: la difformità tra prezzo e valore normale resta un indizio, ma da sola non è sufficiente. Ai sensi della nuova disposizione, perché la divergenza possa

sostenere una rettifica occorre che sia accompagnata da ulteriori elementi indiziari che, complessivamente valutati, presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'ordinamento tributario per le presunzioni semplici.

L'ANTIECONOMICITÀ COME INDIZIO, NON COME PROVA AUTOSUFFICIENTE

Il ragionamento di fondo su cui poggia da sempre l'utilizzo dell'antieconomicità in sede di accertamento è intuitivo: un imprenditore agisce normalmente per perseguire un interesse economico, e difficilmente conclude operazioni palesemente svantaggiose senza un motivo. Quando un bene viene ceduto a un prezzo molto inferiore al suo valore normale, o un servizio viene acquistato a condizioni particolarmente onerose, l'Agenzia delle Entrate tende a sospettare che dietro quella scelta si celi un fenomeno evasivo, per esempio ricavi non dichiarati o costi privi dei requisiti per la deduzione.

Il problema, denunciato da anni da dottrina e avvocatura tributaria, è che questo indice presuntivo era stato talvolta usato come se fosse una prova quasi decisiva, capovolgendo di fatto l'onere della prova a carico del contribuente fin dalla prima fase del contraddittorio. Il correttivo Omnibus prende posizione netta su questo punto, imponendo all'ente impositore un onere motivazionale più rigoroso: il prezzo praticato resta un elemento che l'Amministrazione può

valorizzare, ma non può più rappresentare da solo il fondamento esclusivo della rettifica.

I PRECEDENTI DELLA CASSAZIONE RICHIAMATI DALLA NUOVA NORMA

La scelta del legislatore non nasce dal nulla, ma raccoglie un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19140 dell'11 giugno 2026, ha chiarito che l'antieconomicità di un'operazione infragruppo, ai fini della non deducibilità degli interessi passivi per difetto di inerenza, richiede una valutazione condotta secondo criteri quantitativi e comparativi: tassi di mercato, benchmark di settore, dati contabili. Non basta, in altre parole, che l'Ufficio critichi genericamente una scelta gestionale dell'imprenditore.

La stessa impostazione era già presente nelle pronunce n. 450 dell'11 gennaio 2018 e n. 1290 del 22 gennaio 2020, richiamate anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 262 del 4 novembre 2020, secondo cui il comportamento antieconomico può costituire indice sintomatico di ricavi non dichiarati o di costi indeducibili, ma con un peso che va valutato caso per caso, sul piano qualitativo prima ancora che quantitativo. Il correttivo Omnibus, quindi, non introduce un principio estraneo alla giurisprudenza: la codifica in una norma di rango primario, sottraendo il tema alle oscillazioni interpretative che avevano comunque continuato a caratterizzare i gradi di merito.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: LO SCOSTAMENTO MANIFESTO E RILEVANTE

Il legislatore ha comunque previsto un'eccezione destinata a far discutere: quando lo scostamento rispetto al valore di mercato risulta "manifesto e rilevante", esso può assumere rilevanza autonoma ai fini dell'accertamento, senza bisogno di ulteriori elementi indiziari. Il correttivo non definisce però soglie quantitative né criteri oggettivi per stabilire quando una differenza superi questa soglia di manifesta evidenza.

Si tratta, secondo quanto previsto dal testo approvato, di una clausola elastica che verrà riempita di contenuto dalla prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate e, soprattutto, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nei prossimi anni. È ragionevole immaginare che i giudici tributari faranno riferimento a situazioni nelle quali il prezzo praticato non trova alcuna plausibile giustificazione economica, ma l'assenza di parametri numerici lascia prevedere che proprio questo sarà uno dei principali terreni di contenzioso interpretativo della riforma.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si pensi al caso di una società che cede un capannone industriale a un prezzo di € 400.000, a fronte di un valore di mercato stimato dall'Agenzia in € 480.000, con uno scostamento del 16,7%. Prima del correttivo Omnibus, questo solo dato poteva bastare per sostenere un accertamento su un maggior ricavo non dichiarato di € 80.000. Dopo la riforma, l'Ufficio dovrà invece raccogliere elementi ulteriori: per esempio la presenza di rapporti di parentela o di collegamento societario tra le parti, pagamenti extracontabili emersi da altre fonti, oppure incongruenze tra il prezzo dichiarato e i flussi finanziari registrati sui conti correnti.

Diverso seppur di poco sarebbe il caso in cui lo stesso capannone, dal valore di mercato di € 480.000, venisse ceduto a € 150.000: uno scostamento di quasi il 69% potrebbe essere considerato manifesto e rilevante secondo la seconda parte della norma, e quindi legittimare l'accertamento anche senza ulteriori riscontri. La linea di confine tra le due ipotesi, come detto, resta però affidata all'interpretazione caso per caso.

SITUAZIONE	PRIMA DEL CORRETTIVO OMNIBUS	DOPO IL CORRETTIVO OMNIBUS
Scostamento moderato dal valore normale (es. 15-20%)	Poteva bastare da solo per fondare l'accertamento	Serve un elemento indiziario ulteriore, con requisiti di gravità, precisione e concordanza
Scostamento manifesto e rilevante	Fondava l'accertamento senza distinzioni particolari	Continua a fondare l'accertamento in via autonoma, ma senza soglie numeriche definite dalla norma
Contestazione dell'inerenza di un costo	La sola sproporzione economica era spesso ritenuta sufficiente	Serve la dimostrazione dell'intero contesto dell'operazione, non solo del dato quantitativo

I RIFLESSI SUL PRINCIPIO DI INERENZA DEI COSTI

La seconda area toccata dalla riforma riguarda l'inerenza dei costi ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del Tuir. Negli ultimi anni l'antieconomicità era stata frequentemente richiamata dagli uffici per contestare la deducibilità di spese ritenute sproporzionate rispetto all'attività esercitata, dai compensi agli amministratori alle sponsorizzazioni, fino agli interessi passivi su finanziamenti infragruppo.

Il correttivo Omnibus chiarisce che anche in questo ambito la semplice sproporzione economica non basta, di regola, a dimostrare la mancanza di inerenza. Sarà necessario ricostruire l'intero contesto dell'operazione, verificando se esistano circostanze ulteriori idonee a dimostrare che il costo non sia realmente riferibile all'attività d'impresa. Un principio, questo, che si allinea a quanto già affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 19140/2026 e che dovrebbe ridurre gli accertamenti costruiti sul solo raffronto tra la spesa sostenuta e parametri di settore ritenuti "normali".

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER LE STRATEGIE DIFENSIVE

Per i contribuenti e per i loro consulenti, la novità comporta un cambio di prospettiva importante nella gestione del contraddittorio e dell'eventuale contenzioso. Un avviso di accertamento fondato sul solo scostamento dal valore normale, privo di ulteriori riscontri probatori, diventa più facilmente contestabile per carenza di motivazione, salvo che l'Ufficio non dimostri di trovarsi di fronte a una difformità manifesta e rilevante.

Resta comunque prudente, per le imprese che concludono operazioni a condizioni apparentemente fuori mercato, conservare fin da subito la documentazione che ne giustifica la logica economica: perizie, corrispondenza commerciale, condizioni di mercato del settore nel momento della transazione, eventuali difficoltà finanziarie della controparte. Un impianto documentale solido resta la migliore difesa, indipendentemente da come la giurisprudenza finirà per

riempire di contenuto la clausola dello scostamento manifesto e rilevante.

CHECKLIST PROBATORIA: DIFESA DA CONTESTAZIONI DI ANTIECONOMICITÀ

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 FASCICOLO DELLE SCELTE GESTIONALI**
Raccolta di verbali di CdA, business plan, strategie di lancio o crisi di mercato a giustificazione di margini ridotti o perdite temporanee.
- 2 PEZZE GIUSTIFICATIVE DEI COSTI**
Verifica della corretta conservazione di fatture, contratti, ordini, DDT e perizie estimative a supporto dell'inerenza dei costi.
- 3 GESTIONE CONTRADDITTORIO**
Partecipazione al contraddittorio preventivo obbligatorio con deposito di memorie analitiche prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- 4 VALUTAZIONE RICORSO CGT**
Se l'Ufficio non dimostra indizi gravi e concordanti oltre al mero scostamento di valore, impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/decreto-omnibus-antieconomicita-non-basta-accertamento-fiscale/>

Soglia di tolleranza corrispettivi telematici 5% : cosa cambia

Franchigia del 5% sugli scostamenti tra POS e corrispettivi trasmessi: la soglia di tolleranza corrispettivi telematici del correttivo Omnibus. Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una soglia di tolleranza corrispettivi telematici: se lo scostamento tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi resta entro il 5%, la sanzione non si applica. Il testo licenziato il 4 agosto conta 37 articoli, contro i 28 dello schema esaminato in prima lettura.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Sanzioni.

Norme chiave

D.Lgs. 127/2015, D.Lgs. 10/2026, Art. 6 D.Lgs. 471/1997.

A chi si applica

Esercenti, dettaglianti e soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Azione richiesta

Monitorare la tempestività dell'invio dei dati telematici per beneficiare del regime sanzionatorio attenuato.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Franchigia del 5% sugli scostamenti tra POS e corrispettivi trasmessi: la soglia di tolleranza corrispettivi telematici del correttivo Omnibus.
- 💡 **Impatto operativo:** Il correttivo Omnibus introduce meccanismi di ravvedimento attenuato per le mancate o tardive trasmissioni giornaliere dei dati dei corrispettivi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la mancata memorizzazione o il mancato rilascio del documento commerciale continuano a essere sanzionati in misura piena.

Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una soglia di tolleranza corrispettivi telematici: se lo scostamento tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi resta entro il 5%, la sanzione non si applica.

A CHE PUNTO È LA NORMA

Il testo licenziato il 4 agosto conta 37 articoli, contro i 28 dello schema esaminato in prima lettura. L'articolo di chiusura fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che alla data di redazione di questo articolo non risulta ancora avvenuta. Due conseguenze operative, entrambe da tenere presenti prima di scrivere a un cliente che «non ci sono più sanzioni»:

La prima è che la franchigia non è invocabile in un contraddittorio né in un ricorso finché il decreto non è pubblicato. La seconda è che il testo su cui si stanno costruendo i commenti, questo compreso, è quello circolato dopo il Consiglio dei ministri: la formulazione definitiva va riscontrata sulla Gazzetta, perché in questa fase le limature di coordinamento sono frequenti e possono spostare l'ambito applicativo.

L'OBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI

La franchigia nasce come correttivo di un obbligo entrato in funzione da poco. L'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 1, commi da 74 a 77, della L. 207/2024, prevede che dal 1° gennaio 2026 lo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici, POS fisico, software o app, sia sempre collegato al dispositivo che memorizza e trasmette i corrispettivi, e che quest'ultimo trasmetta anche i dati dei pagamenti elettronici giornalieri in forma aggregata.

Il collegamento non è fisico. È un'associazione logica che si esegue nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, secondo le modalità del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025 n. 424470. Il servizio web è stato aperto il 5 marzo 2026: per gli strumenti di pagamento già in uso il termine per l'associazione è scaduto il 20 aprile 2026, mentre per quelli attivati successivamente l'adempimento va eseguito nella finestra che si apre nel secondo mese successivo all'attivazione e si chiude a fine mese. Chi legge oggi, quindi, non ha davanti un obbligo futuro ma un adempimento già scaduto, di cui verificare l'avvenuta esecuzione.

L'obbligo riguarda chi utilizza registratori telematici, Server RT o la procedura web «Documento commerciale online»; in prospettiva coinvolgerà anche le soluzioni software certificate dall'Agenzia delle Entrate. Restano fuori i POS impiegati esclusivamente per operazioni esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il criterio,

ricavabile dalla risposta a interpello n. 44/2026 del 20 febbraio 2026, è funzionale: il collegamento è dovuto dove è dovuto il documento commerciale. Se lo stesso POS serve promiscuamente operazioni certificabili e operazioni esonerate, l'obbligo torna a valere per intero; solo il terminale dedicato in via esclusiva alle operazioni esonerate ne resta fuori. Sul perimetro degli esoneri per le attività di spettacolo dell'art. 74-quater del DPR 633/72, e quindi della Tabella C allegata allo stesso decreto, si è pronunciata la risposta n. 298/2025 del 27 novembre 2025.

IL QUADRO SANZIONATORIO SU CUI INTERVIENE LA FRANCHIGIA

Conviene tenere distinte tre violazioni, perché la tolleranza non le tocca tutte.

VIOLAZIONE	NORMA VIGENTE	CORRISPONDENTE NEL TU SANZIONI	SANZIONE
Trasmissione dei corrispettivi omessa, tardiva o con dati incompleti o non veritieri, senza effetti sulla liquidazione del tributo	art. 11 comma 2-quinquies D.Lgs. 471/97	art. 36 comma 6 D.Lgs. 173/2024	100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre
Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici (art. 2 comma 3 D.Lgs. 127/2015)	art. 11 comma 2-quinquies D.Lgs. 471/97	art. 36 comma 6 D.Lgs. 173/2024	stesso trattamento: 100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre
Quattro violazioni degli obblighi di certificazione contestate in giorni diversi nell'arco di un quinquennio	art. 12 comma 2 D.Lgs. 471/97	art. 37 comma 3 D.Lgs. 173/2024	sospensione della licenza o dell'attività da tre giorni a un mese; da uno a sei mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000 euro

Fuori dalla tabella, e fuori dalla franchigia, resta la violazione più costosa: l'omesso collegamento in sé. La mancata associazione tra strumento di pagamento e registratore telematico è ricondotta all'omessa installazione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi, che l'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 471/97 punisce con sanzione da 1.000 a 4.000 euro. Chi non ha fatto l'associazione entro i termini non trova alcuna protezione nella soglia del 5%.

COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA DEL 5%

Il correttivo interviene su entrambe le ipotesi sanzionatorie con un rinvio all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 127/2015: se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate o memorizzate e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%, la sanzione non si applica.

Due precisazioni sul meccanismo. La prima: il confronto è su numeri di operazioni, non su importi. Un solo pagamento di rilievo non registrato pesa quanto un microtransato, e viceversa. La seconda: dal testo circolato non si ricava con nettezza quale sia il denominatore del rapporto, se il numero dei pagamenti accettati o quello delle operazioni registrate. Nei casi di scarto ridotto la differenza è irrilevante, ma vicino alla soglia può decidere l'esito, ed è uno dei punti su cui verificare la formulazione pubblicata in Gazzetta.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un esempio. Un bar riceve in un giorno 210 pagamenti tramite POS, mentre il registratore telematico ne registra e trasmette 201. Lo scostamento è di 9 operazioni: rapportato ai 210 pagamenti accettati vale il 4,29%, rapportato alle 201 operazioni registrate il 4,48%. In entrambe le letture si resta sotto il 5% e la sanzione non si applica. Ne dovrebbe discendere che la violazione, non essendo sanzionabile, non concorre a formare le quattro contestazioni del quinquennio che aprono alla sospensione dell'attività: l'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 471/97 ragiona però di violazioni «constatate», e finché non arriva un chiarimento conviene non darlo per acquisito nei rapporti con l'ufficio.

La modifica opera in parallelo sul D.Lgs. 471/97 e sul D.Lgs. 173/2024, il testo unico delle sanzioni tributarie, la cui applicazione è stata differita dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dall'art. 4 comma 1 del D.L. 200/2025, convertito in legge. Il doppio intervento evita che la tolleranza si perda nel passaggio da un impianto all'altro.

COSA RESTA FUORI

La franchigia non crea una zona franca. Copre le sole difformità che non incidono sulla corretta liquidazione dell'imposta: quando l'irregolarità altera l'imponibile IVA restano applicabili le sanzioni ordinarie, senza alcuna tolleranza quantitativa. La ratio dichiarata è assorbire i disallineamenti fisiologici tra due sistemi che dialogano, non attenuare l'evasione da mancata certificazione.

Il punto merita attenzione in sede di controllo, perché la linea di confine è mobile: nove operazioni non trasmesse sono un errore tecnico se i corrispettivi corrispondenti sono comunque confluiti nella liquidazione, sono un'omissione sostanziale se quei corrispettivi non risultano da nessuna parte. La verifica va fatta a valle, sui registri e sulle liquidazioni, non sul solo scarto numerico.

IL REGIME INTERTEMPORALE

Resta aperta la questione più concreta per chi ha già una contestazione sul tavolo: se la franchigia possa essere invocata per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto. La risposta dipende dall'applicabilità del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie e dall'eventuale disciplina transitoria contenuta nel testo definitivo. Finché il decreto non è pubblicato, ogni valutazione su questo punto è prematura: la scelta prudente, per le

contestazioni pendenti, è tenere aperto il termine e riesaminare la posizione a norma pubblicata.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/soglia-tolleranza-corrispettivi-telematici/>

Obbligo di rinnovabili nelle ristrutturazioni edilizie: le regole in vigore dal 3 agosto 2026

Obbligo di rinnovabili in vigore dal 3 agosto 2026 anche su ristrutturazioni importanti e impianto termico: quote minime, deroghe ed esempi di calcolo. Il nuovo perimetro dell'obbligo di rinnovabili negli edifici è operativo dal 3 agosto 2026. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva RED III, ha riscritto l'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021 ed esteso le quote minime di copertura da fonti rinnovabili alle ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello e agli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, prima estranei all'obbligo. Lo spartiacque non è la data di inizio dei lavori, ma quella della richiesta del titolo edilizio.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Bonus edilizi.

Norme chiave

D.Lgs. 199/2021, D.Lgs. 28/2011, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

A chi si applica

Imprese edili, progettisti, proprietari di immobili e committenti di interventi di ristrutturazione rilevante.

Azione richiesta

Adeguare i progetti edilizi alla quota minima obbligatoria di fonti rinnovabili (FER) prima del deposito titoli.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Obbligo di rinnovabili in vigore dal 3 agosto 2026 anche su ristrutturazioni importanti e impianto termico: quote minime, deroghe ed esempi di calcolo.
- 💡 **Impatto operativo:** Gli interventi di ristrutturazione rilevante e nuova costruzione devono integrare quote minime obbligatorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il mancato rispetto delle percentuali FER minime impedisce il rilascio del permesso di costruire e l'agibilità dell'immobile.

Il nuovo perimetro dell'obbligo di rinnovabili negli edifici è operativo dal 3 agosto 2026. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva RED III, ha riscritto l'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021 ed esteso le quote minime di copertura da fonti rinnovabili alle ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello e agli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, prima estranei all'obbligo. Lo spartiacque non è la data di inizio dei lavori, ma quella della richiesta del titolo edilizio.

LA DATA CHE CONTA: IL TITOLO EDILIZIO, NON IL CANTIERE

Il D.Lgs. n. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 4 febbraio. Le nuove quote si applicano però agli interventi per i quali il titolo edilizio è richiesto decorsi centottanta giorni da quella data: il calendario porta al 3 agosto 2026.

Chi ha presentato la pratica entro il 2 agosto resta quindi nel regime precedente, anche se il cantiere aprirà nei prossimi mesi: la disciplina si cristallizza al momento della richiesta. Chi la presenta da oggi in avanti rientra nel regime nuovo, senza eccezioni per i progetti già redatti. È il primo controllo da fare sui lavori in portafoglio: una relazione tecnica impostata a primavera sul vecchio Allegato III, se la pratica non è ancora stata depositata, va rifatta.

Il decreto interviene sull'articolo 26 e sull'Allegato III del D.Lgs. n. 199/2021. L'impianto sanzionatorio resta quello di sempre: l'obbligo grava sul progetto, la verifica confluisce nella relazione tecnica prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005 e la sua inosservanza comporta il diniego del titolo edilizio.

QUALI INTERVENTI RIENTRANO NELL'OBBLIGO

Fino al 2 agosto 2026 l'obbligo riguardava sostanzialmente due categorie: gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti, cioè la demolizione e ricostruzione o il rifacimento integrale dell'involucro degli edifici sopra una certa soglia dimensionale. Il perimetro si è ora allargato verso il basso e comprende anche:

- le ristrutturazioni importanti di primo livello;
- le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, quando tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili.

Le categorie non sono definite nel decreto rinnovabili, ma sono quelle del Decreto Requisiti Minimi, il D.M. 26 giugno 2015 come sostituito nei suoi allegati tecnici dal D.M. 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026. In sintesi: la ristrutturazione importante di primo livello interessa più del 50% della superficie disperdente lorda complessiva ed è

accompagnata dal rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale; quella di secondo livello interessa più del 25% della superficie disperdente, con o senza intervento sull'impianto. Un cappotto parziale sotto il 25% della superficie disperdente, senza toccare gli impianti, resta fuori.

LE QUOTE MINIME INTERVENTO PER INTERVENTO

La percentuale di energia rinnovabile richiesta varia secondo la tipologia dei lavori. Non è un inasprimento uniforme: rispetto alla soglia del 60% che valeva per le sole nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, le nuove categorie hanno quote più contenute, ma estese a un numero molto maggiore di cantieri.

TIPO DI INTERVENTO	BASE DI CALCOLO	EDIFICI PRIVATI	EDIFICI PUBBLICI
Nuova costruzione (e demolizione e ricostruzione)	Acqua calda sanitaria e, separatamente, consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento	60%	65%
Ristrutturazione importante di primo livello	Acqua calda sanitaria e, separatamente, consumi complessivi	40%	45%
Ristrutturazione importante di secondo livello	Solo climatizzazione invernale ed estiva, nessun obbligo autonomo sull'acqua calda sanitaria	15%	20%
Ristrutturazione dell'impianto termico	Solo climatizzazione invernale ed estiva	15%	20%

Per gli edifici pubblici la maggiorazione è di cinque punti percentuali, non del 10% del valore: 60% diventa 65%, non 66%. La differenza è piccola in valore assoluto, ma è la formulazione che il progettista deve riportare in relazione tecnica.

LA POTENZA ELETTRICA RINNOVABILE DA INSTALLARE

Alle quote di copertura si affianca l'obbligo di installare una potenza elettrica da fonti rinnovabili proporzionata all'ingombro dell'edificio, secondo la formula $P = k \times S$, dove S è la superficie in pianta al livello del terreno espressa in metri quadrati e k vale 0,05 per le nuove costruzioni e 0,025 per gli edifici esistenti. Per gli edifici pubblici la potenza così calcolata è incrementata del 10%.

Gli impianti vanno collocati sopra l'edificio, al suo interno o nelle relative pertinenze: la potenza installata altrove, o l'energia rinnovabile acquistata sul mercato, non rileva ai fini della verifica.

QUANDO LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA FA SCATTARE L'OBLIGO

È il punto su cui si concentreranno le contestazioni, perché la sostituzione del generatore è l'intervento più frequente e il meno pianificato. Non basta cambiare la caldaia per far scattare la quota del 15%: serve che l'intervento si qualifichi come ristrutturazione dell'impianto termico.

Nel documento di chiarimenti sui requisiti minimi diffuso a giugno 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha letto la modifica sostanziale dell'impianto come quella che coinvolge tutti i sottosistemi presenti, dalla generazione alla distribuzione all'emissione. Ne discende che il passaggio da una caldaia tradizionale a una a condensazione, restando invariati vettore energetico e tecnologia di combustione, non configura un cambio di tipologia e non attiva l'obbligo. Diverso il caso dei sistemi privi di rete di distribuzione, come gli apparecchi per il riscaldamento locale, dove la sola modifica della generazione può bastare.

Va però ricordato che si tratta di un documento interpretativo, privo di valore normativo e non vincolante per il Comune che rilascia il titolo: dove il progetto si regge su questa lettura, conviene esplicitarla e motivarla nella relazione tecnica, invece di darla per acquisita.

DEROGHE, ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Accanto all'impossibilità tecnica, il decreto ha introdotto la non convenienza economica come motivo di deroga, valutabile caso per caso e da documentare in relazione tecnica. La deroga non è però gratuita per tutti: per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti di primo livello resta il requisito alternativo di un indice di energia primaria non rinnovabile inferiore al valore limite, mentre per le altre categorie non è previsto un parametro sostitutivo specifico e la deroga si esaurisce nella motivazione documentata.

Restano fuori dall'obbligo gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti che non generano una nuova unità immobiliare accatastata: se l'intervento crea una nuova unità, l'esclusione non opera. Sono esclusi anche gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente che ne copra integralmente il fabbisogno.

Un ultimo paletto riguarda le tecnologie ammesse: gli impianti che producono solo elettricità destinata a sistemi a effetto Joule non sono utilizzabili per soddisfare l'obbligo, salvo che l'unità immobiliare sia in classe energetica B o superiore.

GLI EFFETTI SULL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il nuovo obbligo non modifica di per sé le regole di redazione dell'Ape, che segue la disciplina vigente al momento dell'emissione. L'aggiornamento dell'attestato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, si rende necessario quando l'intervento modifica la classe energetica e l'Ape deve essere

utilizzato, per esempio in una compravendita o in una nuova locazione.

Portare il 15% o il 40% dei consumi su fonte rinnovabile incide di regola sugli indici di prestazione e può far cambiare classe, ma non è un automatismo: dipende dal punto di partenza e dall'ampiezza delle fasce. È bene non promettere al committente un salto di classe prima di aver rifatto il calcolo, tanto più che il miglioramento dell'attestato è una valutazione convenzionale e non equivale a un risparmio garantito in bolletta.

DUE ESEMPI DI CALCOLO

Primo livello. Un condominio programma il rifacimento integrale dell'involucro di un edificio di 1.200 metri quadrati, con contestuale sostituzione dell'impianto termico centralizzato: l'intervento si qualifica come ristrutturazione importante di primo livello. Il progetto deve coprire con fonti rinnovabili almeno il 40% del fabbisogno di acqua calda sanitaria e, separatamente, il 40% dei consumi complessivi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Sulla superficie in pianta, pari a 300 metri quadrati, va installata una potenza elettrica rinnovabile non inferiore a 7,5 kW (0,025 x 300). Se l'edificio fosse pubblico, le quote salero al 45% e la potenza a 8,25 kW.

Secondo livello. Lo stesso condominio si limita invece a coibentare il 30% della superficie disperdente, senza toccare gli impianti: siamo davanti a una ristrutturazione importante di secondo livello. La quota scende al 15%, calcolata sui soli

consumi di climatizzazione invernale ed estiva, senza obbligo autonomo sull'acqua calda sanitaria; la potenza elettrica da installare resta 7,5 kW, perché dipende dalla superficie in pianta e non dal livello dell'intervento. Il confronto tra i due scenari spiega perché la scelta di includere o meno l'impianto termico nel capitolato non è più solo una questione di budget.

CHE COSA CONTROLLARE ADESSO

- Per ogni pratica in lavorazione, la data di deposito: prima del 3 agosto vale il vecchio Allegato III, dal 3 agosto quello nuovo.
- La qualificazione dell'intervento in termini di ristrutturazione importante di primo o di secondo livello, perché da lì discende la quota.
- La verifica della potenza elettrica minima, che vale anche quando l'intervento è di secondo livello.
- Nei capitolati e nei preventivi già firmati per lavori non ancora autorizzati, la copertura dei maggiori costi di fotovoltaico, solare termico o pompa di calore, che nel vecchio perimetro non erano dovuti.

La direzione della riforma è quella tracciata dalla direttiva RED III: trattare l'edificio come un sistema unico, dove involucro, impianti e produzione locale di energia rispondono a un solo bilancio energetico. La conseguenza pratica per i tecnici è che la verifica dell'obbligo va anticipata alla fase di fattibilità, prima che il progetto sia chiuso, per non dover rimettere mano al generatore o alla copertura a ridosso della richiesta del titolo edilizio.

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/ristrutturazioni-edilizie-obbligo-rinnovabili-3-agosto-2026/>

Fotovoltaico e accumulo: il DOCFA scatta solo se cresce la rendita catastale

Risoluzione 21/E del 5 giugno 2026: quando fotovoltaico, accumulo, eolico e solare termico obbligano alla variazione della rendita catastale con DOCFA. Installare un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo, un impianto eolico o un solare termico non obbliga automaticamente ad aggiornare la rendita catastale dell'immobile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, che individua un criterio operativo preciso: la dichiarazione di variazione tramite procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è necessaria soltanto quando l'intervento incide in modo apprezzabile sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare, rendendo non più adeguato il classamento esistente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Catasto & Edilizia.

Norme chiave

Risoluzione n. 21/E/2026, Circolare n. 36/E/2013, R.D.L. 652/1939.

A chi si applica

Proprietari di immobili residenziali e strumentali, condomini, installatori e tecnici abilitati.

Azione richiesta

Verificare con il tecnico abilitato se la potenza e la rendita incrementano il valore dell'immobile oltre la soglia del 15%.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Risoluzione 21/E del 5 giugno 2026: quando fotovoltaico, accumulo, eolico e solare termico obbligano alla variazione della rendita catastale con DOCFA.
- 💡 **Impatto operativo:** L'obbligo di variazione DOCFA scatta esclusivamente se gli impianti comportano un incremento del valore capitale o della redditività ordinaria pari o superiore al 15%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli impianti di potenza inferiore a 3 kW o installati a servizio domestico sono ordinariamente esenti da rideterminazione di rendita.

Installare un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo, un impianto eolico o un solare termico non obbliga automaticamente ad aggiornare la rendita catastale dell'immobile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 5 giugno 2026, che individua un criterio operativo preciso: la dichiarazione di variazione tramite procedura DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è necessaria soltanto quando l'intervento incide in modo apprezzabile sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare, rendendo non più adeguato il classamento esistente. Il documento nasce dai controlli sugli immobili interessati dal Superbonus previsti dall'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 213/2023, ma i criteri indicati si applicano a qualunque intervento di questo tipo, agevolato o meno.

QUANDO SCATTA L'OBLIGO DI VARIAZIONE CATASTALE

Gli articoli 17 e 20 del regio decreto legge 652/1939 impongono di dichiarare le variazioni che incidono sulla consistenza, sulla categoria o sulla classe catastale dell'immobile, e tra gli elementi rilevanti rientrano anche le caratteristiche impiantistiche. Questo non significa, però, che ogni sostituzione o potenziamento degli impianti comporti automaticamente una nuova rendita. Quando i lavori riguardano esclusivamente la dotazione tecnologica dell'unità immobiliare, occorre verificare se il miglioramento abbia prodotto un effettivo incremento della capacità reddituale

catastale, cioè del reddito figurativo che il catasto attribuisce all'immobile in base alle sue caratteristiche.

Il principio non è nuovo: era già stato affermato dalla circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 con riferimento specifico agli impianti fotovoltaici. La risoluzione 21/E del 2026 lo estende esplicitamente anche ai sistemi di accumulo, agli impianti eolici e al solare termico, superando i dubbi interpretativi che si erano posti sulle tecnologie più recenti, non esistenti o poco diffuse quando fu scritta la circolare del 2013.

COSA NON CONTA, DA SOLO, PER STABILIRE L'OBLIGO

Dal criterio adottato dalla risoluzione discende una conseguenza pratica per proprietari e amministratori: gli elementi a cui si guarda più spesso, come il costo sostenuto per l'impianto, il risparmio energetico che se ne può ottenere o l'eventuale incremento del valore di mercato dell'immobile, non sono di per sé decisivi ai fini dell'obbligo di DOCFA. L'unico parametro che l'Agenzia considera rilevante è la capacità dell'impianto di modificare, secondo i criteri tecnici dell'estimo catastale, il livello qualitativo e reddituale dell'immobile: un parametro diverso, e spesso meno intuitivo, rispetto a quello che un proprietario userebbe per valutare la convenienza economica dell'investimento.

IL PARAMETRO TECNICO DEL 15% E I SUOI LIMITI

Per stabilire se l'aumento di redditività sia apprezzabile, l'Agenzia richiama la differenza percentuale esistente tra le tariffe d'estimo delle classi catastali contigue, cioè tra i valori reddituali standard che il catasto assegna alle diverse classi in cui sono suddivisi gli immobili di una stessa categoria. La circolare 36/E del 2013 aveva individuato, come riferimento tecnico, un incremento pari o superiore al 15% rispetto alla tariffa della classe originaria. La risoluzione 21/E del 2026 conferma questo parametro, ma precisa che non si tratta di una franchigia generale prevista dalla legge, né di una soglia applicabile automaticamente a qualsiasi intervento edilizio: è un riferimento tecnico utilizzabile soprattutto quando le opere riguardano il mero ampliamento della dotazione impiantistica, senza altri interventi collaterali.

Quando, insieme agli impianti, sono stati realizzati anche il cappotto termico, modifiche distributive, opere strutturali, nuovi servizi o altre migliorie funzionali dell'immobile, la valutazione deve riguardare complessivamente tutti gli interventi eseguiti: non è sufficiente, in questi casi, esaminare isolatamente il valore del solo fotovoltaico o del solo sistema di accumulo, perché l'effetto sulla redditività catastale va misurato sull'insieme dei lavori.

COME SI CALCOLA IN PRATICA L'INCREMENTO DI REDDITIVITÀ

Per gli interventi limitati agli impianti, la risoluzione indica un criterio operativo basato sul confronto tra il valore catastale dell'unità prima dei lavori e quello successivo all'installazione. Il valore precedente si ottiene moltiplicando la rendita catastale già iscritta in atti per il relativo moltiplicatore. A questo importo va aggiunto il valore medio infracensuario degli impianti installati, ricondotto al biennio economico 1988-1989, che rappresenta l'epoca di riferimento delle tariffe catastali tuttora in uso: un passaggio tecnico che richiede il lavoro di un professionista abilitato, perché non basta prendere il costo indicato in fattura per l'impianto.

Il tecnico incaricato deve infatti stimare il valore catastalmente rilevante dell'impianto, tenendo conto anche della vita utile e del relativo deprezzamento nel tempo. In assenza di specifiche indagini di settore, la risoluzione ammette, in prima approssimazione, una vita utile convenzionale di venti anni e un valore residuo nullo al termine di quel periodo. Prima di procedere al confronto, occorre inoltre verificare che la rendita già presente in catasto rappresenti correttamente lo stato dell'immobile prima dei lavori: se la situazione di partenza non è corretta, anche il calcolo successivo risulterebbe inattendibile, con il rischio di una variazione catastale sbagliata sia per difetto sia per eccesso.

ELEMENTO	RILEVANTE AI FINI DOCFA
Costo dell'impianto in fattura	No, da solo
Risparmio energetico conseguibile	No, da solo
Incremento del valore di mercato	No, da solo
Incremento della redditività catastale (criterio dell'estimo, riferimento tecnico 15% tra classi contigue)	Sì, è il parametro decisivo

IMPIANTI REALIZZATI IN TEMPI DIVERSI E IMMOBILI CONDOMINIALI

Quando gli impianti sono stati realizzati in momenti diversi, la verifica deve considerare l'intera dotazione impiantistica presente al termine di tutti gli interventi, e non soltanto l'ultimo componente installato. Se, per esempio, un'abitazione è stata prima dotata di un impianto fotovoltaico e soltanto in un secondo momento di batterie di accumulo, va valutato l'effetto complessivo del sistema nel suo insieme, escludendo dal valore totale soltanto le componenti già considerate nella rendita catastale esistente al momento della prima installazione.

Per gli impianti condominiali, invece, a ciascuna unità immobiliare deve essere attribuita esclusivamente la quota di valore a essa riferibile, in proporzione alla propria quota millesimale o al criterio di ripartizione applicabile. La verifica sull'eventuale obbligo di aggiornamento va poi condotta separatamente per ogni appartamento, tenendo conto della rispettiva rendita di partenza: un impianto condominiale può quindi generare l'obbligo di DOCFA per alcune unità e non per altre, a seconda della rendita iniziale di ciascuna.

COSA INDICARE NEL DOCFA QUANDO L'OBLIGO SCATTA DAVVERO

Quando dalla valutazione emerge un incremento apprezzabile della redditività, va presentata la dichiarazione di variazione tramite procedura DOCFA. La relazione tecnica allegata deve descrivere gli interventi realizzati e le caratteristiche rilevanti degli impianti installati; per il fotovoltaico e per i sistemi di accumulo va indicata anche la potenza nominale. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente complete da consentire all'Ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate di valutare la proposta di classamento anche senza effettuare un sopralluogo.

Un caso particolare riguarda gli immobili che, dopo i lavori, assumerebbero le caratteristiche di una categoria o di una classe non presenti nel quadro tariffario della zona censuaria in cui si trovano (situazione che riguarda anche le unità già censite nella classe più alta prevista per la categoria di appartenenza). Poiché la procedura informatica DOCFA non consente di indicare direttamente un classamento diverso da quelli previsti per la zona di ubicazione, in questi casi il tecnico deve riportare nella relazione la categoria e la classe proposte, prendendole dal quadro tariffario di un'altra zona censuaria dello stesso comune o di un comune della stessa

provincia con caratteristiche socioeconomiche ed edilizie analoghe, come consente l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 70/1988. Anche in questa ipotesi la rendita definitiva resta comunque di competenza dell'Ufficio provinciale-Territorio.

Per proprietari, amministratori di condominio e tecnici che seguono interventi di efficientamento energetico, il chiarimento dell'Agenzia esclude quindi qualsiasi automatismo: l'installazione di un nuovo impianto non comporta sempre una maggiore rendita catastale. Il DOCFA diventa necessario soltanto quando la dotazione tecnologica, valutata da sola o insieme agli altri lavori eseguiti sull'immobile, modifica concretamente la capacità reddituale catastale, secondo il criterio tecnico ora chiarito in modo organico dalla risoluzione 21/E del 2026.

CHECKLIST DI CONFORMITÀ: IMPIANTI FOTOVOLTAICI & DOCFA



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 ANALISI POTENZA & DESTINAZIONE**
Verificare se l'impianto è al servizio dell'immobile residenziale o ha destinazione strumentale/commerciale autonoma.
- 2 VERIFICA SOGLIA 15%**
Calcolare con il perito se l'incremento di valore capitale o della rendita dell'unità immobiliare è pari o superiore al 15%.
- 3 PREDISPOSIZIONE DOCFA**
Se superata la soglia del 15%, redigere la dichiarazione di variazione catastale telematica tramite software DOCFA.
- 4 ALLINEAMENTO FISCALE IMU**
Aggiornamento dei versamenti IMU e delle rendite catastali a decorrere dall'ultimazione dei lavori di connessione.

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/impianti-fotovoltaici-docfa-rendita-catastale-risoluzione-21e/>

Circolare 7/E 2026 agenzia delle entrate: cosa cambia per ASD e SSD

Circolare 7/E 2026: sette risposte dell'Agenzia su statuti delle SSD, rimborsi ai volontari, soglia dei 15.000 euro, Irap, Iva e detassazione degli eventi. A tre anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo documento di prassi organico sul D.Lgs. 36/2021. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 risponde a sette quesiti che il settore aspettava dal 2023 e lo fa in modo tutt'altro che uniforme: tre aperture mai messe per iscritto prima, due chiusure che smentiscono prassi operative ormai diffuse, una conferma che complica la gestione dei volontari e una ricognizione normativa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave

Circolare 7/E/2026 Agenzia Entrate, D.Lgs. 36/2021, Art. 90 L. 289/2002.

A chi si applica

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), dirigenti e consulenti sportivi.

Azione richiesta

Verificare la conformità dello statuto ai chiarimenti dell'Agenzia Entrate e la corretta gestione dei compensi.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Circolare 7/E 2026: sette risposte dell'Agenzia su statuti delle SSD, rimborsi ai volontari, soglia dei 15.000 euro, Irap, Iva e detassazione degli eventi.
- Impatto operativo:** La circolare 7/E chiarisce i requisiti per il mantenimento della decommercializzazione dei corrispettivi specifici e la gestione del lavoro sportivo.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: adeguare tempestivamente le clausole statutarie e la rendicontazione per non perdere lo status fiscale agevolato.

A tre anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo documento di prassi organico sul D.Lgs. 36/2021. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 risponde a sette quesiti che il settore aspettava dal 2023 e lo fa in modo tutt'altro che uniforme: tre aperture mai messe per iscritto prima, due chiusure che smentiscono prassi operative ormai diffuse, una conferma che complica la gestione dei volontari e una ricognizione normativa. Vale la pena leggerla con il calendario in mano, perché almeno una delle indicazioni impone di rimettere mano allo statuto.

IL CONTESTO: PRIMA DELLA CIRCOLARE IL MATERIALE ERA POCHISSIMO

Fino al 7 agosto 2026 chi doveva applicare la riforma dello sport disponeva di tre soli riferimenti di prassi: la circolare 18/E del 2018, scritta quando il D.Lgs. 36/2021 non esisteva ancora, una risposta a interpello del 2023 e la risposta alla consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025. Tutto il resto era dottrina, statuti tipo diffusi da federazioni ed enti di promozione sportiva e prassi di studio. La circolare 7/E si colloca esplicitamente in continuità con la consulenza giuridica 14/2025, che richiama più volte, ma su diversi punti va oltre.

Il documento è indirizzato agli uffici per garantire uniformità di azione, con la formula consueta che affida alle Direzioni regionali la vigilanza sull'osservanza dei principi enunciati.

Non è quindi un parere reso a un singolo contribuente: è la linea che gli uffici seguiranno in sede di controllo.

LUCRATIVITÀ ATTENUATA E DECOMMERCIALIZZAZIONE: LA CHIUSURA PIÙ PESANTE

Il primo quesito è anche il più delicato. Le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2021, possono inserire in statuto le clausole di lucratività attenuata dell'art. 8 del medesimo decreto: distribuzione di dividendi entro il limite legato al tasso dei buoni postali fruttiferi, aumento gratuito del capitale entro una quota degli utili nei limiti dell'indice ISTAT, rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

La domanda posta all'Agenzia era se una SSD con queste clausole possa comunque fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art. 148 comma 3 del TUIR e, ai fini Iva, dall'art. 4 quarto comma del DPR 633/1972. La risposta è che per accedere al regime agevolato lo statuto va integrato con tutte le clausole dell'art. 148 comma 8 del TUIR, inclusa quella della lettera a): divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

Le due previsioni sono logicamente inconciliabili. In concreto, la SSD che vuole la decommercializzazione deve rinunciare in statuto alla lucratività attenuata. L'appiglio normativo usato dall'Agenzia è l'art. 36 del D.Lgs. 36/2021, che fa salva

l'agevolazione dell'art. 148 comma 3 del TUIR per le società e associazioni sportive dilettantistiche «senza fini di lucro»: chi sfrutta la facoltà distributiva, per l'amministrazione, esce da quel perimetro. La stessa conclusione vale ai fini Iva.

L'obiezione, che la circolare non affronta, è che il richiamo dell'art. 148 comma 8 alle SSD di capitali è tutt'altro che scontato, trattandosi di clausole pensate per gli enti associativi e storicamente estese alle società sportive «in quanto compatibili». Finché la questione non arriva davanti a un giudice, però, la posizione dell'amministrazione è quella che gli uffici applicheranno, e la scelta prudente è adeguarsi.

⚠ AVVERTENZA & CRITICITÀ OPERATIVA

Chi ha adottato uno statuto tipo dopo il 2021 dovrebbe rileggerlo con questa griglia: se compaiono le clausole distributive dell'art. 8 e insieme si applica la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, la posizione è esposta. La correzione passa da una modifica statutaria, con assemblea straordinaria e atto notarile per le società di capitali, e dal deposito presso il registro delle imprese e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il consiglio è di non aspettare la chiusura dell'esercizio: la decommercializzazione è un requisito che si valuta per periodo d'imposta.

RIMBORSI AI VOLONTARI: QUANDO IL FORFAIT DIVENTA REDDITO

Il secondo quesito riguarda i rimborsi forfetari dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021, fino a 400 euro mensili, erogati a un volontario che nello stesso anno solare abbia già superato la soglia di 15.000 euro grazie a compensi di lavoro sportivo ricevuti da altri enti.

L'Agenzia conferma tre cose e ne aggiunge una nuova. Conferma che il limite dei 400 euro è riferito al singolo volontario e cumula le somme ricevute da più enti nello stesso anno solare, che i rimborsi non fanno reddito entro quel tetto e che concorrono comunque al raggiungimento della soglia di 15.000 euro dell'art. 36 comma 6. La novità è la qualificazione della parte eccedente: assume rilevanza reddituale come **reddito di lavoro autonomo**, con obbligo per l'ente erogante di applicare la ritenuta dell'art. 25 del DPR 600/1973, nella misura ordinaria del 20 per cento a titolo d'acconto.

Gli esempi della circolare producono esiti molto diversi fra loro e vanno letti con attenzione. Se al momento del pagamento la soglia è già stata superata, l'intero rimborso del mese diventa imponibile; se invece è il rimborso stesso a far scavalcare i 15.000 euro, si tassa solo la differenza. Due numeri chiariscono la distanza fra i due casi.

Caso A. Un volontario ha già percepito 15.200 euro di compensi di lavoro sportivo da un altro ente. A settembre l'associazione gli riconosce 400 euro di rimborso forfetario: la franchigia è esaurita, l'intero importo è imponibile, la ritenuta è di 80 euro e il netto erogato è 320 euro.

Caso B. Lo stesso volontario, alla stessa data, è fermo a 14.800 euro. Del rimborso di 400 euro, 200 rientrano nella franchigia residua e 200 la eccedono: la ritenuta è di 40 euro e il netto è 360 euro.

Il problema pratico è a monte, ed è di tipo informativo: l'ente non conosce le somme erogate dagli altri sodalizi. La strada praticabile resta quella già usata per la soglia dei 15.000 euro, cioè l'autocertificazione del percipiente, da farsi rilasciare per iscritto, aggiornare in corso d'anno e conservare insieme alla documentazione contabile.

LA SOGLIA DEI 15.000 EURO VALE ANCHE PER I DIPENDENTI

Il terzo quesito chiude un contrasto interpretativo aperto dal 2023: la non imponibilità fino a 15.000 euro dell'art. 36 comma 6 riguarda anche le retribuzioni dei lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'area del dilettantismo?

La risposta è affermativa. L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come chi esercita attività sportiva verso corrispettivo, con rapporto che può essere subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Il legislatore ha ancorato l'agevolazione alla natura oggettiva dell'attività svolta, senza distinguere in base alla veste contrattuale. L'esenzione, scrive l'Agenzia, opera «a monte», abbattendo la base imponibile complessiva del lavoratore a prescindere dal modello negoziale, mentre la natura del reddito resta quella propria del rapporto instaurato: l'eccedenza segue quindi le regole ordinarie del TUIR per il lavoro dipendente.

È il chiarimento più atteso e il più immediato da usare, ma va maneggiato con ordine: la circolare non tocca il coordinamento con le detrazioni per lavoro dipendente, con le addizionali regionali e comunali e con la soglia previdenziale, di cui si dice più avanti. Sul punto conviene procedere con l'impostazione già adottata nei conguagli, documentandola.

IRAP: GLI 85.000 EURO COPRONO ANCHE LE MANSIONI AMMINISTRATIVE

Il quarto quesito riguarda la parte dell'art. 36 comma 6 che esclude dalla base imponibile Irap i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi dell'area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui. Ci rientrano anche le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale?

Sì, per due ragioni. La norma rinvia genericamente ai compensi per collaboratori coordinati e continuativi, senza circoscrivere le tipologie; e l'art. 37 del D.Lgs. 36/2021 riconduce espressamente alla disciplina dell'art. 36 comma 6 l'attività amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici «quale che sia la tipologia del rapporto», quindi anche la collaborazione coordinata e continuativa. È un'apertura di rilievo per le società strutturate, che impiegano personale di segreteria e amministrazione con contratti di collaborazione.

IVA: DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI ANCHE PER L'ESENZIONE SPORTIVA

Il quinto quesito è tecnico ma di forte impatto pratico. L'esenzione Iva per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport è collocata nell'art. 36-bis del D.L. 75/2023, quindi fuori dal DPR 633/1972. La dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, disciplinata dall'art. 36-bis del decreto Iva, è invece testualmente riferita alle sole operazioni esenti «ai sensi dell'art. 10». Letteralmente, la dispensa non spettava.

L'Agenzia supera l'ostacolo per ragioni di carattere logico-sistematico: l'esenzione sportiva recepisce l'art. 132 paragrafo 1 lettera m) della direttiva Iva, cioè la stessa matrice unionale delle fattispecie trasfuse nell'art. 10 del decreto Iva. Gli enti sportivi che effettuano prestazioni esenti possono quindi avvalersi della dispensa, previa comunicazione all'ufficio secondo le regole ordinarie delle opzioni.

Due avvertenze prima di esercitarla. La dispensa non amplia il diritto alla detrazione: l'imposta sugli acquisti afferenti le operazioni esenti resta indetraibile. E restano fermi gli obblighi ordinari per le operazioni imponibili, sponsorizzazioni e pubblicità in testa, che continuano a richiedere fattura, registrazione e liquidazione. Per un ente con attività mista il risparmio di adempimenti è reale ma parziale, e va confrontato con il costo di gestire due binari contabili.

CESSIONE DEL CONTRATTO DELL'ATLETA: IVA PIENA

Il sesto quesito riceve la risposta più netta e più restrittiva. Il compenso che una società professionistica corrisponde a una ASD o a una SSD per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta non è esente da Iva.

Il percorso argomentativo è tutto di matrice unionale. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 10 dicembre 2020 nella causa C-488/18, ha ricordato che l'art. 132 paragrafo 1 lettera m) parla di «talune» prestazioni e va interpretato restrittivamente; con la sentenza del 16 ottobre 2008 nella causa C-253/07 aveva già chiarito che l'esenzione richiede prestazioni indispensabili allo svolgimento dello sport e beneficiari effettivi che siano persone che praticano sport. Nella cessione del contratto, osserva l'Agenzia, l'operazione attiene all'aspetto economico e finanziario dell'acquisizione dell'atleta e il beneficiario ultimo è la società professionistica. L'operazione va quindi qualificata come prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'art. 3 del decreto Iva, che include espressamente «le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto».

Il chiarimento pesa soprattutto sui vivai: per la ASD o la SSD cedente significa emettere fattura con Iva e verificare la posizione delle operazioni già concluse negli anni scorsi senza addebito d'imposta.

DETASSAZIONE DEGLI EVENTI: LA NORMA C'È ANCORA E ORA COPRE LE SSD

Il settimo quesito chiude con una ricognizione normativa che vale la pena ripercorrere, perché negli ultimi diciotto mesi la disposizione è stata abrogata e ripristinata. L'art. 241 del D.Lgs. 33/2025, il testo unico dei versamenti e della riscossione, aveva cancellato l'art. 25 della L. 133/1999 con effetto dal 1° gennaio 2026; il decreto correttivo D.Lgs. 192/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025, è intervenuto sul punto prima che l'abrogazione producesse effetti; infine il D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ne ha riscritto l'ambito soggettivo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, il 23 maggio 2026.

Il risultato è che la detassazione dei proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolta pubblica di fondi spetta oggi, testualmente, sia alle associazioni sia alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 36/2021. Restano ferme le condizioni: opzione per il regime della L. 398/1991, non più di due eventi per anno, importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.

IL QUADRO DI SINTESI

QUESITO	RISPOSTA DELL'AGENZIA	DIREZIONE
SSD con lucratività attenuata e art. 148 comma 3 TUIR	Serve il divieto assoluto di distribuzione in statuto	Restrittiva
Rimborsi forfetari ai volontari oltre i 15.000 euro	Reddito di lavoro autonomo, con ritenuta	Onerosa
Soglia di 15.000 euro e lavoro subordinato	Si applica a prescindere dal tipo di contratto	Favorevole
Irap e co.co.co. amministrativo-gestionali	Rientrano nella soglia di 85.000 euro	Favorevole
Dispensa dagli adempimenti Iva	Ammessa anche per l'esenzione sportiva	Favorevole
Cessione del contratto dell'atleta	Prestazione di servizi imponibile Iva	Restrittiva
Detassazione eventi ex art. 25 L. 133/1999	Spetta anche alle SSD dal 23 maggio 2026	Favorevole

DUE INFORMAZIONI NASCOSTE NELLE NOTE

Le note a piè di pagina contengono materiale che vale quanto il testo. La prima riguarda il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva per gli enti associativi, previsto dall'art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021: l'applicazione è stata rinviata al **1° gennaio 2036** dal D.Lgs. 186/2025, e i chiarimenti della circolare si riferiscono quindi alla versione dell'art. 4 quarto comma del decreto Iva attualmente vigente. Per i corrispettivi specifici versati dagli associati, in altre parole, il regime di esclusione dal campo Iva resta la regola ancora per un decennio.

La seconda è una tabella di conversione fra gli articoli citati e la nuova numerazione dei testi unici che si applicheranno dal 1° gennaio 2027: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.Lgs. 117/2026 e il testo unico Iva approvato con D.Lgs. 10/2026, ai quali si aggiunge il testo unico in materia di versamenti e riscossione. Non è un dettaglio editoriale: statuti, contratti, regolamenti interni e modulistica che oggi richiamano gli articoli del TUIR e del DPR 633/1972 andranno riallineati, e conviene programmare la ricognizione nel 2026 anziché rincorrerla a gennaio.

COSA LA CIRCOLARE NON DICE

Restano scoperti alcuni profili non secondari. Il primo è l'efficacia temporale: la circolare prende posizione su annualità in larga parte già chiuse, dal 2023 in avanti, senza una riga su sanzioni, ravvedimento o tutela dell'affidamento ai sensi dello Statuto del contribuente. Il tema è particolarmente sentito per il primo quesito, visto che molti statuti tipo diffusi dopo la riforma hanno recepito le clausole dell'art. 8 come standard.

Mancano poi indicazioni sul coordinamento tra la franchigia fiscale di 15.000 euro e quella previdenziale, sugli effetti dell'esclusione sulle detrazioni per lavoro dipendente e sulle addizionali, sui rimborsi spese documentati diversi dal forfait,

sulla cessione di contratto fra due enti dilettantistici e sui premi di addestramento e formazione tecnica, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto. Sono le questioni su cui è ragionevole attendersi i primi interpelli, e nel frattempo la regola di condotta è quella solita: posizione motivata, messa per iscritto nel fascicolo del cliente prima della scadenza, non dopo il controllo.

CHECKLIST OPERATIVA: ADEGUAMENTO ENTI SPORTIVI & CIRCOLARE 7/E



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 AUDIT STATUTARIO

Verifica della presenza delle clausole obbligatorie di non lucratività, oggetto sociale esclusivo o principale e devoluzione del patrimonio.

2 CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO

Inquadramento dei collaboratori (volontari vs co.co.co. sportivi) e rispetto delle soglie di esenzione IRPEF e INPS.

3 COMUNICAZIONI PORTALE RASD

Registrazione tempestiva dei contratti e invio delle comunicazioni mensili dei compensi tramite il Registro Nazionale RASD.

4 CONTABILITÀ SEPARATA

Tenuta del rendiconto cassa/competenza e corretta separazione contabile delle attività istituzionali decommercializzate da quelle commerciali.

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/circolare-7-2026-riforma-sport-agenzia-entrate-novita/>

Società sportive dilettantistiche e distribuzione di utili: addio alle agevolazioni fiscali

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: le società sportive dilettantistiche che distribuiscono utili perdono la decommercializzazione. Soglie, Irap e Iva. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo organico sulla riforma dello sport, sciogliendo una serie di nodi applicativi del D.Lgs. 36/2021. Il documento tocca da vicino le società sportive dilettantistiche: rapporto tra lucratività attenuata e decommercializzazione dei corrispettivi specifici, soglia dei 15.000 euro per il lavoro sportivo, rimborsi ai volontari, Irap, Iva, regime della L. 398/1991 e raccolte fondi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave

Art. 8 D.Lgs. 36/2021, Art. 148 TUIR D.P.R. 917/1986, D.Lgs. 186/2025.

A chi si applica

Società Sportive Dilettantistiche di capitali (SSD a r.l.) e soci.

Azione richiesta

Rispettare il divieto di distribuzione degli utili o verificare la perdita dei regimi fiscali agevolati ex L. 289/2002.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Circolare 7/E del 7 agosto 2026: le società sportive dilettantistiche che distribuiscono utili perdono la decommercializzazione. Soglie, Irap e Iva.
- Impatto operativo:** La ripartizione parziale degli utili nelle SSD è consentita dalla riforma ma fa decadere dall'esenzione IRES e dai benefici della Legge 289/2002.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: valutare attentamente l'impatto fiscale globale prima di deliberare qualsiasi forma di distribuzione di proventi ai soci.

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo organico sulla riforma dello sport, sciogliendo una serie di nodi applicativi del D.Lgs. 36/2021. Il documento tocca da vicino le **società sportive dilettantistiche**: rapporto tra lucratività attenuata e decommercializzazione dei corrispettivi specifici, soglia dei 15.000 euro per il lavoro sportivo, rimborsi ai volontari, Irap, Iva, regime della L. 398/1991 e raccolte fondi. Il passaggio più oneroso è il primo: la Ssd che sceglie di distribuire una quota di utili perde le agevolazioni riservate agli enti che non perseguono scopo di lucro.

LUCRATIVITÀ ATTENUATA E DECOMMERCIALIZZAZIONE: IL NODO PRINCIPALE

Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o di cooperativa possono adottare in statuto le clausole di lucro attenuato consentite dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. Fin qui, nulla di nuovo. Il chiarimento sta nel passo successivo: per continuare a fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art. 148, terzo comma, del Tuir, lo statuto deve comunque contenere il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione richiesto dall'**art. 148, comma 8, del Tuir**. Le due discipline non si sovrappongono: quella tributaria è più rigorosa di quella civilistico-sportiva, e prevale ai fini del beneficio fiscale.

Chi esercita la facoltà di distribuzione, quindi, esce dal perimetro dell'art. 148 del Tuir. La conseguenza non si ferma alle imposte sui redditi: i corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati tornano rilevanti anche ai fini Iva, perché la decommercializzazione dell'art. 4, comma 4, del Dpr 633/1972 poggia sui medesimi requisiti statutori, che la circolare estende espressamente al comparto Iva.

Il punto merita una precisazione di calendario, spesso trascurata. Il passaggio delle attività degli enti associativi dall'esclusione Iva al nuovo regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021 è stato più volte rinviato, da ultimo al 1° gennaio 2036 dall'art. 6 del D.Lgs. 186/2025. Fino ad allora la disciplina applicabile resta quella dell'art. 4, comma 4, del Dpr 633/1972: è quindi ancora questa l'agevolazione che si perde distribuendo utili, e non un regime destinato a scomparire a breve.

CHE COSA CONSENTE DAVVERO LA LUCRATIVITÀ ATTENUATA

Vale la pena ricordare i confini della facoltà, perché sono più stretti di quanto il termine "lucratività" lasci intendere. L'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 permette di destinare una quota *inferiore* al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, al netto delle perdite degli esercizi precedenti, a due sole finalità: l'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo, oppure la distribuzione ai soci di dividendi

in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Sono i parametri classici del modello cooperativo. Tradotti in cifre, su un utile di 100.000 euro il tetto teorico è appena sotto i 50.000, ma il dividendo effettivamente erogabile dipende dal capitale versato: con un capitale di 50.000 euro e un rendimento dei buoni postali dell'ordine del 2%, il massimo distribuibile si aggira sui 2.250 euro. È una remunerazione del capitale, non una partecipazione all'utile. La facoltà, inoltre, riguarda solo le società: le associazioni sportive dilettantistiche restano soggette al divieto pieno.

LA LETTURA DELL'AGENZIA E IL SUO PUNTO DEBOLE

L'interpretazione è coerente con la lettera dell'art. 148 del Tuir, che ancora il beneficio alla previsione statutaria del divieto di distribuzione. Un collega che la pensasse diversamente, però, un argomento ce l'ha: la lucratività attenuata della riforma dello sport riprende un modello già collaudato per le cooperative a mutualità prevalente e per le imprese sociali, dove margini ridotti di distribuzione, ancorati a un tasso soglia, convivono con il divieto generale di scopo di lucro senza far cadere le agevolazioni. L'effetto pratico della lettura dell'Agenzia è che la facoltà riconosciuta dall'art. 8 resta sulla carta per quasi tutte le Ssd, perché il suo esercizio costa più di quanto renda. Un intervento di coordinamento normativo, su questo, sarebbe utile. Finché non arriva, la posizione dell'amministrazione è quella che determina il rischio di accertamento, ed è su quella che va tarata la scelta statutaria.

REGIME 398/1991, LA DETASSAZIONE RESTA PER TUTTI

Viene confermata, a favore di tutti gli enti sportivi che optano per il regime della L. 398/1991, comprese le società, la possibilità di fruire della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi. Il beneficio resta subordinato al doppio limite noto: non più di due eventi per periodo d'imposta e un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. Il regime, va notato, non è interessato dalla perdita di agevolazioni descritta all'inizio: l'opzione per la L. 398/1991 non dipende dalle clausole statutarie dell'art. 148 del Tuir.

VOCE	SOGLIA O LIMITE	EFFETTO PRATICO
Distribuzione di utili nelle Ssd (art. 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021)	Quota inferiore al 50% degli utili, con tetto Istat sul capitale e tetto dei buoni postali +2,5 punti sui dividendi	L'esercizio della facoltà fa perdere la decommercializzazione ex art. 148, comma 3, Tuir e l'esclusione Iva ex art. 4, comma 4, Dpr 633/1972
Lavoro sportivo dilettantistico	15.000 euro annui	Non imponibilità fino al plafond, a prescindere dal tipo di contratto, subordinato compreso
Rimborsi forfettari ai volontari	400 euro mensili	Concorrono alla soglia dei 15.000 euro; a soglia già superata sono imponibili per intero, con ritenuta ex art. 25 Dpr 600/1973
Base imponibile Irap (collaborazioni area dilettantismo)	85.000 euro annui	Esclusione estesa ai collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali
Regime L. 398/1991	51.645,69 euro, due eventi per periodo d'imposta	Detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi

CHE COSA FARE PRIMA DI TOCCARE LO STATUTO

Per gli amministratori il messaggio è netto: introdurre le clausole di lucratività attenuata è una scelta fiscale, non una modifica formale. Prima di deliberarla va fatto un conto di convenienza in due colonne. Da un lato il dividendo effettivamente distribuibile, che come si è visto è ancorato al capitale versato e raramente supera qualche migliaio di euro. Dall'altro l'Iva sui corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati e l'imposizione diretta degli stessi importi: per una realtà con 200.000 euro di quote e corrispettivi annui, il costo si misura in decine di migliaia di euro. Nella maggior parte dei casi il confronto si chiude prima di iniziare.

Chi ha già uno statuto con clausole di lucro attenuato ereditate dagli adeguamenti alla riforma, e continua a fruire della decommercializzazione, ha invece un problema da affrontare subito: la sola presenza della clausola, in assenza del divieto assoluto richiesto dall'art. 148, comma 8, del Tuir, è sufficiente secondo l'Agenzia a far venir meno il beneficio, a prescindere dalla distribuzione effettiva. La verifica statutaria, in questi casi, viene prima di ogni altra considerazione.

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/societa-sportive-dilettantistiche-e-distribuzione-di-utili/>

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva. Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave

Art. 3 D.P.R. 633/1972, Art. 36-bis D.L. 75/2023, D.Lgs. 36/2021.

A chi si applica

Società e associazioni sportive che effettuano cessioni di contratti di atleti o tesserati.

Azione richiesta

Applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22% sui corrispettivi di cessione contratto in assenza di esenzione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva.
- 💡 **Impatto operativo:** I corrispettivi percepiti per la cessione di contratti di atleti sono prestazioni di servizi assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: non trova applicazione il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni didattiche e sportive generiche.

Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la **circolare 7/E del 7 agosto 2026**, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

IL QUESITO POSTO ALL'AGENZIA

La domanda era se al compenso corrisposto a una ASD o SSD da parte di una società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in quanto prestazione «strettamente connessa con la pratica dello sport».

Il dubbio aveva un fondamento. La norma sull'esenzione è formulata in termini ampi e menziona espressamente gli enti sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. 36/2021: in assenza di prassi, l'operazione poteva essere ricondotta al perimetro dell'esenzione facendo leva sulla natura sportiva dell'oggetto ceduto.

I DUE PRESUPPOSTI DELL'ESENZIONE SPORTIVA

L'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 2023, esenta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro. La disposizione dà attuazione all'art. 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

I presupposti, ricorda la circolare, sono due e devono ricorrere congiuntamente: le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo di lucro e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. Nella cessione del contratto il primo presupposto può sussistere, il secondo no.

IL TEST COSTRUITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il perimetro dell'esenzione unionale è delimitato da due pronunce che governano la materia.

Con la sentenza del **10 dicembre 2020, causa C-488/18 (Golfclub Schloss Igling)**, la Corte di giustizia ha precisato che, nonostante il termine «talune» utilizzato per descrivere le prestazioni da esentare, un'interpretazione che obbligasse gli Stati membri a esentare «tutte» le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport estenderebbe

indebitamente la portata sostanziale dell'esenzione, in violazione del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni dell'art. 132. La stessa pronuncia qualifica la nozione di «organismi senza fini di lucro» come nozione autonoma del diritto dell'Unione, che presuppone organismi i quali, per tutta la loro esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astengano dal generare profitti per i propri membri.

Con la precedente sentenza del **16 ottobre 2008, causa C-253/07 (Canterbury Hockey Club)**, la Corte aveva stabilito che l'esenzione copre anche prestazioni fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, ma a tre condizioni: che le prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e **indispensabili al suo svolgimento**, che siano fornite da organismi senza scopo di lucro e che i **beneficiari effettivi** siano persone che esercitano lo sport.

PERCHÉ LA CESSIONE NON SUPERA IL TEST

Applicati questi criteri, la conclusione dell'Agenzia è che il contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da una ASD o SSD a una società che opera in ambito professionistico non può ritenersi strettamente connesso con lo svolgimento della pratica sportiva.

Il ragionamento si articola su tre snodi. La prestazione attiene all'aspetto **economico-finanziario** dell'acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell'atleta da parte della società professionistica, non alla pratica sportiva in sé. Non è funzionale né strettamente connessa a quella pratica, e tanto meno indispensabile al suo svolgimento. Infine, il beneficiario effettivo non è la persona che esercita lo sport, ma la società professionistica, che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà delle prestazioni sportive da questi rese.

Una diversa soluzione, osserva l'Agenzia, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 132 della direttiva IVA sia con l'art. 36-bis del D.L. 75/2023, poiché entrambe le disposizioni fanno espresso riferimento alle prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport.

LA QUALIFICAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPONIBILE

Esclusa l'esenzione, l'operazione resta una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972, che annovera fra le prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Si applica l'aliquota ordinaria del 22%. La disposizione confluirà nel testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026, le cui norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Un passaggio che il chiarimento dà per presupposto merita di essere esplicitato: perché l'IVA sia dovuta occorre che l'operazione sia riferibile all'esercizio di impresa del cedente. La qualificazione in termini economico-finanziari adottata

dalla circolare porta a considerare l'operazione come commerciale per natura quando la controparte è una società professionistica; è però su questo presupposto, e non solo sull'esenzione, che si gioca il regime dell'operazione, e l'ente cedente farà bene a documentare l'inquadramento adottato.

ELEMENTO DEL TEST UNIONALE	CESSIONE DEL CONTRATTO DELL'ATLETA A SOCIETÀ PROFESSIONISTICA
Prestazione resa da organismo senza fini di lucro	Può sussistere
Connessione stretta con la pratica dello sport	Assente: natura economico-finanziaria
Indispensabilità allo svolgimento dello sport	Assente
Beneficiario effettivo: chi pratica lo sport	Assente: beneficia la società professionistica
Esito	Prestazione di servizi imponibile, aliquota ordinaria

CHE COSA CAMBIA PER L'ENTE CEDENTE

Il corrispettivo costituisce provento di natura commerciale e va gestito come tale, con effetti che vanno oltre l'applicazione dell'aliquota.

Per gli enti che hanno optato per il regime della L. 398/1991 significa applicazione dell'imposta con la detrazione forfetaria propria del regime, determinazione del reddito con il coefficiente di redditività previsto e, soprattutto, rilevanza dell'importo ai fini del plafond annuo dei proventi commerciali da cui dipende la permanenza nel regime: un singolo trasferimento di rilievo può fare superare la soglia, con effetti sull'esercizio in corso da valutare prima della firma, non dopo.

Per gli enti che operano prevalentemente in ambito istituzionale, la cessione impone di presidiare la posizione IVA e i relativi adempimenti. Va evitata una confusione favorita dall'omonimia: la dispensa da fatturazione e registrazione è quella dell'art. 36-bis del DPR 633/1972, che la circolare ammette per le prestazioni sportive esenti previa comunicazione all'ufficio competente, ed è cosa diversa dall'esenzione dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023. Poiché la cessione del contratto non è esente, resta comunque fuori dal perimetro della dispensa e va fatturata secondo le regole ordinarie.

QUELLO CHE LA CIRCOLARE NON DICE

Il chiarimento riguarda il rapporto con la società professionistica. Due fattispecie frequenti restano fuori, e su entrambe conviene muoversi con prudenza anziché estendere per analogia le conclusioni della 7/E.

La prima è la **cessione fra due enti dilettantistici**. Qui non si parte da un vuoto: con la circolare 18/E del 1° agosto 2018 l'Agenzia aveva ricondotto le cessioni di atleti fra enti dilettantistici appartenenti alla medesima federazione, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, al regime di decommercializzazione dell'art. 148, comma 3, del

TUIR, riservando il regime ordinario ai trasferimenti di natura meramente speculativa, come nel caso del diritto acquistato e subito rivenduto senza che l'atleta abbia praticato attività per l'ente. Ai fini IVA la corrispondente esclusione opera nei limiti previsti dall'art. 4 del decreto IVA. La 7/E non torna su quel precedente né lo richiama: trattare come imponibile ogni cessione fra dilettanti, solo perché la circolare ha escluso l'esenzione nel rapporto con il professionismo, sarebbe una estensione non autorizzata dal testo. La verifica va fatta caso per caso sulla natura, istituzionale o speculativa, del trasferimento.

La seconda riguarda il **premio di addestramento e formazione tecnica** e le indennità di formazione, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto: non sono corrispettivo di un trasferimento negoziale, ma ristoro dell'attività formativa svolta sul giovane atleta. Anche qui

l'assimilazione automatica alle conclusioni della circolare non è sostenibile, e in presenza di importi significativi l'interpello resta la via più sicura. È il terreno su cui è ragionevole attendersi i primi chiarimenti successivi.

LE TRE VERIFICHE PRIMA DELLA FIRMA

Sul piano operativo il chiarimento si traduce in tre controlli. Primo: identificare la natura della controparte, perché il trattamento descritto dalla 7/E presuppone una società che opera in ambito professionistico. Secondo: qualificare l'operazione in capo al cedente, distinguendo la cessione riconducibile all'attività istituzionale da quella di natura commerciale o speculativa. Terzo: misurare l'effetto del corrispettivo sui plafond e sui regimi opzionali dell'ente, prima che la cessione sia perfezionata.

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/cessione-del-contratto-dell-atleta/>

Credito d'imposta gasolio autotrasporto: proroga ad agosto e decreto attuativo

Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto arriva ad agosto 2026 con plafond a 364,1 milioni: requisiti, calcolo, domanda su piattaforma Dogane e F24. Il credito d'imposta per l'autotrasporto legato al caro gasolio arriva ora fino ad agosto 2026, dopo una sequenza di proroghe che ha allungato il periodo agevolato e aumentato le risorse stanziare. Con il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, il plafond complessivo sale a 364,1 milioni di euro, condiviso tra le imprese di trasporto merci e quelle di trasporto persone (noleggio autobus con conducente, trasporto pubblico locale, autoservizi interregionali), categoria ammessa al beneficio già dal decreto-legge n. 63/2026 di fine aprile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave

D.L. 144/2026, Art. 24-ter D.Lgs. 504/1995, D.M. 11/08/2026.

A chi si applica

Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi e operatori della logistica.

Azione richiesta

Presentare l'istanza telematica sul portale dell'Agenzia delle Dogane per compensare il credito d'imposta in F24.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto arriva ad agosto 2026 con plafond a 364,1 milioni: requisiti, calcolo, domanda su piattaforma Dogane e F24.
- Impatto operativo:** Il contributo spetta sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 per i consumi di carburante ammissibili.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: monitorare attentamente la finestra temporale per l'invio telematico dell'istanza per non incorrere nella decadenza dal beneficio.

Il credito d'imposta per l'autotrasporto legato al caro gasolio arriva ora fino ad agosto 2026, dopo una sequenza di proroghe che ha allungato il periodo agevolato e aumentato le risorse stanziare. Con il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, il plafond complessivo sale a 364,1 milioni di euro, condiviso tra le imprese di trasporto merci e quelle di trasporto persone (noleggio autobus con conducente, trasporto pubblico locale, autoservizi interregionali), categoria ammessa al beneficio già dal decreto-legge n. 63/2026 di fine aprile. Per l'autotrasporto merci, il decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato il 21 luglio 2026, ha reso operativa la procedura: la domanda si presenta con SPID o CIE del legale rappresentante su una piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, caricando i dati delle fatture di acquisto. Le imprese di trasporto persone attendono invece ancora un decreto attuativo specifico. Il credito riconosciuto potrà essere usato in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza i consueti limiti annuali alle compensazioni. Questo articolo ripercorre l'intera misura, dalle origini alle regole operative più recenti, spiegando chi può accedere al bonus, come si calcola l'importo spettante e quali documenti servono per non trovarsi impreparati quando la piattaforma sarà pienamente attiva.

IL BONUS GASOLIO SI ALLUNGA FINO AD AGOSTO: LA CRONOLOGIA DELLE PROROGHE

La misura nasce con l'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, il cosiddetto decreto Carburanti, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. L'obiettivo era compensare, almeno in parte, l'aumento eccezionale del prezzo del gasolio per le imprese di autotrasporto merci, riconoscendo un credito d'imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta rispetto ai prezzi di febbraio 2026. Il testo originario copriva gli acquisti di marzo, aprile e maggio, riservato al solo trasporto di merci.

Da quel momento la misura è stata prorogata ed estesa più volte, sempre per far fronte al perdurare dei prezzi elevati del gasolio. Il decreto-legge n. 89/2026 (decreto Carburanti-quater) ha esteso il beneficio agli acquisti di giugno. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (decreto Prezzi petroliferi, noto anche come Caro Petrolio-ter), convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2026, ha allargato per la prima volta il perimetro dei beneficiari anche al trasporto di persone e ha confermato per il 2026 uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro, condiviso tra le due categorie di trasporto. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, ha aggiunto il mese di luglio tra i periodi agevolati e portato il plafond complessivo da 300 a 322 milioni di euro. Da ultimo, il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, ha incluso anche gli acquisti di agosto e ha aumentato

ulteriormente le risorse di 42,1 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo a 364,1 milioni, condiviso tra trasporto merci, trasporto persone e noleggio autobus con conducente. Il periodo agevolato copre quindi, ad oggi, l'intero arco da marzo ad agosto 2026, per entrambe le categorie di beneficiari.

Va precisato che il decreto-legge n. 139/2026, come ogni decreto-legge, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia fin dall'origine: la conversione è attesa entro inizio ottobre 2026. Le imprese possono comunque fare affidamento sulle regole attuali, ma è opportuno seguire l'iter parlamentare nel caso emergano modifiche in sede di conversione. Lo stesso decreto-legge n. 139/2026 ha introdotto, in parallelo e come misura distinta, una riduzione dell'accisa sul gasolio di 14 centesimi al litro per il periodo dal 7 al 24 agosto 2026: si tratta di un taglio applicato direttamente al prezzo alla pompa, che non va confuso con il credito d'imposta descritto in questo articolo, riservato alle sole imprese di trasporto.

CHI PUÒ ACCEDERE AL CREDITO: TRASPORTO MERCI E, DA POCO, ANCHE PERSONE

Il beneficio originario riguarda le imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l'attività di trasporto merci su strada rientrando nell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1995 (il Testo unico delle accise). In pratica possono accedervi le persone fisiche o giuridiche iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e chi è munito di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritto nell'apposito elenco, purché utilizzino veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Rientrano anche le imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea, se in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Una novità importante, introdotta dall'articolo 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, riguarda il trasporto di persone. Possono infatti beneficiare del credito anche le imprese che esercitano il noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003, a condizione che utilizzino veicoli di categoria ambientale Euro V o Euro VI, oltre agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali che gestiscono il trasporto pubblico locale secondo il decreto legislativo n. 422/1997, alle imprese che esercitano autoservizi interregionali di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 285/2005 e agli autoservizi regionali, locali o regolari in ambito comunitario disciplinati dal regolamento UE n. 1073/2009. Le proroghe successive, che hanno esteso il periodo agevolato a luglio e ad agosto e ampliato lo stanziamento fino a 364,1 milioni di euro, si applicano al plafond complessivo condiviso da entrambe le categorie di beneficiari.

Restano escluse dal beneficio le imprese che si trovavano già in difficoltà finanziaria, secondo la definizione del regolamento UE n. 651/2014, nel periodo precedente il 28 febbraio 2026. Fanno eccezione le micro e piccole imprese, per le quali la Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 ammette una deroga: possono comunque beneficiare del credito, a condizione di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza secondo il diritto nazionale e di non aver ricevuto aiuti pubblici per il salvataggio o la ristrutturazione.

COME SI CALCOLA L'IMPORTO: IL TETTO DEL 70% SULLA MAGGIORE SPESA

Il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi agevolati, cioè marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, rispetto al prezzo di riferimento di febbraio 2026. Il confronto si basa sui prezzi medi mensili rilevati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), non sui prezzi effettivamente pagati dalla singola impresa: significa che il calcolo utilizza un dato oggettivo e uniforme per tutte le imprese, moltiplicato per i litri di gasolio effettivamente acquistati, come risultano dalle fatture di acquisto del periodo agevolato.

La misura massima riconoscibile è pari al 70% della maggiore spesa così determinata. Va però tenuto presente che l'agevolazione opera entro il limite complessivo dello stanziamento pubblico, oggi fissato a 364,1 milioni di euro: se le domande ammissibili superano questa soglia, il credito riconosciuto a ciascuna impresa viene ridotto in proporzione, secondo un meccanismo di riparto che il MIT applica dopo aver raccolto tutte le istanze. Le imprese non conoscono quindi in anticipo l'importo definitivo che riceveranno, ma solo il tetto massimo teorico calcolabile sulla base della propria maggiore spesa.

ELEMENTO	DETTAGLIO AGGIORNATO AD AGOSTO 2026
Periodo agevolato	Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2026
Plafond complessivo	364,1 milioni di euro (300 iniziali, poi 322, poi 364,1)
Percentuale massima	70% della maggiore spesa rispetto a febbraio 2026
Beneficiari	Autotrasporto merci (veicoli $\geq 7,5$ t) e, dall'estate 2026, trasporto persone (noleggio autobus Euro V/VI, TPL, autoservizi)
Prezzo di riferimento	Media MASE di febbraio 2026
Canale di domanda	Piattaforma Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accesso SPID/CIE
Termine per l'utilizzo del credito	31 dicembre 2026

IL DECRETO ATTUATIVO DEL MIT: COME E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

Le regole operative per accedere al credito sono state definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 23 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026. Il decreto riguarda in particolare le imprese di autotrasporto merci e individua i soggetti beneficiari, i criteri per determinare il contributo spettante, la procedura per presentare la domanda e le modalità di utilizzo del credito una volta riconosciuto.

In base a quanto chiarito dal Ministero, l'accesso alla piattaforma avviene con SPID o CIE del legale rappresentante dell'impresa. Il richiedente deve caricare un file con l'elenco delle fatture di acquisto di gasolio relative al periodo agevolato, indicando per ciascuna il riferimento allo SDI (il Sistema di Interscambio attraverso cui transita la fattura elettronica), l'importo al netto dell'IVA e la quota di carburante per cui si chiede il rimborso. Occorre inoltre indicare i veicoli per cui il gasolio è stato acquistato, con targa e caratteristiche tecniche, in modo che l'amministrazione possa verificare il rispetto dei requisiti di massa e, per il trasporto persone, di categoria ambientale.

È quindi opportuno, anche in attesa che la piattaforma sia pienamente operativa per tutti i mesi agevolati, predisporre fin da ora un prospetto riepilogativo per ciascun mese, con numero e data di ogni fattura, fornitore, litri acquistati, imponibile, targhe dei veicoli interessati e titolo di disponibilità del mezzo (proprietà, leasing, locazione o comodato). La classe ambientale del veicolo si verifica sulla carta di circolazione oppure tramite il Portale dell'Automobilista. Per gli acquisti effettuati con carte carburante, servono anche i report analitici forniti dal gestore, perché la fattura riepilogativa mensile spesso non permette di isolare i litri riferibili a ogni singolo veicolo. Quando la stessa fattura comprende gasolio per veicoli ammessi al beneficio e per altri mezzi o impianti, è necessario un criterio di separazione documentabile, da conservare insieme al resto della pratica.

Completata l'istruttoria sulle domande presentate, il MIT individua con uno o più decreti le imprese ammesse e l'importo del contributo riconosciuto a ciascuna, tenendo conto dell'eventuale riparto proporzionale legato al limite di spesa. Il Ministero cura inoltre gli adempimenti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, in base all'articolo 52 della legge n. 234/2012, e trasmette infine all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuna.

Va precisato che il decreto del 23 maggio 2026 appena descritto riguarda, nel testo stesso del provvedimento, le sole imprese di autotrasporto merci su strada. Per il trasporto di persone, introdotto dal decreto-legge n. 63/2026, le modalità attuative (verifica dei requisiti, procedura di domanda, criteri di riparto) sono affidate a un decreto distinto, da adottare a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le imprese di trasporto persone interessate al bonus devono

quindi monitorare la pubblicazione di questo secondo decreto prima di poter accedere alla piattaforma con le stesse modalità già operative per l'autotrasporto merci.

L'UTILIZZO DEL CREDITO: COMPENSAZIONE IN F24 SENZA I LIMITI ORDINARI

Una volta ricevuta la comunicazione dell'importo riconosciuto, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIT e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non basta quindi aver presentato la domanda: prima di predisporre l'F24 occorre verificare l'avvenuta concessione, l'importo effettivamente riconosciuto e l'istituzione del relativo codice tributo, per evitare lo scarto del modello.

Una caratteristica che rende il credito particolarmente utile dal punto di vista finanziario è che non si applicano i consueti limiti alle compensazioni: né il tetto di 2 milioni di euro annui previsto in via generale dall'articolo 34 della legge n. 388/2000, né il limite di 250.000 euro annui riservato ai crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, stabilito dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Le imprese con crediti fiscali già consistenti, che spesso si scontrano proprio con questi limiti, possono quindi utilizzare il bonus gasolio senza doverli sommare al resto del proprio plafond di compensazione ordinario.

EFFETTI FISCALI: IRRILEVANZA DEL CREDITO, CUMULO E RISPETTO DELLE REGOLE UE

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, quindi non rileva ai fini IRPEF o IRES, e non rileva nemmeno ai fini IRAP. È inoltre irrilevante ai fini del calcolo della quota di interessi passivi e delle spese generali deducibili secondo gli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi: un aspetto tecnico ma concreto, perché evita che il beneficio produca effetti indiretti sfavorevoli su altre voci della dichiarazione.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, cioè all'acquisto di gasolio nello stesso periodo, a condizione che il cumulo complessivo, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo effettivamente sostenuto dall'impresa. In altre parole, la somma di tutti i benefici ottenuti sulla stessa spesa non può mai superare la spesa stessa. L'intera misura opera comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con gli adempimenti informativi verso la Commissione europea a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CHE COSA CAMBIA RISPETTO ALLA VERSIONE DI LUGLIO DELLA MISURA

Rispetto all'assetto della norma fissato dal decreto-legge n. 133/2026 di fine luglio, che fermava il periodo agevolato a

luglio con un plafond di 322 milioni di euro, le novità di agosto riguardano soprattutto due aspetti. Il periodo agevolato si allunga di un ulteriore mese, arrivando ad agosto 2026: chi ha già raccolto la documentazione per marzo-luglio deve semplicemente aggiungere le fatture del mese di agosto, senza modificare l'impostazione del fascicolo. Le risorse stanziare salgono inoltre di 42,1 milioni di euro, per un plafond complessivo di 364,1 milioni, condiviso tra autotrasporto merci e trasporto persone: un incremento che riduce, almeno in parte, il rischio di un riparto proporzionale troppo penalizzante in caso di domande superiori ai fondi disponibili. L'apertura al trasporto di persone, va ricordato, non è una novità di agosto ma risale al decreto-legge n. 63/2026 di fine aprile: quello che cambia ora è che anche questa categoria di beneficiari rientra nel periodo agevolato esteso e nel plafond ampliato.

Nel frattempo, con la pubblicazione del decreto attuativo del MIT per l'autotrasporto merci, sono diventate operative le regole procedurali che a luglio erano ancora in attesa di completamento: oggi si sa con certezza che l'accesso avviene tramite SPID o CIE su piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e quali dati specifici occorre caricare per ogni fattura. Le imprese di autotrasporto merci possono quindi passare dalla fase di semplice raccolta documentale a

quella di effettiva predisposizione della domanda. Le imprese di trasporto persone restano invece in attesa del proprio decreto attuativo specifico, non ancora pubblicato alla data di questo articolo. Va infine tenuto presente che l'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 139/2026 potrebbe ancora introdurre correzioni di dettaglio nei prossimi mesi.

ITER PROCEDURALE: CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRASPORTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 RACCOLTA FATTURE ELETTRONICHE**
Acquisizione e quadratura di tutte le fatture elettroniche di acquisto gasolio con indicazione delle targhe dei mezzi pesanti (Euro 5 o superiore).
- 2 COMPILAZIONE FILE TELEMATICO**
Predisposizione del file di istanza con il software ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 3 TRASMISSIONE & RICEVUTA**
Invio dell'istanza tramite credenziali SPID/CIE sul portale ADM entro la finestra temporale perentoria stabilita.
- 4 COMPENSAZIONE IN MODELLO F24**
Utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale in F24 decorsi 60 giorni dalla trasmissione senza rilievi.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/credito-imposta-gasolio-autotrasporto-proroga-agosto-decreto-attuativo/>

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il correttivo Omnibus premia chi rinnova con rate senza interessi e ravvedimento speciale sul 2020-2023. Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus. Il testo dedica al concordato preventivo biennale il suo capitolo più corposo e costruisce un pacchetto di premi per chi decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027: rate senza interessi, ravvedimento speciale allargato al quadriennio 2020-2023, soglie più alte per il visto di conformità.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Concordato preventivo biennale.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Concordato preventivo biennale 2026-2027: il correttivo Omnibus premierebbe chi rinnova con rate senza interessi e ravvedimento speciale sul 2020-2023.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus. Il testo dedica al concordato preventivo biennale il suo capitolo più corposo e costruisce un pacchetto di premi per chi decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027: rate senza interessi, ravvedimento speciale allargato al quadriennio 2020-2023, soglie più alte per il visto di conformità. La platea di riferimento sono le circa 461 mila partite Iva soggette agli Isa che avevano già scelto lo strumento nel primo biennio, il 2024-2025.

IL PUNTO DI PARTENZA: COSA È GIÀ LEGGE E COSA NO

Prima di ragionare sui vantaggi conviene separare i due piani, perché non hanno lo stesso peso.

È già diritto vigente il nuovo calendario. Il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha spostato al 31 ottobre 2026 il termine per accettare la proposta relativa al biennio 2026-2027, allineandolo alla scadenza dichiarativa; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il riferimento è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Il 31 ottobre 2026 cade di sabato: in applicazione della regola generale sugli adempimenti che scadono di sabato o in giorno festivo il termine dovrebbe slittare al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 novembre, ma è prudente non costruire la pianificazione dello studio su quei due giorni.

RATE SENZA INTERESSI E ACCERTAMENTO PIÙ CORTO

Per chi rinnova il concordato preventivo biennale, il correttivo prevede tre vantaggi principali:

- versamento rateale, senza interessi, delle somme dovute a saldo e in acconto;
- riduzione di due anni dei termini entro cui l'Agenzia delle entrate può notificare gli avvisi di accertamento;
- semplificazioni sui rimborsi e sulle compensazioni dei crediti fiscali, di cui si dice più avanti.

La logica è quella del premio alla continuità: chi ha già sperimentato lo strumento nel primo biennio e lo conferma ottiene un trattamento migliore di chi entra adesso. Va detto che il primo dei tre vantaggi pesa quanto è alto il debito da rateizzare, mentre il secondo produce effetti che si apprezzano solo a distanza di anni: nel confronto con il costo del reddito concordato non sono voci che si equivalgono.

RAVVEDIMENTO SPECIALE: IL CONTO SI ALLARGA AL 2020-2023

È la novità più rilevante. Nella versione iniziale del provvedimento la sanatoria copriva il solo periodo d'imposta 2023; nel testo approvato in via definitiva arriverebbe invece a comprendere l'intero quadriennio 2020-2023, e resterebbe riservata ai soggetti Isa che rinnovano il concordato dopo aver aderito al primo ciclo 2024-2025.

Il meccanismo è quello già sperimentato con il ravvedimento collegato al primo biennio. La base imponibile non è il reddito dichiarato, ma un suo incremento figurativo, tanto più alto quanto più basso è il punteggio Isa (dal 5 per cento per il punteggio massimo fino al 50 per cento per i punteggi più bassi). Su quella base si applica un'imposta sostitutiva, anch'essa graduata sull'affidabilità.

PUNTEGGIO ISA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
punteggi elevati	10%
tra 6 e 8	12%
inferiore a 6	15%

Sulla soglia esatta che dà diritto all'aliquota del 10 per cento le prime ricostruzioni non concordano (il ravvedimento collegato al primo biennio la fissava a 8): è un dato da leggere sul testo pubblicato in Gazzetta prima di consegnare un preventivo al cliente. Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dagli effetti della pandemia, l'imposta sostitutiva sarebbe ridotta del 30 per cento. Resta fermo un versamento minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità, riferito alle imposte sui redditi e alle relative addizionali; il versamento sarebbe frazionabile in rate mensili.

Due avvertenze che cambiano il conto. La prima: la sanatoria opera sulle imposte sui redditi, sulle addizionali e sull'Irap, mentre l'Iva ne resta fuori, per cui una posizione con criticità sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto non si chiude qui. La seconda: nella versione collegata al primo biennio l'esercizio dell'opzione comportava un allungamento dei termini di accertamento sulle annualità interessate, e le prime letture del correttivo indicano un effetto analogo; è un punto da verificare sul testo definitivo, perché convive male con la riduzione di due anni promessa a chi rinnova.

UN ESEMPIO DI CALCOLO

Una professionista con punteggio Isa pari a 7 valuta di sanare il 2022 e il 2021.

Per il 2022 l'incremento figurativo del reddito, parametrato al punteggio, è di 8.000 euro. L'imposta sostitutiva al 12 per cento sarebbe di 960 euro, sotto il minimo di legge: il versamento dovuto per quell'annualità sarebbe quindi di 1.000 euro.

Per il 2021 l'incremento figurativo è di 20.000 euro: l'imposta sostitutiva sarebbe di 2.400 euro, ridotta del 30 per cento in quanto annualità pandemica, quindi 1.680 euro effettivamente dovuti. Il totale delle due annualità si ferma a 2.680 euro.

Attenzione al caso limite: quando la riduzione del 30 per cento porta l'imposta di un'annualità sotto i 1.000 euro, l'ordine di applicazione fra sconto pandemico e minimo di legge determina qualche centinaio di euro di differenza. Finché non ci sono istruzioni operative, la prudenza suggerisce di preventivare il minimo pieno.

VISTO DI CONFORMITÀ, SOGLIE PIÙ ALTE PER I CREDITI

Per chi rinnova il concordato salero anche le soglie entro cui si possono compensare i crediti fiscali senza richiedere il visto di conformità: da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva e da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap. Per uno studio che gestisce compensazioni ricorrenti è, in termini di adempimenti risparmiati, uno dei vantaggi più concreti del pacchetto.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CHI ADERISCE LA PRIMA VOLTA

Il correttivo interverrebbe anche su chi entra nel concordato adesso, consentendo di correggere errori od omissioni che hanno inciso sui dati utilizzati per costruire la proposta, con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. La correzione comporterebbe la rideterminazione sia del reddito concordato sia del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, così che un'imprecisione nei dati trasmessi non pregiudichi l'accesso allo strumento.

MENO CAUSE DI ESCLUSIONE, PIÙ FLESSIBILITÀ SUI SOCI

Verrebbe eliminato il requisito dell'assenza di debiti erariali e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione. La modifica interessa in modo diretto i contribuenti che si sono visti decadere da una rottamazione o da un piano di rateazione riferito a debiti anteriori all'ingresso nel concordato: fino a oggi quella decadenza poteva chiudere la porta al regime.

cambia anche la disciplina dell'ingresso di nuovi soci o associati in società e associazioni professionali: se il soggetto entrante ha conseguito nell'anno precedente un reddito non superiore a 35.000 euro, il suo ingresso non farebbe scattare né l'esclusione né la cessazione dal concordato. È la risposta a un problema pratico che ha bloccato più di un passaggio generazionale negli studi associati.

PAGAMENTI ELETTRONICI E CORRISPETTIVI: TOLLERANZA DEL 5%

Fuori dal capitolo concordato, il decreto Omnibus introduce una soglia di tolleranza del 5 per cento nell'applicazione delle sanzioni collegate ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi, per evitare penalità sproporzionate a fronte di scostamenti di lieve entità.

COSA FARE DA QUI AL 31 OTTOBRE

Il calendario impone una sequenza precisa. Entro agosto e settembre va costruito il confronto fra la proposta di concordato preventivo biennale per il 2026-2027 e il reddito atteso, tenendo conto dei nuovi tetti agli incrementi introdotti dal decreto fiscale per i punteggi Isa più bassi. In parallelo si quantifica il costo del ravvedimento sulle annualità 2020-2023 ancora accertabili, per ciascun cliente potenzialmente

interessato, così da avere il numero pronto quando il testo sarà pubblicato. La firma sul rinnovo, infine, va data solo dopo aver letto in Gazzetta il contenuto effettivo del correttivo: le convenienze descritte qui sopra, oggi, sono ancora annunci.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 SIMULAZIONE & DATI ISA

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2 CONFRONTO CON TREND REALI

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/concordato-preventivo-biennale-2026-2027-benefici-chi-rinnova/>

Concordato preventivo biennale: ravvedimento speciale e correzione errori

Correttivo Omnibus: ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale e nuove regole per correggere gli errori della proposta. Il decreto legislativo correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, interviene sul concordato preventivo biennale su due fronti: consente di correggere spontaneamente gli errori commessi nella dichiarazione usata per costruire la proposta, riducendo il rischio di decadenza, e riapre un ravvedimento speciale esteso alle annualità dal 2020 al 2023, riservato a chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Concordato preventivo biennale.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Correttivo Omnibus: ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale e nuove regole per correggere gli errori della proposta.
- Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il decreto legislativo correttivo cosiddetto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, interviene sul concordato preventivo biennale su due fronti: consente di correggere spontaneamente gli errori commessi nella dichiarazione usata per costruire la proposta, riducendo il rischio di decadenza, e riapre un ravvedimento speciale esteso alle annualità dal 2020 al 2023, riservato a chi rinnova l'adesione per il biennio 2026-2027.

PREMESSA

FINE DELL'IMMODIFICABILITÀ DEL CONCORDATO

Fino a oggi il sistema non prevede la possibilità di intervenire per correggere gli errori commessi nell'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), qualunque ne sia l'origine. Accettata la proposta, quella resta. E alla correttezza dei dati usati per determinare il reddito concordato sono collegate alcune delle cause di decadenza disciplinate dall'articolo 22 del Dlgs 13/2024.

Il correttivo riscrive gli articoli 19 e 22 del Dlgs 13/2024 e supera la regola dell'immodificabilità. Il punto vale la pena sottolinearlo perché è quello di maggiore impatto pratico: la facoltà di correggere non sarebbe riservata a chi rinnova, ma aperta a tutti i soggetti che hanno aderito al concordato, mentre il ravvedimento speciale sugli anni pregressi resterebbe appannaggio dei soli rinnovi.

COME FUNZIONEREBBE LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

La nuova disposizione inserita nell'articolo 19 consente al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi e altri dati indicati in dichiarazione o comunicati ai fini della proposta di concordato. La sanzione prevista dall'articolo 8 del Dlgs 471/1997 sarebbe definibile con il ravvedimento operoso, secondo l'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Il reddito, o il valore della produzione netta, concordato verrebbe rideterminato sulla base dei dati modificati o integrati.

La logica è lineare. Se la dichiarazione di base per la costruzione del Cpb è sbagliata, e di conseguenza si è aderito a una proposta costruita su numeri non corretti, il problema si può risolvere: si accede spontaneamente al ravvedimento operoso, si corregge la dichiarazione e si ricalcola il concordato. Il nuovo calcolo è quello che fa fede.

Attenzione a un dettaglio operativo che pesa sulla parcella e sui tempi: se l'errore emerge quando il Cpb è già in corso, la dichiarazione da ravvedere non è soltanto quella di base usata per costruire la proposta. Vanno corrette anche quella, o quelle, dei periodi in cui il concordato calcolato sui dati sbagliati è già stato applicato.

DECADENZA: RESTA LA SOGLIA DEL 30%

L'articolo 22 del Dlgs 13/2024 regola le cause di decadenza dal Cpb, che nella maggior parte dei casi scattano a fronte di violazioni fiscali commesse da chi ha aderito. Anche questo articolo verrebbe riscritto.

Nell'impianto attuale la correzione spontanea della dichiarazione di base è essa stessa un problema: quando dalla modifica o integrazione deriva una quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta diversa da quella su cui si è formata la proposta, si apre una causa di decadenza. Il contribuente che si autodenuncia, in pratica, rischia di perdere comunque il concordato.

Con la riscrittura la decadenza sarebbe agganciata a una soglia quantitativa: gli errori o le omissioni nei dati comunicati rilevano quando determinano un reddito, o un valore della produzione netta, superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato. Sotto quella soglia, la correzione produce solo la rideterminazione del concordato e il pagamento del dovuto.

Qui serve prudenza, ed è il punto su cui conviene non correre. La soglia del 30% va calcolata sul reddito concordato ante integrazione, e va verificata anche quando la correzione è spontanea: dalle prime letture del provvedimento non emerge una franchigia generalizzata per chi si ravvede, ma una soglia che vale in entrambe le direzioni. Prima di presentare un'integrativa su un Cpb in corso, quindi, il calcolo dello scostamento va fatto a monte: se il ricalcolo supera il 30%, la correzione può restare doverosa, ma non salva il concordato, e occorre dirlo al cliente prima e non dopo.

Il tema non è solo di imposta corrente. La decadenza dal Cpb travolge anche l'eventuale ravvedimento speciale già utilizzato per gli anni pregressi, che perde efficacia: chi ha investito su una sanatoria collegata al concordato ha un interesse quantificabile a tenerlo in piedi.

TORNA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE, MA SOLO PER CHI RINNOVA

Il correttivo introduce un ravvedimento speciale per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti Isa che, avendo aderito al concordato per il primo biennio, rinnovano l'adesione per il 2026-2027. Non è una sanatoria aperta a tutti, ma un incentivo mirato a chi conferma lo strumento.

MISURA	CONTENUTO
Ravvedimento speciale	Periodi d'imposta dal 2020 al 2023, solo per chi rinnova il Cpb per il 2026-2027
Correzione degli errori	Aperta a tutti gli aderenti al Cpb, non solo a chi rinnova
Agevolazione annualità Covid	Riduzione del 30% dell'imposta sostitutiva per il 2020 e il 2021
Versamento minimo	1.000 euro per ciascuna annualità regolarizzata, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
Rateazione	Nessun interesse sui pagamenti rateali collegati al rinnovo per il 2026-2027
Termini di accertamento	Riduzione di due anni per i periodi concordati; proroga per le annualità sanate; slittamento al 31 dicembre 2027 dei termini in scadenza al 31 dicembre 2026
Decorrenza	Dal biennio 2026-2027, previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

COME SI CALCOLEREBBE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per ciascuna annualità che si intende sanare, la base imponibile è la differenza tra il reddito già dichiarato in quell'anno e un valore incrementato in funzione del punteggio Isa conseguito nello stesso periodo. In concreto, la base coincide con l'incremento forfettario. Le percentuali sono scaglionate così: 5% con Isa pari a 10; 10% con Isa tra 8 e 10; 20% con Isa tra 6 e 8; 30% con Isa tra 4 e 6; 40% con Isa tra 3 e 4; 50% con Isa inferiore a 3.

Sulla base così ottenuta si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ires con aliquota variabile: 10% per punteggio Isa pari o superiore a 8, 12% per punteggio tra 6 e 8, 15% per punteggio inferiore a 6. Ai fini Irap l'aliquota è fissa al 3,9%. Il versamento non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità regolarizzata, con riferimento alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

Un esempio. Un artigiano con partita Iva, punteggio Isa pari a 7 sia nel 2021 sia nel 2023, rinnova il Cpb per il 2026-2027 e decide di sanare entrambe le annualità.

Per il 2023 il reddito dichiarato è 60.000 euro. L'incremento forfettario del 20% porta la base imponibile a 12.000 euro; l'imposta sostitutiva al 12% è pari a 1.440 euro, importo superiore al minimo, quindi dovuto per intero.

Per il 2021, anno Covid, il reddito dichiarato è 30.000 euro. La base imponibile forfettaria è 6.000 euro, l'imposta al 12% sarebbe 720 euro, ridotta del 30% a 504 euro. Scatta però il versamento minimo: si pagano 1.000 euro. Totale per le due annualità: 2.440 euro ai fini delle imposte sui redditi, cui si aggiunge l'imposta sostitutiva Irap al 3,9%, da calcolare a parte su ciascun anno per i soggetti che vi sono tenuti.

Due avvertenze di calcolo che in studio fanno la differenza. La percentuale di incremento e l'aliquota dipendono dal punteggio Isa di ciascun anno, non da quello dell'ultimo periodo: su quattro annualità le combinazioni possono essere quattro diverse. E il minimo di 1.000 euro rende antieconomica la sanatoria delle annualità con redditi bassi o

con punteggi alti, dove l'imposta teorica resta ampiamente sotto la soglia: la scelta di quali anni definire va fatta anno per anno, non in blocco.

TEMPI DI VERSAMENTO E CAUSE OSTATIVE

Il ravvedimento speciale non sarebbe ammesso in presenza di processi verbali di constatazione o di atti di accertamento già notificati per le annualità interessate. È una finestra che si chiude con la prima attività di controllo formalizzata, e questo suggerisce di verificare per tempo la posizione dei clienti che hanno controlli in corso.

Il versamento sarebbe collocato nel 2027, in unica soluzione oppure in forma rateale, con la previsione di non applicazione degli interessi sulle rate per chi rinnova. La data esatta di apertura e chiusura della finestra e il numero massimo di rate sono i dati che più di ogni altro vanno letti sul testo pubblicato in Gazzetta: sono cambiati nelle versioni successive dello schema e non è prudente pianificare la liquidità del cliente su un numero non ancora definitivo.

Sul piano degli effetti, il perfezionamento della procedura inibirebbe, per le annualità sanate, le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo fondate sull'articolo 39 del Dpr 600/1973, secondo lo schema già sperimentato con il ravvedimento speciale collegato al primo biennio di concordato. A fronte di questo scudo, i termini di decadenza per l'accertamento delle annualità definite verrebbero prorogati: è il prezzo della sanatoria, e va messo nel conto quando si valuta la convenienza.

GLI ALTRI VANTAGGI PER CHI RINNOVA

Chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027 otterrebbe benefici premiali ampliati rispetto a quelli ordinari collegati agli Isa: la soglia per l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione dei crediti sale a 100.000 euro annui per l'Iva e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l'Irap; l'esonero dal visto o dalla garanzia varrebbe anche per i rimborsi Iva entro le stesse soglie; i termini di decadenza per l'accertamento sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo si ridurrebbero di due anni.

Per tutti i soggetti Isa che rinnovano l'adesione, inoltre, i termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2026 slitterebbero di un anno, al 31 dicembre 2027, a prescindere

dall'adesione o meno al ravvedimento speciale. È una proroga che agisce in senso opposto alla riduzione biennale sui periodi concordati e che, nel bilancio complessivo, va calcolata sul singolo cliente e non data per favorevole a priori.

Sul fronte della compagine sociale, per le società e le associazioni professionali che rinnovano l'adesione, l'ingresso di nuovi soci o associati che nell'anno precedente abbiano conseguito redditi da lavoro dipendente, assimilati, d'impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro non farebbe scattare l'esclusione dal concordato. È la risposta a una rigidità che, nel primo biennio, aveva penalizzato gli studi associati in fase di ricambio generazionale.

COSA FARE ADESSO

Nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta, il lavoro utile è di censimento. Per i clienti che hanno aderito al primo biennio conviene individuare le posizioni con errori noti nei dati usati per la proposta, quantificare lo scostamento rispetto al reddito concordato e verificare se resta sotto o sopra il 30%: è quel numero, e non la buona fede, a determinare se la correzione salva il concordato. Per i potenziali rinnovi, va preparata una simulazione anno per anno del costo della sanatoria 2020-2023, tenendo conto del punteggio Isa di ciascun periodo e del minimo di 1.000 euro. Le decisioni si prendono dopo, sul testo pubblicato.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1

SIMULAZIONE & DATI ISA

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2

CONFRONTO CON TREND REALI

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3

ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4

MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/concordato-preventivo-biennale-ravvedimento-speciale/>

Correttivo Omnibus 2026: cosa cambia per accertamento, CPB e TCF

Correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026: auto aziendali, accertamento, ravvedimento speciale CPB e certificazione TCF. Cosa cambia e da quando. Il decreto conferma l'impianto della legge di Bilancio 2025 per i fringe benefit sulle auto in uso promiscuo, disciplinati dall'art. 51, comma 4, del Tuir: coefficienti fermi al 10% per le elettriche, al 20% per le ibride plug-in e al 50% per le altre motorizzazioni, applicati al costo chilometrico ACI convenzionale per 15.000 km annui. Si aggiungono due correttivi in aumento. Il valore imponibile cresce del 50% per i veicoli che hanno superato i cinque anni dalla prima immatricolazione, con la maggiorazione che segue il veicolo anche in caso di riassegnazione a un nuovo dipendente.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Concordato preventivo biennale.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026: auto aziendali, accertamento, ravvedimento speciale CPB e certificazione TCF. Cosa cambierebbe e da quando.
- Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

AUTO AZIENDALI: LA TASSAZIONE RESTA LEGATA ALL'ALIMENTAZIONE, MA PESA L'ANZIANITÀ

Il decreto conferma l'impianto della legge di Bilancio 2025 per i fringe benefit sulle auto in uso promiscuo, disciplinati dall'art. 51, comma 4, del Tuir: coefficienti fermi al 10% per le elettriche, al 20% per le ibride plug-in e al 50% per le altre motorizzazioni, applicati al costo chilometrico ACI convenzionale per 15.000 km annui.

Si aggiungono due correttivi in aumento. Il valore imponibile cresce del 50% per i veicoli che hanno superato i cinque anni dalla prima immatricolazione, con la maggiorazione che segue il veicolo anche in caso di riassegnazione a un nuovo dipendente. sale invece del 5% quando l'auto monta accessori non compresi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente.

Il punto che sfugge nella lettura frettolosa è quali veicoli colpisca davvero la maggiorazione nel breve periodo. Le auto immatricolate dal 2025 in poi, quelle cui si applicano i coefficienti 10-20-50, raggiungeranno i cinque anni solo a partire dal 2030. Nel 2026 e nel 2027 l'aumento del 50% ricadrebbe quindi quasi per intero sul parco più vecchio, quello ancora assoggettato alle percentuali basate sulle emissioni di CO2.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Ferramenta Bruzzone Srl ha assegnato nel 2020 a un dipendente un'auto immatricolata nello stesso anno, con emissioni comprese tra 61 e 160 g/km: si applica il coefficiente del 30% previsto dal regime anteriore alla legge di Bilancio 2025. Con un costo ACI convenzionale di 6.000 euro annui per 15.000 km, il fringe benefit vale oggi 1.800 euro. Superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, la maggiorazione porterebbe l'imponibile a 2.700 euro (1.800 x 1,5): 900 euro in più di reddito tassato in busta paga, senza che nulla sia cambiato nell'uso del veicolo.

Resterebbero salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza diritto al rimborso di quanto già versato. Per i veicoli in regime transitorio, quelli assegnati negli anni scorsi e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025, continuerebbero ad applicarsi le percentuali legate alla CO2, con l'aggiunta della maggiorazione una volta superata la soglia dei cinque anni. Vale la pena rifare i conti sulle flotte più datate prima del rinnovo dei contratti di assegnazione.

IL RACCORDO CON IL NUOVO TUIR APPLICABILE DAL 2027

Il decreto coordinerebbe le norme fiscali vigenti con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il 4 luglio, ma

applicabile alle disposizioni sostanziali dal 1° gennaio 2027, quando sostituirà il D.P.R. n. 917/1986.

Qui si annida un problema pratico. Secondo i primi commenti sul testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, alcune disposizioni continuerebbero a richiamare il vecchio Tuir, lasciando il coordinamento incompleto. Per il professionista significa che, nella fase di prima applicazione, ogni rinvio normativo andrà letto due volte: una sul testo storico e una sulla corrispondente collocazione nel nuovo Testo unico. Una tabella di conversione degli articoli, costruita sui riferimenti che si usano più spesso, è un investimento che si ripaga già nella campagna dichiarativa 2027.

CERTIFICAZIONE TCF: IL TERMINE SLITTEREBBE AL 31 DICEMBRE 2026

Il termine per ottenere la certificazione del Tax Control Framework passerebbe dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso alla cooperative compliance nel 2024 e nel 2025. La proroga recepisce una richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, motivata dai tempi dei percorsi formativi e degli esami necessari per l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, concentrati nei mesi estivi.

Chi aderisce al regime potrebbe inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate anche i rischi fiscali riferiti a periodi d'imposta anteriori all'opzione, con accesso alla riduzione sanzionatoria e alla rateazione. È l'apertura di maggior peso del capitolo: consente di portare dentro il perimetro collaborativo posizioni pregresse che, fino a oggi, restavano fuori e continuavano a produrre rischio. Anche in questo caso, però, il beneficio dipende dalla decorrenza fissata dal testo pubblicato, e la comunicazione non va inviata prima.

PERDITE ESTERE DEFINITIVE E PARTECIPAZIONI BLACK LIST

Sul fronte internazionale, l'ambito della disciplina delle perdite estere definitive si amplierebbe, includendo le perdite maturate da società residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che garantiscano un adeguato scambio di informazioni, in presenza di un rapporto partecipativo qualificato con il soggetto italiano. Per il calcolo della soglia rilevarebbero anche le partecipazioni indirette, con l'effetto di demoltiplicazione lungo la catena societaria: un dettaglio che può spostare l'esito nelle strutture a più livelli e che va verificato sul testo definitivo prima di impostare il riporto.

Aumenterebbe invece il costo dell'affrancamento delle partecipazioni in territori a fiscalità privilegiata: per i titoli non negoziati in mercati regolamentati emessi da soggetti black list l'imposta sostitutiva sale al 36%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 21%, con esclusione della rateazione per questa componente. È un aggravio che cambia la convenienza dei riallineamenti già programmati e che merita un ricalcolo prima di qualsiasi decisione.

ACCERTAMENTO PIÙ GARANTISTA SU RISTRETTA BASE E ANTIECONOMICITÀ

Il capitolo accertamento è quello di maggiore interesse per chi assiste il contribuente in verifica. Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opererebbe solo a fronte di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi inesistenti, accertati con elementi certi e precisi. Cade quindi l'automatismo che la giurisprudenza aveva costruito negli anni sulla sola ristrettezza della compagine.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Edilizia Conti Srl, con due soci al 50% ciascuno, subisce una verifica che accerta ricavi non contabilizzati per 60.000 euro. Solo in una situazione di questo tipo l'Ufficio potrebbe presumere la distribuzione ai soci, per 30.000 euro ciascuno, e resterebbe comunque ferma la facoltà del socio di fornire la prova contraria. Un generico scostamento contabile, o una ripresa fondata su costi indeducibili ma effettivamente sostenuti, non basterebbe più a sostenere l'accertamento ai soci.

cambia anche la contestazione per antieconomicità. La sola differenza tra corrispettivo praticato e valore normale non sarebbe più sufficiente a giustificare la rettifica: servirebbero ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, oppure una difformità manifesta e rilevante rispetto al valore normale del bene o del servizio.

Sui componenti negativi a efficacia pluriennale (quote di ammortamento, spese pluriennali) il termine di accertamento decorrerebbe dalla dichiarazione del periodo d'imposta di prima deduzione della quota. È la presa di posizione che ribalta l'orientamento più oneroso per il contribuente, quello che consentiva di sindacare il presupposto della deduzione a ogni singola annualità di rilevazione.

Una cautela, però, è d'obbligo, ed è quella che espone di più chi imposta oggi una difesa. Il valore di queste norme sui rapporti in corso dipende interamente dal regime di decorrenza: se si tratti di disposizioni applicabili agli atti notificati dopo l'entrata in vigore, ai periodi d'imposta successivi o, in quanto ricognitive, anche ai contenziosi pendenti, è questione che si chiude leggendo il testo pubblicato. Fino ad allora nessun ricorso va costruito sul solo comunicato del Consiglio dei Ministri.

RAVVEDIMENTO SPECIALE PER CHI RINNOVA IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La misura di maggiore impatto pratico è il ritorno del ravvedimento speciale, riservato ai soggetti ISA che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027. La sanatoria coprirebbe le annualità dal 2020 al 2023.

Il meccanismo è quello già sperimentato: la base imponibile da regolarizzare viene maggiorata in misura decrescente

rispetto al punteggio ISA e su di essa si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, con un prelievo separato ai fini IRAP. Chi ha punteggi alti paga meno, chi li ha bassi paga di più.

PUNTEGGIO ISA	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRAP
Pari o superiore a 8	10%	3,9%
Da 6 a 8	12%	3,9%
Inferiore a 6	15%	3,9%

Per le annualità 2020 e 2021, segnate dall'emergenza pandemica, l'imposta si ridurrebbe di un ulteriore 30%. Il versamento minimo non potrebbe comunque scendere sotto 1.000 euro per ciascuna annualità, e il pagamento andrebbe eseguito in unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili, in una finestra collocata nei primi mesi del 2027.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Lo studio tecnico di Paolo Neri, punteggio ISA 7 e quindi aliquota del 12%, regolarizza il periodo d'imposta 2021. Ipotizzando una base da regolarizzare, già maggiorata secondo il punteggio, pari a 25.000 euro, l'imposta sostitutiva ordinaria sarebbe di 3.000 euro (25.000 x 12%). Con la riduzione del 30% riservata al 2021 l'importo scende a 2.100 euro, sopra la soglia minima di 1.000 euro. A questo si aggiungerebbe l'imposta sostitutiva IRAP del 3,9% calcolata sulla corrispondente base del valore della produzione, quando dovuta.

Il conto va fatto annualità per annualità, e non è detto che convenga su tutte: con basi ridotte il minimo di 1.000 euro può rendere la sanatoria più cara del rischio che copre, mentre su annualità con rilievi già emersi o con posizioni fragili il costo è quasi sempre inferiore a quello di un accertamento.

Al ravvedimento si affiancherebbero altri incentivi al rinnovo: la rateazione senza interessi, l'innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi, la revisione delle cause di decadenza dal concordato e la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni, con conseguente ricalcolo del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Un avvertimento sui tempi: l'accesso alla sanatoria presuppone il rinnovo dell'adesione al CPB per il 2026-2027, che va perfezionato entro il termine previsto per il nuovo biennio. Prima di programmare il lavoro sulle annualità pregresse conviene verificare la scadenza effettiva, che è stata oggetto di ipotesi di proroga, perché senza adesione tempestiva il ravvedimento non è utilizzabile.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI E INCASSI POS: UNA TOLLERANZA DEL 5%

Chiude il quadro l'introduzione di una soglia di tolleranza del 5% nella verifica di corrispondenza tra gli importi certificati

con i documenti commerciali e quelli transitati dagli strumenti di pagamento elettronico. La misura eviterebbe la contestazione automatica per gli scostamenti di modesta entità emersi con l'obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS, tipicamente dovuti a mance, storni, incassi differiti e resi.

Attenzione a non leggerla come una franchigia: la tolleranza riguarda il controllo di coerenza tra i due flussi di dati, non la corretta certificazione dei corrispettivi, che resta dovuta per l'intero. Le procedure interne dei clienti con molte casse vanno comunque tenute in ordine.

IL QUADRO D'INSIEME E COSA FARE IN STUDIO

INTERVENTO	COSA CAMBIA	EFFETTO PER LO STUDIO
Fringe benefit auto	+50% oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione, +5% per accessori fuori tabelle ACI	Ricalcolo sulle flotte più datate prima dei rinnovi di assegnazione
Certificazione TCF	Termine dal 30 settembre al 31 dicembre 2026; rischi pregressi comunicabili	Riprogrammazione di certificazioni e comunicazioni
Accertamento	Limiti a ristretta base e antieconomicità, decorrenza dei termini sui pluriennali	Verifica delle decorrenze prima di impostare le difese
Ravvedimento CPB	Annualità 2020-2023 per chi rinnova il concordato 2026-2027	Analisi di convenienza per singola annualità
Corrispettivi e POS	Tolleranza del 5% nel raffronto tra scontrini e incassi elettronici	Minor rischio sanzionatorio sugli scostamenti minori

Il testo definitivo del correttivo Omnibus resta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da quella data decorreranno i termini di efficacia delle singole disposizioni, secondo i rispettivi regimi transitori. Nel frattempo il lavoro utile è quello di preparazione: censire i veicoli aziendali prossimi ai cinque anni, individuare i clienti che hanno aderito al primo biennio di concordato e quantificare il costo della sanatoria per ciascuna annualità, mettere in agenda le certificazioni TCF. Quando il decreto sarà pubblicato le scadenze arriveranno tutte insieme, e i conti conviene averli già fatti.

**ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1**SIMULAZIONE & DATI ISA**

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2**CONFRONTO CON TREND REALI**

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3**ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4**MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/correttivo-omnibus-novita-accertamento-cpb-tcf-correttivo-omnibus-2026/>

Corrispettivi telematici, il correttivo Omnibus punta a sanzioni più soft

Corrispettivi telematici: il decreto correttivo Omnibus, approvato il 4 agosto 2026, ammorbidisce le sanzioni POS-RT e apre alle soluzioni software. L'obbligo di collegare POS e registratori telematici per l'invio dei corrispettivi telematici, in vigore dal 1° gennaio 2026, sta creando più di un grattacapo a commercianti e produttori di software. Nei pareri sullo decreto legislativo correttivo "Omnibus", le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno chiesto al Governo di rivedere il regime sanzionatorio e di fare chiarezza sulle soluzioni software che si affiancano ai registratori telematici (RT) tradizionali.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Corrispettivi telematici.

Norme chiave

D.Lgs. 127/2015, D.Lgs. 10/2026, Art. 6 D.Lgs. 471/1997.

A chi si applica

Esercenti, detagianti e soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Azione richiesta

Monitorare la tempestività dell'invio dei dati telematici per beneficiare del regime sanzionatorio attenuato.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Corrispettivi telematici: il decreto correttivo Omnibus, approvato il 4 agosto 2026, ammorbidisce le sanzioni POS-RT e apre alle soluzioni software.
- 💡 **Impatto operativo:** Il correttivo Omnibus introduce meccanismi di ravvedimento attenuato per le mancate o tardive trasmissioni giornaliere dei dati dei corrispettivi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la mancata memorizzazione o il mancato rilascio del documento commerciale continuano a essere sanzionati in misura piena.

L'obbligo di collegare POS e registratori telematici per l'invio dei corrispettivi telematici, in vigore dal 1° gennaio 2026, sta creando più di un grattacapo a commercianti e produttori di software. Nei pareri sullo decreto legislativo correttivo "Omnibus", le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno chiesto al Governo di rivedere il regime sanzionatorio e di fare chiarezza sulle soluzioni software che si affiancano ai registratori telematici (RT) tradizionali. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto in via definitiva, ampliandolo da 28 a 37 articoli anche per recepire quelle osservazioni: il testo, tuttavia, non è ancora in vigore, perché attende la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sullo sfondo, la battaglia tra chi produce hardware fiscale e chi propone alternative digitali, spesso più economiche ma non sempre a norma.

COSA PREVEDE L'OBBLIGO DI COLLEGAMENTO POS-RT

La Legge di bilancio 2025 ha modificato l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 127/2015, imponendo agli esercenti che accettano pagamenti elettronici di collegare ciascun POS al proprio registratore telematico. L'operazione va effettuata attraverso l'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", con credenziali SPID, CNS, CIE oppure Entratel/Fisconline: si tratta di un collegamento logico, non fisico, tra lo strumento di pagamento e il dispositivo che trasmette i corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Chi non effettua l'abbinamento rischia una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, a cui può

aggiungersi la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

È proprio questa sanzione accessoria, la sospensione dell'attività, il punto più contestato. Camera e Senato ritengono la misura sproporzionata rispetto a un adempimento tecnico che, in molti casi, dipende da problemi di comunicazione tra i sistemi più che da un'effettiva volontà evasiva.

LE RICHIESTE DEL PARLAMENTO SUL DECRETO CORRETTIVO

Nei pareri sullo schema di correttivo Omnibus, le Commissioni Finanze hanno invitato il Governo a intervenire su più fronti. In primo luogo hanno chiesto di ridurre le sanzioni per i disallineamenti tra i dati di pagamento elettronico e quelli dei corrispettivi trasmessi, superando il ricorso alla sospensione dell'attività. In secondo luogo hanno proposto di assoggettare qualunque sistema di memorizzazione e invio dei corrispettivi, comprese le soluzioni software, agli stessi requisiti di verifica, controllo, certificazione e approvazione già previsti per i registratori telematici, escludendo forme di intermediazione o automazione che alterino il rapporto diretto tra esercente e Agenzia delle entrate.

Le Camere hanno chiesto inoltre di correggere l'articolo 83 del nuovo Testo unico IVA (Dlgs 10/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 e operativo dal 1° gennaio 2027) nella parte in cui disciplina la memorizzazione

elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma dovrebbe specificare che tali funzioni sono possibili non solo tramite i registratori telematici, ma anche mediante soluzioni software, a condizione che garantiscano sicurezza e inalterabilità dei dati, e vengano definite specifiche tecniche coerenti con quelle già stabilite per le soluzioni hardware. I produttori di software dovrebbero assicurarne la libera disponibilità in regime di concorrenza, con assistenza e manutenzione erogate attraverso laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate.

IL NODO DEI “VELOCIZZATORI”

Al centro della polemica ci sono i cosiddetti “velocizzatori”: dispositivi POS “all-in-one” e applicativi software che automatizzano l'interazione con la WebApp dell'Agenzia delle entrate, in particolare con la procedura gratuita “Documento commerciale online”. Comufficio, l'associazione di Confcommercio che rappresenta la filiera dei registratori telematici, ha denunciato una diffusione incontrollata di questi strumenti, che intervengono direttamente o indirettamente nella gestione del flusso fiscale.

Secondo Comufficio, tali modalità operative sono incompatibili con quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020, secondo cui va esclusa la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione, più o meno indiretta, nel rapporto tra esercente e procedura telematica dell'Agenzia. L'associazione, guidata dalla presidente Gabriella Criscuolo, segnala anche pratiche commerciali scorrette: alcuni operatori spingerebbero gli esercenti a eliminare o sostituire i propri registratori telematici, alimentando la narrazione, definita “fake news” da Comufficio, secondo cui gli RT

sarebbero destinati all'obsolescenza per un'incompatibilità con i sistemi POS che, in realtà, non sussiste.

LE MODIFICHE PROPOSTE AL DOCUMENTO COMMERCIALE

Un ultimo capitolo delle osservazioni parlamentari riguarda le norme sull'emissione del documento commerciale, disciplinate dal DM 7 dicembre 2016. Le Commissioni Finanze hanno suggerito di specificare che il documento commerciale può non essere rilasciato quando, contestualmente, viene emessa una fattura ordinaria o semplificata, oppure una fattura differita ai sensi dell'articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/72, purché nei termini previsti. Hanno chiesto infine di subordinare l'emissione del documento commerciale in formato elettronico a una richiesta esplicita del destinatario, che dovrà fornire un indirizzo telematico idoneo a riceverlo.

MISURA	REGOLA ATTUALE	PROPOSTA DELLE CAMERE
Mancato collegamento POS-RT	Sanzione 1.000-4.000 euro + possibile sospensione dell'attività	Sanzioni ridotte, superamento della sospensione
Soluzioni software per i corrispettivi	Non equiparate espressamente ai registratori telematici	Stessi requisiti di verifica e certificazione dei RT
Documento commerciale con fattura contestuale	Sempre dovuto	Non necessario se la fattura è emessa nei termini

Il testo finale del decreto correttivo dovrà chiarire se e come queste indicazioni verranno recepite. Nel frattempo resta fermo l'obbligo di collegamento POS-RT già in vigore, e con esso il rischio sanzionatorio per chi non lo ha ancora effettuato tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/correttivo-omnibus-corrispettivi-telematici-sanzioni-software/>

Registratore telematico e ferie: come gestire la chiusura estiva

Registratore telematico e chiusura estiva: nessuna comunicazione obbligatoria, il codice 608 resta una facoltà anche oltre i 12 giorni di ferie. Chiudere l'attività per le ferie estive non richiede alcuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. L'esercente non deve neppure accendere il registratore telematico ogni giorno per trasmettere una chiusura con corrispettivi pari a zero: il dispositivo è pensato per gestire da solo i periodi di inattività, anche quelli prolungati. Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, quando l'esercizio resta chiuso e non si effettuano operazioni non ci sono dati da memorizzare.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Corrispettivi telematici.

Norme chiave

Art. 2 D.Lgs. 127/2015, Prov. Agenzia Entrate 28/10/2016.

A chi si applica

Commercianti, esercenti e operatori con registratore telematico che sospendono l'attività oltre 12 giorni.

Azione richiesta

Impostare lo stato Fuori Servizio sul registratore o trasmettere la prima chiusura giornaliera alla riapertura.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Registratore telematico e chiusura estiva: nessuna comunicazione obbligatoria, il codice 608 resta una facoltà anche oltre i 12 giorni di ferie.
- 💡 **Impatto operativo:** In caso di chiusura per ferie superiore a 12 giorni, il registratore va posto in Fuori Servizio o trasmette automaticamente l'intervallo alla riapertura.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: non tentare invii fittizi a corrispettivo zero durante il periodo di inattività per evitare errori nei flussi telematici verso l'Agenzia.

Chiudere l'attività per le ferie estive non richiede alcuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. L'esercente non deve neppure accendere il registratore telematico ogni giorno per trasmettere una chiusura con corrispettivi pari a zero: il dispositivo è pensato per gestire da solo i periodi di inattività, anche quelli prolungati.

NESSUNA CHIUSURA GIORNALIERA DURANTE LE FERIE

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, quando l'esercizio resta chiuso e non si effettuano operazioni non ci sono dati da memorizzare. Non serve, quindi, inviare ogni giorno un flusso a importo zero solo per segnalare l'assenza di incassi.

Le specifiche tecniche dei registratori telematici prevedono espressamente le interruzioni dovute a ferie, riposo settimanale, chiusura stagionale o altri eventi non collegati a un malfunzionamento del dispositivo. Alla prima trasmissione successiva alla riapertura, il registratore elabora automaticamente un unico file con i dati a importo zero relativi a tutti i giorni per cui non è stata eseguita la chiusura giornaliera. L'esercente non deve ricostruire né comunicare separatamente ciascuna giornata di inattività.

CHIUSURE SUPERIORI A 12 GIORNI: IL CODICE 608

Per le interruzioni più lunghe, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 gennaio 2023, n. 15943, e le relative specifiche tecniche hanno introdotto una funzione dedicata: in caso di inattività superiore a 12 giorni, o di durata non determinabile in anticipo, il registratore telematico consente di inviare l'evento "fuori servizio", identificato dal codice 608, con causale "magazzino/periodo di inattività".

Si tratta però di una possibilità, non di un obbligo. Le specifiche tecniche richiedono che il dispositivo renda disponibile la funzione, ma non impongono che venga utilizzata dal tredicesimo giorno di chiusura in poi. Il codice può essere trasmesso direttamente dal registratore oppure tramite la procedura online nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, dove la comunicazione resta comunque facoltativa.

Un esempio concreto: un bar chiude per ferie dal 10 al 28 agosto, quindi per 19 giorni. Il titolare può scegliere di comunicare lo stato "fuori servizio" tramite il codice 608 prima di partire, oppure può semplicemente lasciare il registratore spento e non fare nulla: in entrambi i casi non commette alcuna violazione. Alla riapertura, se non ha usato il codice 608, il dispositivo genererà comunque il file riepilogativo con i corrispettivi a zero per tutto il periodo.

C'è però una differenza pratica da segnalare al cliente. Per le chiusure oltre i 12 giorni, il sistema dell'Agenzia delle entrate individua l'assenza prolungata di trasmissioni come un'anomalia e, se il codice 608 non è stato usato, può inviare una comunicazione (di norma via PEC) con richiesta di chiarimenti, a cui basta rispondere spiegando il periodo di chiusura. Non si tratta di una sanzione, e la posizione si sana comunque con il file a corrispettivi zero generato alla riapertura: ma comunicare il "fuori servizio" prima di partire evita all'esercente il fastidio di dover rispondere a una richiesta di chiarimenti a distanza di tempo.

LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ NON RICHIEDE COMUNICAZIONI

Anche il rientro dalle ferie è privo di adempimenti specifici. Se l'esercente non ha utilizzato il codice 608, il registratore telematico gestisce da solo il periodo senza corrispettivi alla prima trasmissione utile dopo la riapertura. Se invece era stato comunicato lo stato "fuori servizio", il dispositivo torna automaticamente "in servizio" con la prima trasmissione successiva, senza bisogno di inviare una distinta segnalazione di riattivazione.

IN SINTESI, PER CHI VA IN VACANZA

La soglia dei 12 giorni individua semplicemente le situazioni in cui è disponibile la funzione dedicata alle inattività prolungate, ma non fa nascere un nuovo adempimento: la mancata trasmissione del codice 608 non configura, di per sé, alcuna violazione. Durante la pausa estiva, quindi, non vanno effettuate chiusure giornaliere a zero e non è obbligatorio avvisare preventivamente l'Agenzia delle entrate, neppure per le chiusure più lunghe. Resta comunque consigliabile usare il codice 608 per le chiusure oltre i 12 giorni, non per obbligo ma per evitare l'eventuale richiesta di chiarimenti legata alla gestione automatica delle anomalie.

SITUAZIONE	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Chiusura fino a 12 giorni	Nessuna comunicazione, nessuna chiusura giornaliera a zero
Chiusura oltre 12 giorni	Codice 608 disponibile ma facoltativo (consigliato per evitare richieste di chiarimenti)
Riapertura	Nessuna comunicazione: il RT gestisce il periodo alla prima trasmissione utile

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/registratori-telematici-e-ferie-chiusura-estiva/>

Versamenti in eccesso: quando la dichiarazione integrativa batte il rimborso

Versamenti in eccesso: la dichiarazione integrativa offre termini più ampi del rimborso a 48 mesi e meno rischi della modifica della delega F24 via Civis. Chi si accorge di aver versato più del dovuto, o di aver pagato somme non dovute, ha davanti a sé tre strade: chiedere il rimborso, modificare la delega F24 già trasmessa, presentare una dichiarazione integrativa. Nella maggior parte dei casi in cui l'eccedenza ha un riflesso nella dichiarazione, la dichiarazione integrativa resta la scelta più sicura: concede più tempo rispetto all'istanza di rimborso ed evita gli imprevisti, tutt'altro che rari, della correzione della delega di pagamento.

SCHEMA RAPIDA

Categoria

Dichiarazioni.

Norme chiave

Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, Art. 38 D.P.R. 602/1973.

A chi si applica

Società, professionisti e contribuenti con eccedenze o errori nei versamenti tributari.

Azione richiesta

Presentare la dichiarazione integrativa a favore per recuperare il credito in compensazione in tempi rapidi.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Versamenti in eccesso: la dichiarazione integrativa offre termini più ampi del rimborso a 48 mesi e meno rischi della modifica della delega F24 via Civis.
- 💡 **Impatto operativo:** La dichiarazione integrativa a favore consente di far emergere subito il credito tributario e utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'istanza di rimborso all'Agenzia comporta termini di decadenza biennali e tempi di liquidazione notevolmente più lunghi.

Chi si accorge di aver versato più del dovuto, o di aver pagato somme non dovute, ha davanti a sé tre strade: chiedere il rimborso, modificare la delega F24 già trasmessa, presentare una dichiarazione integrativa. Nella maggior parte dei casi in cui l'eccedenza ha un riflesso nella dichiarazione, la dichiarazione integrativa resta la scelta più sicura: concede più tempo rispetto all'istanza di rimborso ed evita gli imprevisti, tutt'altro che rari, della correzione della delega di pagamento. Non è però una scelta obbligata né sempre preferibile, e la parte finale di questo articolo indica i casi in cui il rimborso resta lo strumento da usare.

I LIMITI DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/1973, il rimborso dei versamenti diretti, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, si ottiene con un'apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

Per gli acconti il calcolo del termine cambia a seconda dei casi. Se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto all'imposta poi liquidata, il termine decorre dal versamento del saldo, con decorrenza quindi posticipata. Se invece l'acconto non era dovuto, o non lo era nella misura versata, già al momento in cui è stato eseguito, il termine decorre dal giorno del versamento dell'acconto stesso (Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676/2014; da ultimo Cassazione n. 12813/2025, in tema di IRAP). È una distinzione decisiva in pratica: nelle duplicazioni

di versamento, che sono l'ipotesi più frequente, si applica la decorrenza anticipata, cioè quella che consuma prima il termine.

Oltre a un termine di decadenza più stretto di quello della dichiarazione integrativa, la procedura di rimborso sconta altre due limitazioni. Anzitutto richiede la partecipazione attiva dell'amministrazione finanziaria: decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza risposta si forma il silenzio rifiuto, impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria fino a quando il diritto non si prescrive, mentre il diniego espresso va impugnato entro sessanta giorni dalla notifica, secondo gli ordinari termini. In entrambi i casi la restituzione passa da un contenzioso, con i tempi e i costi che comporta. In secondo luogo, con l'istanza di rimborso l'onere della prova grava subito sul contribuente: l'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992 stabilisce che spetta comunque a lui fornire le ragioni della richiesta, quando questa non consegua al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Una precisazione di calendario, utile perché il quadro normativo cambierà: la disciplina dei rimborsi dei versamenti diretti confluisce nel testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che abroga il DPR 602/1973. Le sue disposizioni, dopo il rinvio disposto dal decreto milleproroghe (D.L. 200/2025), si applicano dal 1° gennaio 2027: fino ad allora il riferimento operativo resta l'articolo 38 del DPR 602/1973, e le istanze in corso di predisposizione vanno redatte su quella base.

PERCHÉ EVITARE LA MODIFICA DELLA DELEGA F24

Sui versamenti eseguiti in eccesso è opportuno escludere anche la richiesta di modifica della delega F24, soprattutto quando si intende cambiare l'annualità di riferimento del versamento. Il servizio "Civis - Richiesta modifica delega F24", disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, consente di correggere fra l'altro il codice tributo e il periodo di riferimento, ma solo entro limiti precisi: la delega deve essere già acquisita in anagrafe tributaria, deve riguardare tributi gestiti dall'Agenzia (sono esclusi, fra gli altri, i tributi locali e i contributi previdenziali), deve essere stata presentata nei tre anni solari precedenti quello della richiesta e deve contenere almeno un tributo non abbinato al relativo adempimento. Una procedura apparentemente semplice, che può indurre a usarla per rimediare a errori non solo materiali ma anche di valutazione.

Si pensi a una società che, nel 2023, abbia versato in eccesso gli acconti IRES relativi a quel periodo d'imposta, duplicandone una rata, senza poi riportare l'importo effettivamente versato nella dichiarazione relativa allo stesso 2023. Accortasi dell'errore nel 2025, prima di ricevere dall'Agenzia la comunicazione con cui viene chiesta la conferma del maggior credito, la società potrebbe preferire, anziché una dichiarazione integrativa per il 2023, modificare la delega di pagamento per imputare quei versamenti agli acconti IRES del 2024.

La modifica è tecnicamente possibile, con il benestare del servizio Civis, e la sua acquisizione è immediatamente rilevabile consultando l'anagrafe tributaria. La successiva procedura di abbinamento del versamento, però, può non essere altrettanto automatica. In un caso segnalato dalla prassi professionale, l'Agenzia delle entrate, con una comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 600/1973, ha negato l'imputazione dei versamenti al 2024 nonostante la ricevuta di evasione ottenuta tramite Civis, sul presupposto che i versamenti non fossero abbinabili perché eseguiti prima del 1° gennaio 2024, cioè prima dell'inizio del periodo d'imposta di destinazione.

Il contribuente si è così ritrovato a metà del guado: da un lato con la delega ormai imputata al 2024, dall'altro senza la comunicazione con cui confermare all'amministrazione l'eccedenza di versamento relativa al 2023. È un blocco di fatto, non un divieto di legge: la dichiarazione integrativa per il 2023 resterebbe in astratto presentabile, ma su una delega che l'anagrafe tributaria non riferisce più a quel periodo d'imposta, con l'onere di dimostrare a posteriori una situazione che il contribuente stesso ha contribuito a rendere ambigua. È esattamente il tipo di contenzioso che si vuole evitare quando si sceglie la via da seguire, ed è la ragione per cui la modifica della delega andrebbe riservata all'errore materiale puro, non usata come strumento per riallocare imposte fra periodi d'imposta.

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E I SUOI TERMINI

Quando l'eccedenza ha un riflesso nella dichiarazione, la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998 è la via più lineare per correggere errori e omissioni. Il contribuente dispone di termini più ampi: l'integrativa può essere trasmessa entro gli stessi termini di decadenza dell'azione di accertamento, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere. Non serve la partecipazione attiva dell'amministrazione finanziaria e non occorre soddisfare in anticipo l'onere della prova, che resta a carico del contribuente ma si sposta all'eventuale controllo successivo.

Il confronto fra i due termini, sull'esempio visto sopra, è netto. Una società con IRES dovuta per il 2022 pari a 40.000 euro versa gli acconti per il 2023 in due rate, 16.000 euro a giugno e 24.000 euro il 30 novembre, e duplica per errore la seconda rata: l'eccedenza è di 24.000 euro. Trattandosi di un acconto non dovuto in quella misura già al momento del pagamento, l'istanza di rimborso andrebbe presentata entro il 30 novembre 2027. La dichiarazione relativa al 2023, presentata nel 2024, è invece integrabile fino al 31 dicembre 2029: due anni pieni in più, che nella pratica dello studio fanno la differenza fra un errore recuperabile e uno perso.

Vanno però tenute presenti le limitazioni del comma 8-bis dello stesso articolo 2 per le integrative cosiddette ultrannuali. Se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello corretto, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, solo per versare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'integrativa è stata presentata. Nell'esempio, un'integrativa trasmessa nel 2026 genererebbe un credito spendibile su debiti maturati dal 2027. Resta inoltre l'obbligo di compilare il quadro DI della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'integrativa viene materialmente trasmessa.

A questi vincoli si aggiungono quelli ordinari della compensazione orizzontale: sopra i 5.000 euro annui il credito è utilizzabile solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge e a condizione che questa rechi il visto di conformità; ed è preclusa la compensazione a chi, alla data di invio dell'F24, ha carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali di importo complessivo superiore a 100.000 euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento. Un credito da integrativa, insomma, non è denaro liquido: è una posta il cui utilizzo va programmato.

QUANDO INVECE CONVIENE IL RIMBORSO

La preferenza per l'integrativa non va letta come un'esclusione, per tre ragioni che è bene mettere in conto prima di scegliere.

La prima è che i due strumenti sono concorrenti e non alternativi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13378/2016, hanno affermato che il rimborso dei versamenti diretti è esercitabile nel termine di quarantotto mesi indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa, e che in sede contenziosa il contribuente può comunque opporre alla maggiore pretesa dell'ufficio gli errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione. La scadenza del termine per l'integrativa non è quindi la fine della partita, e viceversa la scelta dell'una via non chiude formalmente l'altra: il problema, come mostra il caso *Civis*, è quasi sempre probatorio prima che giuridico.

La seconda è la natura del credito. L'integrativa ultrannuale restituisce una posta da compensare, con i limiti appena visti; l'istanza di rimborso, se accolta, restituisce denaro. Per un contribuente con debiti fiscali futuri capienti la compensazione è più rapida; per una società in liquidazione, per chi ha cessato l'attività o per chi non prevede versamenti su cui spendere il credito, il rimborso resta la strada da percorrere, nonostante i suoi tempi.

La terza riguarda il tipo di errore. L'integrativa serve a correggere la dichiarazione: presuppone che l'eccedenza

abbia un riflesso dichiarativo, come l'acconto versato e non indicato. Se invece la dichiarazione è già corretta e l'errore sta solo nel pagamento, non c'è nulla da integrare e l'articolo 38 del DPR 602/1973 è il rimedio proprio. Prima di scegliere lo strumento conviene quindi verificare dove sta davvero l'errore, perché è quello, non la comodità della procedura, a determinare la via corretta.

PROCEDURA	TERMINE	CRITICITÀ PRINCIPALE
Rimborso (art. 38 DPR 602/1973)	48 mesi dal versamento (per gli acconti, dal saldo o dall'acconto secondo il tipo di eccedenza)	Richiede la partecipazione dell'Agenzia, onere della prova immediato, esito spesso contenzioso
Modifica della delega F24 (<i>Civis</i>)	Deleghe presentate nei tre anni solari precedenti quello della richiesta	L'abbinamento al nuovo periodo d'imposta può essere respinto, con la delega ormai riallocata
Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, DPR 322/1998)	31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere	Quadro DI obbligatorio, credito ultrannuale utilizzabile solo in compensazione e dal periodo successivo

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/versamenti-eccesso-dichiarazione-integrativa-rimborso-f24/>

Trust e prima casa: quando scatta la decadenza dal bonus

Conferire in trust la prima casa entro cinque anni fa decadere dal bonus? Cgt Roma dice sì, Benevento no: prassi, termini di decadenza e conti. Su trust e prima casa la giurisprudenza di merito non parla con una voce sola. Conferire in trust l'abitazione acquistata con l'agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dall'atto, può costare la revoca del beneficio: lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con una decisione del 17 febbraio 2026. Meno di un mese prima, il 19 gennaio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento aveva deciso un caso quasi identico in senso opposto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Diritto Tributario.

Norme chiave

Nota II-bis Tariffa Parte I D.P.R. 131/1986, Sent. Cass. 21614/2016.

A chi si applica

Disponenti e beneficiari di trust, proprietari di prima casa e notai.

Azione richiesta

Valutare l'orientamento dei giudici tributari prima di conferire in trust immobili acquistati da meno di 5 anni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Conferire in trust la prima casa entro cinque anni fa decadere dal bonus? Cgt Roma dice sì, Benevento no: prassi, termini di decadenza e conti.
- 💡 **Impatto operativo:** Il conferimento in trust entro i 5 anni dall'acquisto agevolato comporta orientamenti contrastanti sulla decadenza dal beneficio e sul recupero delle imposte d'atto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la giurisprudenza di merito è divisa; è consigliabile attendere il decorso del quinquennio prima di disporre dell'immobile in trust.

Su trust e prima casa la giurisprudenza di merito non parla con una voce sola. Conferire in trust l'abitazione acquistata con l'agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dall'atto, può costare la revoca del beneficio: lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con una decisione del 17 febbraio 2026. Meno di un mese prima, il 19 gennaio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento aveva deciso un caso quasi identico in senso opposto. Il nodo è sempre lo stesso: il conferimento in trust è un trasferimento ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986? L'Agenzia delle entrate, sul punto, una posizione l'ha già presa: ed è quella meno comoda per il contribuente.

IL CASO DECISO A ROMA

Il contribuente aveva acquistato un immobile con i benefici prima casa e, entro il quinquennio, lo aveva conferito in un trust da lui stesso istituito. Sosteneva che il trasferimento al trustee avesse natura meramente strumentale e temporanea, priva di un effetto di arricchimento definitivo, e che quindi non potesse essere equiparato a una vendita. L'ufficio non l'ha vista così: avviso di liquidazione, revoca dell'aliquota agevolata, recupero delle imposte, della soprattassa e degli interessi. Il ricorrente ha perso su tutta la linea, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della materia.

COSA DICE LA NOTA II-BIS SULLA DECADENZA

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre a una soprattassa pari al 30% delle stesse imposte e agli interessi di mora. La decadenza non opera se il contribuente, entro un anno dalla cessione, acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale. È una clausola di salvezza utile, ma di applicazione incerta quando l'atto "in uscita" non è una vendita ordinaria: chi conferisce in trust per finalità di pianificazione familiare, di norma, non ha alcuna intenzione di riacquistare.

IL RAGIONAMENTO DEI GIUDICI CAPITOLINI

La Cgt di Roma riconosce le peculiarità dell'istituto del trust rispetto ai tradizionali atti traslativi. Le ritiene, però, irrilevanti ai fini della decadenza. Il punto decisivo, secondo il collegio, non è l'assenza di un arricchimento economico del trustee, circostanza che i giudici non contestano. Il punto è che il bene esce comunque dalla sfera giuridica del disponente, che smette di esserne proprietario. E questo, ai sensi della nota II-bis, integra già di per sé il presupposto della decadenza, salvo il riacquisto entro l'anno, che nel caso di specie non c'era stato.

UN MESE PRIMA, BENEVENTO AVEVA DECISO AL CONTRARIO

Il 19 gennaio 2026 la Cgt di Benevento si era pronunciata su una vicenda quasi sovrapponibile: stesso schema, stesso avviso di liquidazione, stessa difesa del contribuente, che tra l'altro continuava ad abitare l'immobile insieme alla famiglia. I giudici sanniti hanno escluso la decadenza con una motivazione asciutta: l'atto di conferimento in trust non è equiparabile a una vendita, ma solo a un trasferimento provvisorio e vincolato. Se la norma vuole colpire la dismissione speculativa del bene agevolato, un vincolo di destinazione a fini di pianificazione familiare resta fuori dal suo perimetro. Ricorso accolto, spese compensate.

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Chi imposta l'operazione oggi deve partire da un dato che le due sentenze non cancellano: l'amministrazione finanziaria ha già preso posizione. Nella circolare n. 34/E del 2022, dedicata alla fiscalità indiretta dei trust, l'Agenzia ha affermato che il conferimento in trust da parte del disponente può determinare la decadenza dalle agevolazioni collegate al mantenimento del bene per un periodo minimo, e ha indicato espressamente fra queste il beneficio prima casa nel quinquennio. È la ragione per cui gli avvisi di liquidazione arrivano con regolarità e per cui la tesi di Benevento, per quanto argomentata, va difesa in giudizio e non semplicemente invocata davanti all'ufficio.

LA CASSAZIONE E LA NATURA "NEUTRA" DEL TRUST

Il contrasto fra le due Corti di primo grado non nasce dal nulla. Riflette un'ambiguità che la stessa Corte di cassazione porta avanti da anni in materia di imposte indirette sui trust. Secondo un orientamento ormai consolidato (fra le altre, Cass. n. 21614/2016 e Cass. n. 29507/2020), l'atto di dotazione del trust è fiscalmente neutro: non comporta un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, perché il trustee acquista una titolarità strumentale, vincolata alla gestione e destinata a sfociare nel trasferimento ai beneficiari. È la stessa logica richiamata dai giudici di Benevento per escludere la decadenza.

C'è però un precedente che complica il quadro. Con la sentenza n. 24387 del 2024 la sezione tributaria della Cassazione ha applicato quella medesima neutralità in senso sfavorevole al contribuente. Il caso riguardava non la decadenza, ma il riacquisto agevolato: chi aveva conferito in trust la casa comprata in precedenza con i benefici prima casa voleva comprarne un'altra, sempre agevolata. La Corte glielo ha negato, perché il conferimento in trust, non essendo un trasferimento definitivo, non fa venire meno la titolarità sostanziale del bene e quindi non integra la condizione di "impossidenza" richiesta dalla lettera c) della nota II-bis.

UNA PREMESSA CHE PORTA A ESITI OPPOSTI

Ecco il paradosso. La stessa premessa, cioè che il trust non produce un trasferimento definitivo, dovrebbe funzionare a doppio senso: se il disponente resta, in senso sostanziale, il vero titolare del bene, allora non dovrebbe decadere dall'agevolazione originaria (tesi di Benevento), ma per lo stesso motivo non dovrebbe nemmeno poter comprare una nuova casa agevolata restando impossidente solo sulla carta (tesi accolta dalla Cassazione nel 2024). Roma ribalta l'impostazione sulla decadenza e valorizza l'uscita formale del bene dal patrimonio del disponente, a prescindere dall'arricchimento del trustee. Un impianto coerente al proprio interno, ma difficile da conciliare con quello della Cassazione sul fronte del riacquisto.

Il difensore del contribuente ha quindi una leva argomentativa precisa: chiedere all'ufficio di scegliere. O il conferimento in trust è un trasferimento rilevante, e allora deve esserlo anche quando fa comodo al contribuente ai fini dell'impossidenza; o non lo è, e allora non può far scattare la decadenza. Chi difende la tesi opposta replicherà che i due presupposti sono testualmente diversi, la lettera c) guarda alla titolarità di altra abitazione, la decadenza guarda all'atto di trasferimento, e che nulla impedisce al legislatore di trattarli in modo asimmetrico. È un'obiezione seria, e chi imposta la difesa farà bene ad anticiparla anziché ignorarla.

TRUST AUTODICHIARATO E TRUST CON TRUSTEE TERZO

Una distinzione che le due decisioni non affrontano, ma che in sede difensiva pesa. Nel trust con trustee terzo si ha un atto traslativo della titolarità formale, ed è su questo che poggia l'argomento letterale dei giudici romani. Nel trust autodichiarato, in cui il disponente assume egli stesso l'ufficio di trustee, non c'è alcun trasferimento a un soggetto diverso: c'è la costituzione di un vincolo di destinazione su beni che restano intestati alla stessa persona fisica, sia pure in un patrimonio separato. L'argomento dell'"uscita dalla sfera giuridica del disponente", in quel caso, ha un appiglio molto più debole.

Attenzione però a non leggerlo come un salvacondotto: l'Agenzia ragiona in termini di effetto segregativo, che nell'autodichiarato si produce comunque, e non risulta una pronuncia che abbia riconosciuto alla forma autodichiarata un'immunità dalla decadenza. La distinzione è un buon motivo di ricorso, non una garanzia da mettere per iscritto al cliente prima del rogito.

QUANTO TEMPO HA L'UFFICIO PER CONTESTARE

Il recupero avviene con avviso di liquidazione, soggetto al termine triennale di decadenza previsto dall'articolo 76, comma 2, del Dpr 131/1986. Il punto pratico è la decorrenza. Secondo l'orientamento della Cassazione (fra le altre, l'ordinanza n. 28006 del 2017) il triennio non parte dalla data

dell'atto di alienazione infraquinquennale, ma dallo spirare dell'anno successivo, perché solo a quel momento, in assenza di riacquisto, la perdita del beneficio si consolida in via definitiva. In concreto: per un conferimento del gennaio 2026 l'avviso resta notificabile fino al gennaio 2030. Chi conta di essere al riparo tre anni dopo il rogito fa il calcolo sbagliato di dodici mesi.

UN ESEMPIO PRATICO

Mario Bellini acquista nel 2023 un'abitazione a Frosinone per 200.000 euro con i benefici prima casa e paga l'imposta di registro del 2% (4.000 euro) invece del 9% ordinario, oltre alle ipotecaria e catastale in misura fissa. Nel gennaio 2026, prima del decorso del quinquennio, la conferisce in un trust a favore dei due figli minori, con trustee un professionista di fiducia. Non riacquista nulla.

Se la controversia finisce davanti a un collegio in linea con Roma, l'avviso di liquidazione recupera la differenza d'imposta di 14.000 euro (18.000 meno 4.000), più la soprattassa del 30% calcolata su tale differenza, pari a 4.200 euro: 18.200 euro complessivi, oltre agli interessi di mora. Davanti a un collegio in linea con Benevento, la decadenza non scatterebbe affatto. Se invece Mario avesse riacquistato entro un anno un'altra abitazione da adibire a residenza principale, la clausola di salvezza avrebbe risolto il problema a monte, indipendentemente dalla querelle sul trust.

Due avvertenze sui numeri. La base imponibile dell'esempio è il corrispettivo dichiarato: se all'acquisto si è optato per il prezzo-valore, la base è il valore catastale e gli importi cambiano, perché i moltiplicatori dell'immobile agevolato e di quello non agevolato sono diversi. E il 18.200 euro è lo scenario peggiore: chi si accorge per tempo della contestazione in arrivo può ridurlo o azzerarlo sul versante sanzionatorio, come si vede subito.

LE DUE TESI A CONFRONTO

ELEMENTO	CGT BENEVENTO, 19 GENNAIO 2026	CGT ROMA, 17 FEBBRAIO 2026
Qualificazione del conferimento in trust	Trasferimento provvisorio e vincolato, non equiparabile a vendita	Uscita del bene dalla sfera giuridica del disponente
Criterio prevalente	Teleologico: la norma colpisce la dismissione speculativa	Letterale: rileva la perdita della titolarità formale
Rilievo dell'arricchimento del trustee	Decisivo: se manca, non c'è decadenza	Non decisivo: conta l'uscita dal patrimonio, non l'arricchimento altrui
Esito per il contribuente	Nessuna decadenza, spese compensate	Decadenza confermata, spese compensate

COSA CONVIENE VALUTARE PRIMA DI UN CONFERIMENTO

Finché non arriva un intervento di legittimità sul punto specifico, chi possiede un immobile acquistato con i benefici prima casa da meno di cinque anni e sta valutando un trust deve mettere in conto l'accertamento come scenario probabile, non come rischio remoto. Le strade per governarlo sono tre.

La prima è la più banale ed è quasi sempre la migliore: attendere il decorso del quinquennio, quando i tempi della pianificazione lo consentono. La seconda è l'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con un'avvertenza di realismo: alla luce della prassi esistente, serve più a conoscere in anticipo la posizione dell'ufficio, e a decidere con i numeri davanti, che a ottenerne una favorevole. La terza riguarda chi il conferimento lo ha già fatto: il ravvedimento consente di chiudere la partita sulla differenza d'imposta contenendo la sanzione, e secondo la prassi dell'Agenzia chi presenta istanza entro un anno dall'atto dichiarando di rinunciare al riacquisto versa imposta e interessi senza sanzione. Vale la pena verificarne le condizioni caso per caso prima di scegliere il contenzioso.

Resta il punto che nessuna delle tre strade elimina: il contrasto Roma-Benevento certifica che l'esito di un eventuale giudizio, oggi, non è prevedibile. Va detto al cliente prima dell'atto, per iscritto.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida. <https://www.studiopizzano.it/trust-immobile-decadenza-bonus-prima-casa/>

Iperammortamento, il termine di 60 giorni è di calendario

Iperammortamento: la comunicazione di conferma va inviata al GSE entro 60 giorni di calendario, non lavorativi, dalla notifica dell'esito positivo. Il termine di 60 giorni dell'iperammortamento per l'invio della comunicazione di conferma al GSE è un termine di calendario, non di giorni lavorativi. Il decreto interministeriale che disciplina la procedura parla di «sessanta giorni» senza aggettivi, mentre le istruzioni operative diffuse a giugno 2026 li avevano descritti come lavorativi. La differenza, per un'impresa che ha ricevuto l'esito positivo a giugno, vale settimane di scadenza: e il termine, in questa procedura, non è un adempimento formale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Diritto Tributario.

Norme chiave

Art. 1, commi 9-13, L. 232/2016, L. 199/2025.

A chi si applica

Imprese e società che hanno effettuato investimenti agevolati con iperammortamento e Transizione 4.0.

Azione richiesta

Inviare la comunicazione di conferma al GSE entro il termine perentorio di 60 giorni di calendario dall'esito positivo.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Iperammortamento: la comunicazione di conferma va inviata al GSE entro 60 giorni di calendario, non lavorativi, dalla notifica dell'esito positivo.
- 💡 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

Il termine di 60 giorni dell'iperammortamento per l'invio della comunicazione di conferma al GSE è un termine di calendario, non di giorni lavorativi. Il decreto interministeriale che disciplina la procedura parla di «sessanta giorni» senza aggettivi, mentre le istruzioni operative diffuse a giugno 2026 li avevano descritti come lavorativi. La differenza, per un'impresa che ha ricevuto l'esito positivo a giugno, vale settimane di scadenza: e il termine, in questa procedura, non è un adempimento formale.

TRE COMUNICAZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi - l'iperammortamento del Nuovo Piano Transizione 5.0 - è prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025); le modalità attuative sono definite dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. La procedura di accesso passa da tre comunicazioni alla piattaforma GSE: preventiva, di conferma e di completamento.

Allo stato risultano operative le prime due. Le comunicazioni preventive sono aperte dalle ore 12 del 12 giugno 2026, in forza del decreto direttoriale MIMIT di giugno 2026 che ha fissato l'apertura della piattaforma; le comunicazioni di conferma dalle ore 12 del 21 luglio 2026, per effetto del decreto direttoriale MIMIT del 20 luglio 2026. Per le comunicazioni di completamento occorre attendere un ulteriore provvedimento attuativo, non ancora adottato.

IL TERMINE DECORRE DALLA NOTIFICA DELL'ESITO POSITIVO

L'art. 3, comma 2, del DM 7 maggio 2026 dispone che, per ciascuna comunicazione preventiva, «entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE» l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento.

Due precisazioni che in pratica fanno la differenza. La prima: il dies a quo non è la ricevuta di invio della preventiva, né la data della prenotazione, ma la notifica dell'esito positivo da parte del GSE. La seconda: il termine corre in modo autonomo per ogni singola comunicazione preventiva, perché il decreto lo àncora a «ciascuna» di esse. Chi ha prenotato più linee di investimento ha più scadenze diverse, non una sola.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un esempio. Impresa che riceve la notifica di esito positivo il 15 luglio 2026: sedici giorni residui di luglio, trentuno di agosto e tredici di settembre fanno sessanta, quindi il termine cade il 13 settembre 2026. Che nel 2026 è una domenica: la proroga al primo giorno non festivo prevista in via generale dall'art. 2963 del codice civile per i termini di diritto sostanziale è un argomento difendibile, ma non risulta confermata da un chiarimento riferito a questa procedura telematica. Meglio non farci affidamento e chiudere l'invio entro il venerdì precedente.

PERCHÉ IL TERMINE NON AMMETTE RITARDI

L'art. 3, comma 5, dello stesso decreto stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Non è quindi un'irregolarità formale sanabile con un invio tardivo o con una regolarizzazione: la conseguenza è che quella prenotazione non produce effetti, con perdita del posto acquisito in graduatoria e delle risorse riservate. Il decreto non prevede rimissioni in termini, e in assenza di una previsione espressa non è prudente contarci.

GIORNI DI CALENDARIO, NON LAVORATIVI

Qui sta il punto che ha creato più confusione. Il testo del decreto usa l'espressione «sessanta giorni», senza l'aggettivo «lavorativi»: il conteggio va fatto sui giorni di calendario, sabati, domeniche e festivi compresi. Le istruzioni operative pubblicate dal GSE all'avvio della piattaforma avevano invece presentato il termine come espresso in giorni lavorativi, indicazione poi non riproposta nella versione aggiornata a luglio 2026.

La differenza non è teorica: sessanta giorni lavorativi valgono all'incirca tre mesi, sessanta giorni di calendario due. Chi avesse impostato lo scadenziario sulla prima lettura si troverebbe con un ritardo di quattro settimane abbondanti. In ogni caso, di fronte a una divergenza fra istruzioni di piattaforma e testo del decreto, prevale il decreto: il conteggio corretto è quello sui giorni pieni, e le scadenze già calcolate vanno rifatte.

IL NODO DELLE PREVENTIVE APPROVATE PRIMA DEL 21 LUGLIO

Le imprese che hanno ricevuto la notifica di esito positivo nella seconda metà di giugno hanno visto correre il termine mentre il canale per l'invio della conferma non era ancora attivo, dato che si è aperto solo il 21 luglio. Per una notifica del 15 giugno, ad esempio, i sessanta giorni scadono il 14 agosto 2026; per una notifica del 30 giugno, il 29 agosto, che è un sabato.

Si può sostenere che, per queste posizioni, il termine debba ragionevolmente decorrere dall'apertura del canale telematico, perché prima l'adempimento era materialmente impossibile. È una lettura difendibile, ma allo stato non risulta confermata da un chiarimento ufficiale del MIMIT o del GSE: l'impostazione prudente è calcolare comunque i sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo e inviare senza attendere, riservandosi di far valere l'impossibilità sopravvenuta solo in via difensiva, se necessario.

COSA CONTIENE LA COMUNICAZIONE DI CONFERMA

Il contenuto è tracciato dallo stesso art. 3, comma 2, del DM 7 maggio 2026 e dal modello reso disponibile sulla

piattaforma: data e importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto utile a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili e, per ogni bene già oggetto di prenotazione, l'indicazione dello stato - confermato oppure decaduto.

Un vincolo da tenere presente in fase di compilazione: la conferma non può riguardare beni diversi da quelli indicati in preventiva, né importi superiori. Verso il basso il perimetro può ridursi, verso l'alto no: l'eventuale maggiore investimento non entra in questa prenotazione e va gestito, se ne ricorrono i presupposti, con una comunicazione preventiva autonoma.

L'ACCONTO DEL 20% È UNA CONDIZIONE DI SOSTANZA

La conferma serve ad attestare l'effettivo avvio dell'investimento tramite il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. La soglia va verificata bene per bene, non sull'importo complessivo della prenotazione: un acconto del 20% sul totale, sbilanciato su una sola macchina, non soddisfa il requisito per le altre.

Non basta l'ordine confermato né il prezzo pattuito: serve il pagamento, documentato dalle fatture di acconto e dalle relative evidenze bancarie. Il consiglio operativo è ricostruire il collegamento fattura-pagamento-bene prima di aprire la pratica, perché è quello che verrà chiesto in sede di controllo.

BENI IN LEASING: IL REQUISITO SI VERIFICA DIVERSAMENTE

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il requisito dell'avvio non passa dal versamento di un acconto in denaro da parte dell'utilizzatore, ma dalla stipula del contratto di leasing accompagnata dall'impegno assunto dalla società concedente verso il fornitore, formalizzato con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto. Servono quindi entrambi i documenti, non il solo contratto: la data utile è quella del passaggio che si perfeziona per ultimo.

CORREZIONE DEI DATI E RINUNCIA

In sede di conferma è possibile aggiornare alcuni dati già trasmessi con la preventiva, tra cui quelli identificativi della struttura produttiva: la funzione serve a sistemare disallineamenti anagrafici e catastali, non a modificare l'oggetto dell'investimento.

La piattaforma consente anche la rinuncia. Va usata con cautela, perché secondo le istruzioni operative GSE la rinuncia in fase di conferma produce effetti irreversibili e travolge anche la comunicazione preventiva già valutata positivamente, facendo perdere la prenotazione. Prima di procedere, conviene verificare la versione aggiornata delle istruzioni pubblicata sul portale ed escludere che la posizione sia recuperabile per altra via.

FASE DELLA PROCEDURA	TERMINE O DECORRENZA
Comunicazioni preventive	Attive dalle ore 12 del 12 giugno 2026
Comunicazioni di conferma	Attive dalle ore 12 del 21 luglio 2026 (DD MIMIT 20 luglio 2026)
Invio della comunicazione di conferma	Entro 60 giorni di calendario dalla notifica dell'esito positivo (art. 3, comma 2, DM 7 maggio 2026)
Mancato invio nei termini	Mancato perfezionamento della procedura (art. 3, comma 5, DM 7 maggio 2026)
Comunicazioni di completamento	Non ancora attive, in attesa del provvedimento attuativo

COSA FARE ADESSO

Tre passaggi, in ordine. Recuperare dalla piattaforma la data di notifica dell'esito positivo di ogni singola preventiva, che è l'unico dato da cui parte il conteggio. Ricalcolare le scadenze sui giorni di calendario, tenendo uno scadenziario separato per ciascuna prenotazione. Anticipare l'invio di qualche giorno rispetto al sessantesimo, sia per i termini che cadono di

sabato o di domenica, sia perché la documentazione dell'acconto - fatture, quietanze, contratti di leasing - raramente è pronta il giorno in cui serve.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA

Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.

2 PERIZIA & INTERCONNESSIONE

Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.

3 CONFERMA ENTRO 60 GIORNI

Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.

4 FRUIZIONE CREDITO F24

Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/iperammortamento-comunicazione-conferma-60-giorni-calendario/>

Prescrizione tributi locali: cinque anni, il doppio per lo Stato

Prescrizione tributi locali: cinque anni per Imu e Tari, dieci per Irpef, Iva e Ires. Cassazione 23174/2026 e Corte costituzionale 85/2026 a confronto. La prescrizione tributi locali resta fissata a cinque anni: la metà del tempo di cui dispone il Fisco per riscuotere Irpef, Iva e Ires. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 23174 del 14 luglio 2026, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 19 maggio 2026: la disparità di trattamento rispetto ai tributi erariali non viola la Costituzione, perché mancano il presupposto dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Diritto Tributario.

Norme chiave

Art. 1, comma 161, L. 296/2006, Ord. Cass. 23174/2026, Sent. Cost. 85/2026.

A chi si applica

Contribuenti privati, imprese proprietarie di immobili e uffici tributi degli enti locali.

Azione richiesta

Verificare la data di notifica degli avvisi di accertamento per eccepire la prescrizione quinquennale su IMU e TARI.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Prescrizione tributi locali: cinque anni per Imu e Tari, dieci per Irpef, Iva e Ires. Cassazione 23174/2026 e Corte costituzionale 85/2026 a confronto.
- 💡 **Impatto operativo:** I tributi locali (IMU, TARI) si prescrivono in 5 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, a fronte del termine decennale delle imposte erariali.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare se sono intervenuti atti interruttivi validamente notificati prima di eccepire la prescrizione del debito tributario.

La prescrizione tributi locali resta fissata a cinque anni: la metà del tempo di cui dispone il Fisco per riscuotere Irpef, Iva e Ires. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 23174 del 14 luglio 2026, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 19 maggio 2026: la disparità di trattamento rispetto ai tributi erariali non viola la Costituzione, perché mancano il presupposto dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto. La differenza nasce dalla natura delle due obbligazioni: periodica per Imu e Tari, autonomia e distinta per ogni periodo d'imposta per i tributi statali.

COSA HA DECISO LA CASSAZIONE CON L'ORDINANZA 23174/2026

L'ordinanza conferma che i crediti degli enti locali derivanti da entrate di natura periodica si prescrivono nel termine breve di cinque anni previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. Il criterio non è il soggetto che riscuote, ma la struttura dell'obbligazione: si tratta di prestazioni dovute con cadenza ricorrente, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, legata al prolungarsi nel tempo del possesso dell'immobile o dell'erogazione del servizio da parte dell'ente impositore.

I tributi erariali seguono invece la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c. proprio perché la periodicità manca: per ciascun periodo d'imposta sorge un rapporto obbligatorio autonomo e distinto, che non si inserisce in una prestazione di durata. È la ragione per cui la ricorrenza

annuale dell'adempimento, da sola, non basta a qualificare l'obbligazione come periodica ai fini dell'art. 2948 c.c.

La pronuncia si colloca in un filone consolidato. Con l'ordinanza n. 17234 del 15 giugno 2023 la Suprema corte aveva applicato il termine quinquennale alla tassa rifiuti; con l'ordinanza n. 9839/2020 aveva già ricondotto al termine breve le tasse e le entrate locali di natura periodica, anche nella fase della riscossione coattiva.

PERCHÉ LA CONSULTA HA ESCLUSO LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da un giudice tributario di merito, che aveva dubitato della tenuta dell'art. 2946 c.c. nella parte in cui assoggetta i crediti erariali al termine decennale, mentre entrate comunali analoghe per struttura si estinguono in cinque anni. Con la sentenza n. 85/2026 la Corte costituzionale ha respinto le censure.

Il passaggio centrale è quello sull'omogeneità: il giudizio di eguaglianza presuppone situazioni comparabili, e qui non lo sono. I tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, perché per ogni periodo d'imposta danno luogo a rapporti obbligatori distinti e autonomi; i tributi locali si strutturano invece come prestazioni periodiche con connotati di autonomia. La Consulta ha inoltre ritenuto irrilevante, sul piano costituzionale, l'argomento fondato sulla digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria, che renderebbe oggi meno giustificato un termine tanto lungo:

un'eventuale revisione dei termini di prescrizione appartiene alla discrezionalità del legislatore, non al giudice delle leggi.

Per il professionista il messaggio operativo è netto: non conviene più impostare difese sull'applicazione analogica del quinquennio ai crediti Irpef, Iva o Ires. Quella strada, dopo la sentenza n. 85/2026, è chiusa anche sul terreno costituzionale.

QUALI ENTRATE SEGUONO IL TERMINE QUINQUENNALE

Rientrano nel termine breve le entrate che presentano la struttura dell'obbligazione periodica descritta dalla giurisprudenza.

ENTRATA	NOTA
Imu (e, per le annualità pregresse, Ici, Tasi)	Obbligazione legata al possesso dell'immobile, dovuta per ciascun anno d'imposta
Tari (e, per il passato, Tarsu e Tares)	Corrispettivo di un servizio erogato con continuità
Tosap, per le annualità fino al 2020	Dal 1° gennaio 2021 sostituita, insieme a Cosap, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone unico patrimoniale (legge 160/2019)
Contributi di bonifica dovuti ai consorzi	Prestazione periodica collegata al beneficio del servizio consortile
Altre entrate locali riscosse periodicamente per servizi resi	Va verificata caso per caso la natura effettivamente periodica della prestazione

Sul canone unico patrimoniale, entrata di natura non tributaria che dal 2021 ha assorbito la Tosap, l'estensione del termine quinquennale è sostenibile per la sua struttura di prestazione periodica, ma non risulta ancora consolidata in sede di legittimità: prudente non darla per acquisita nella redazione di un ricorso.

Anche il regime di sanzioni e interessi merita una verifica autonoma. Per la sanzione irrogata l'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 prevede un termine quinquennale per il diritto alla riscossione; sugli interessi la giurisprudenza non è univoca, e l'eccezione va costruita sul singolo atto anziché su una regola generale.

DECADENZA E PRESCRIZIONE: DUE TERMINI CHE NON VANNO CONFUSI

Il quinquennio di cui si discute riguarda la prescrizione del credito già accertato, non i termini entro cui il Comune deve attivarsi. Sono piani distinti, e confonderli è l'errore più frequente nelle memorie difensive.

Sul versante della decadenza, l'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 impone di notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il successivo comma 163 fissa poi, per la riscossione coattiva, la notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sono termini di

decadenza: non si interrompono e non si sospendono con un semplice sollecito.

Superata la fase impositiva, entra in gioco la prescrizione: il credito consolidato si estingue se l'ente resta inerte per cinque anni, salvo notifica di un atto interruttivo idoneo, che fa ripartire il termine per intero.

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO E LA SEQUENZA DEI SESSANTA GIORNI

Dal 1° gennaio 2020, per effetto dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, gli enti locali si avvalgono dell'accertamento esecutivo: un unico atto che contiene la pretesa impositiva e vale come titolo esecutivo, senza necessità di successiva cartella o ingiunzione. L'atto deve recare l'intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso, decorso il quale diventa esecutivo.

In caso di mancato pagamento, le somme sono maggiorate degli oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento se il versamento interviene entro sessanta giorni dall'esecutività dell'atto, con un massimo di 300 euro, e al 6 per cento oltre tale termine, con un massimo di 600 euro, oltre alle spese di notifica. L'esecuzione forzata è inoltre sospesa per centottanta giorni dall'affidamento del carico, ridotti a centoventi quando la riscossione è curata dallo stesso soggetto che ha notificato l'accertamento; la sospensione non opera, tra l'altro, in presenza di fondato pericolo per l'esito positivo della riscossione.

LA MANCATA IMPUGNAZIONE NON ALLUNGA IL TERMINE

È il punto che, nella pratica, decide più contenziosi della qualificazione dell'obbligazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno stabilito che la definitività dell'atto per mancata impugnazione produce soltanto l'irretrattabilità del credito, ma non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La conversione prevista dall'art. 2953 c.c. opera unicamente in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, non davanti a un atto amministrativo divenuto inoppugnabile.

Conseguenza operativa: un accertamento esecutivo Imu o Tari non impugnato resta soggetto al quinquennio. L'argomento opposto, spesso speso dai concessionari, che la mancata opposizione avrebbe reso decennale il credito, non regge.

DOVE SI ECCEPISCE LA PRESCRIZIONE

La prescrizione maturata dopo che l'atto impositivo è divenuto definitivo si fa valere impugnando il primo atto successivo che ne presuppone la persistenza: intimazione di pagamento, preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, pignoramento. Le azioni esecutive dell'agente della riscossione, o del soggetto incaricato dall'ente locale, non possono quindi essere intraprese oltre il quinquennio, salvo interruzione.

Sull'individuazione del giudice competente occorre attenzione, perché il riparto dipende dall'atto contestato e dalla sede in cui la questione emerge: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 34447 del 24 dicembre 2019, hanno affermato che l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, sollevata in sede di ammissione al passivo fallimentare, spetta al giudice ordinario e non a quello tributario, poiché la notifica del titolo segna il consolidamento della pretesa e l'esaurimento del potere impositivo. Prima di scegliere la via processuale conviene quindi verificare quale atto si sta impugnando: l'errore sulla giurisdizione costa più della questione di merito.

DUE ESEMPI DI CALCOLO

Tributo locale. Il Comune di Val Serena notifica il 15 marzo 2022 un accertamento esecutivo per l'Imu 2019 non versata. Il contribuente non impugna: l'atto diventa definitivo il 14 maggio 2022, alla scadenza dei sessanta giorni per il ricorso, e da quel momento decorre la prescrizione quinquennale, che maturerebbe il 14 maggio 2027. Se l'ente non notifica alcun atto interruttivo e procede a pignoramento nel giugno 2027, il credito è prescritto e il contribuente può farlo valere opponendosi all'esecuzione. Se invece il Comune notifica un'intimazione di pagamento il 10 ottobre 2026, il termine riparte da zero e la nuova scadenza si sposta al 10 ottobre 2031.

Tributo erariale. L'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica il 20 settembre 2022 una cartella per Irpef. In assenza di impugnazione la cartella è definitiva il 19 novembre 2022 e il termine decennale scade il 19 novembre 2032: dieci anni contro cinque, a parità di condotta inerte dell'ente creditore.

Un'avvertenza sui conteggi che attraversano il biennio 2020-2021: la legislazione emergenziale ha introdotto sospensioni e proroghe dei termini di accertamento e riscossione, la cui portata è stata oggetto di interpretazioni divergenti. Quando il quinquennio ricade in quel periodo, il calcolo va rifatto sull'atto concreto prima di eccepire la prescrizione.

IL QUADRO DI SINTESI

ENTRATA	TERMINE DI PRESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Imu, Tari, Tosap fino al 2020, contributi di bonifica	5 anni	art. 2948, n. 4, c.c.
Irpef, Iva, Ires e altri tributi erariali	10 anni	art. 2946 c.c.
Sanzione tributaria irrogata	5 anni	art. 20 D.Lgs. 472/1997

COSA CONTROLLARE IN CONCRETO

Davanti a un'ingiunzione o a un atto esecutivo su tributi comunali, la sequenza di verifica è sempre la stessa: individuare l'ultimo atto validamente notificato e la sua data; accertare che si tratti di un atto idoneo a interrompere la prescrizione, e non di una comunicazione informale; calcolare il quinquennio dalla definitività dell'atto impositivo o dall'ultima interruzione; controllare separatamente i termini di decadenza dei commi 161 e 163 della legge 296/2006, che possono essere già scaduti anche quando la prescrizione non lo è.

Per gli enti impositori e per i concessionari la lezione è speculare: senza un atto interruttivo tempestivo, il credito da tributi locali si estingue nella metà del tempo concesso all'Erario, e il presidio del quinquennio va gestito come una scadenza di gestione, non come un'eventualità difensiva.

CHECKLIST
DIFENSIVA:
VERIFICA


PRESCRIZIONE TRIBUTI LOCALI (IMU / TARI)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- ANALISI DATA NOTIFICA**
 Esame della data di ricezione dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento e verifica del timbro postale o PEC.
- CONTEGGIO QUINQUENNIO**
 Calcolo dei 5 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti.
- VERIFICA ATTI INTERRUPTIVI**
 Richiesta dell'estratto di ruolo o accesso agli atti per accertare se l'ente creditore ha notificato precedenti solleciti validi.
- ISTANZA DI AUTOTUTELA O RICORSO**
 Presentazione tempestiva dell'istanza di annullamento in autotutela o ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/prescrizione-tributi-locali-cinque-anni-differenza-erariali/>

Decreto correttivo Omnibus 2026: novità IRPEF, IRES, IVA

Correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026, pubblicato in Gazzetta: familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta professionisti, detrazione IVA. In queste settimane circolano tre testi diversi, e diverse sintesi li stanno sovrapponendo. Vale la pena tenerli separati, perché numeri e decorrenze non sono intercambiabili. Il primo è il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26): è già in vigore come testo, ma le sue disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Correttivo Omnibus approvato il 4 agosto 2026, atteso in Gazzetta: familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta professionisti, detrazione IVA.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

PRIMA DI TUTTO: NON CONFONDERE I TRE PROVVEDIMENTI

In queste settimane circolano tre testi diversi, e diverse sintesi li stanno sovrapponendo. Vale la pena tenerli separati, perché numeri e decorrenze non sono intercambiabili.

Il primo è il **nuovo Testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26): è già in vigore come testo, ma le sue disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027. Il secondo è il **Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento**, approvato con D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026: 368 articoli in tre parti, che riordinano regole oggi sparse fra DPR 600/1973, DPR 605/1973, D.Lgs. 218/1997 e altre leggi stratificate, anch'essi applicabili dal 1° gennaio 2027. Il terzo è il **correttivo Omnibus**, quello di cui si parla qui, che non ha ancora né numero né data di Gazzetta.

FAMILIARI A CARICO: LA CORREZIONE CHE SALVA I PIANI WELFARE 2025

La disciplina introdotta con decorrenza 2025 ha subordinato il riconoscimento come familiare fiscalmente rilevante, per le persone diverse dal coniuge e dai figli indicate dall'art. 433 del codice civile, al requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non

derivanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'effetto collaterale ha colpito il welfare aziendale: piani già costruiti su familiari non conviventi rischiavano di perdere il trattamento agevolato.

Il correttivo interverrebbe sull'art. 12 del TUIR per circoscrivere quella condizione. Il requisito di convivenza o di assegni alimentari resterebbe rilevante solo dove la singola disposizione fiscale lo richieda espressamente, mentre per le norme che si limitano a rinviare genericamente ai familiari, welfare aziendale compreso, tornerebbe applicabile l'impostazione anteriore al 2025. La modifica avrebbe carattere di salvaguardia e opererebbe già per il periodo d'imposta 2025, con un intervento di coordinamento parallelo sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

Chi ha erogato benefit nel 2025 a familiari non conviventi non deve, per ora, fare nulla: conviene però tenere traccia delle posizioni interessate, perché la conferma della retroattività si legge solo sul testo definitivo.

FRINGE BENEFIT AUTO: DALL'IMMATRICOLAZIONE ALL'ETÀ DEL VEICOLO

Restano confermate le percentuali fissate dalla legge di bilancio 2025 per le auto aziendali concesse in uso promiscuo: il fringe benefit si calcola sul valore ACI convenzionale riferito a una percorrenza di 15.000 km annui, nella misura del 50% in via ordinaria, del 10% per i veicoli integralmente elettrici e del 20% per gli ibridi plug-in.

La novità del correttivo è di metodo. Il parametro passerebbe dalla data di prima immatricolazione all'età effettiva del veicolo al momento del godimento: la maggiorazione del 50% dell'imponibile scatterebbe dal sesto anno di vita dell'auto, e resterebbe tale anche in caso di riassegnazione a un dipendente diverso, che oggi genera incertezze applicative. Per gli accessori non censiti nelle tabelle ACI e non addebitati al dipendente si applica una maggiorazione forfetaria del 5%, al posto di una stima caso per caso.

Esempio. Auto ibrida plug-in con valore ACI convenzionale su 15.000 km pari a 6.000 euro annui: la base imponibile è il 20%, cioè 1.200 euro l'anno in busta paga, tassati all'aliquota marginale del dipendente. La stessa auto, giunta al sesto anno, porterebbe l'imponibile a 1.800 euro. Su un'auto termica con valore ACI di 5.000 euro l'imponibile ordinario è 2.500 euro e sale a 3.750 euro dal sesto anno.

Resta fermo il regime transitorio previsto per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nei mesi successivi, che continuano a seguire le regole anteriori alla legge di bilancio 2025. Le nuove misure a regime riguarderebbero il periodo d'imposta 2026, senza obbligo di rifare i conteggi già effettuati e senza diritto al rimborso delle imposte versate sulle assegnazioni pregresse: anche su questo, però, la formulazione esatta della norma transitoria va letta sul testo pubblicato prima di rettificare qualsiasi cedolino.

CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTATI DAI PROFESSIONISTI: IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

È l'intervento con il maggiore impatto sugli studi. Il correttivo modificherebbe l'art. 54 del TUIR per disciplinare il caso del lavoratore autonomo che acquista sul mercato un credito d'imposta, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, a un prezzo inferiore al valore nominale.

Il differenziale positivo realizzato con la successiva cessione o con l'utilizzo in compensazione concorrerebbe alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma sarebbe assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26%, la stessa prevista per i redditi diversi di natura finanziaria. In caso di compensazione parziale, il differenziale si commisurerebbe proporzionalmente al costo di acquisto. Restano fuori dal regime sostitutivo i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale o artistica, che seguono le ordinarie regole del reddito di lavoro autonomo.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Esempio. Un commercialista acquista per 90 un credito di valore nominale 100, con uno sconto del 10%. Utilizzandolo integralmente in compensazione realizza un differenziale positivo di 10, su cui l'imposta sostitutiva sarebbe di 2,60 euro. Se il credito venisse compensato solo per metà, il differenziale rilevante nell'anno sarebbe 5, con imposta di 1,30 euro. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria è evidente per chi ha un'aliquota marginale del 43%: su 10 di differenziale, 2,60 euro di imposta invece di 4,30.

Le nuove regole si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto, con facoltà per i professionisti in regime ordinario di optare per l'applicazione retroattiva ai crediti acquisiti già dal periodo d'imposta 2024, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in più. È un'opzione da quantificare posizione per posizione, e da valutare solo a testo pubblicato: l'esercizio passerebbe da dichiarazione integrativa, con i costi e i rischi che comporta.

REDDITI AGRICOLI E DERIVAZIONE RAFFORZATA

Sul fronte agricolo il correttivo amplierebbe la nozione di attività di selvicoltura, estendendola all'utilizzo di determinati immobili strumentali, e restringerebbe l'ambito soggettivo della determinazione forfetaria del reddito prevista dall'art. 56-bis del TUIR, riservandola agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione su base catastale.

Sul fronte IRES, il capitolo più corposo riguarda la derivazione rafforzata e punta a ridurre le divergenze fra valori contabili e fiscali. Le linee di intervento riferite dalle prime letture dello schema sono quattro: rilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli operate secondo la corretta applicazione dei principi contabili, con estensione ai soggetti IAS/IFRS per ulteriori categorie di strumenti; deducibilità delle spese per i piani di remunerazione basati su azioni al momento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività, anziché per imputazione a conto economico; ammortamento fiscale in diciotto anni di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS; definizione unitaria di società holding, con prevalenza dell'attività finanziaria quando supera la metà dei ricavi e proventi complessivi. La decorrenza si collocherebbe sul periodo d'imposta 2026.

Sono misure che incidono sulla fiscalità differita già nel bilancio in corso: la ricognizione dei disallineamenti conviene farla ora, l'iscrizione degli effetti solo dopo la pubblicazione.

RIALLINEAMENTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE PREGRESSE

Il correttivo aprirebbe una finestra per le divergenze fra valori civilistici e fiscali generate da operazioni straordinarie anteriori al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti. Il riallineamento ai fini IRES, IRAP e relative addizionali seguirebbe le regole già previste dall'art. 11 del D.Lgs. 192/2024, con opzione da esercitare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2026 e versamento in unica soluzione entro il termine di saldo del periodo successivo. Un eventuale accertamento sull'applicazione di quella disciplina non farebbe decadere l'opzione, ma comporterebbe solo il ricalcolo della somma algebrica delle differenze.

IVA: PIÙ TEMPO PER LA DETRAZIONE

Il capitolo IVA è meno appariscente ma tocca un adempimento quotidiano. Secondo le prime letture dello schema, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione verrebbe ampliato, spostandolo alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, contro l'attuale ancoraggio all'anno in cui il diritto è sorto. È la risposta a un problema noto, quello delle fatture che arrivano a cavallo d'anno e delle detrazioni perse per un problema di data.

La portata esatta della modifica, e in particolare il suo raccordo con le regole di registrazione, va verificata sul testo pubblicato: non è materia su cui impostare un recupero di imposta prima di avere la Gazzetta in mano.

IL QUADRO DELLE DECORRENZE

INTERVENTO	CONTENUTO	DECORRENZA PREVISTA
Familiari a carico	Requisito di convivenza limitato ai casi espressamente previsti	Periodo d'imposta 2025 (salvaguardia)
Fringe benefit auto	Età del veicolo al posto dell'immatricolazione, accessori al 5%	Periodo d'imposta 2026
Crediti d'imposta acquistati	Imposta sostitutiva del 26% sul differenziale	Dall'entrata in vigore, opzione retroattiva al 2024
Redditi agricoli	Selvicoltura e perimetro soggettivo dell'art. 56-bis TUIR	Dall'entrata in vigore
Derivazione rafforzata	Titoli, piani azionari, intangibili IAS, nozione di holding	Periodo d'imposta 2026
Riallineamento straordinario	Divergenze da operazioni ante 2024	Opzione in dichiarazione 2026, versamento successivo
Detrazione IVA	Ampliamento del termine di esercizio	Da verificare sul testo pubblicato

CHE COSA FARE ADESSO

Tre cose, e nessuna comporta rettifiche immediate. Censire i piani welfare 2025 che hanno coinvolto familiari non conviventi, per essere pronti a confermarne la tenuta. Fotografare il parco auto aziendale per data di prima immatricolazione, perché la soglia del sesto anno diventerebbe il discrimine e le riassegnazioni interne vanno mappate. Quantificare, per gli studi che hanno acquistato crediti d'imposta dal 2024 in poi, il differenziale realizzato e il confronto fra tassazione ordinaria e sostitutiva, così da decidere sull'opzione retroattiva nel momento in cui diventerà esercitabile.

Tutto il resto attende la Gazzetta Ufficiale. Un decreto approvato dal Consiglio dei ministri può ancora cambiare in sede di firma e di coordinamento formale, e su misure con decorrenza retroattiva la differenza fra la bozza e il testo pubblicato è esattamente ciò che espone chi ha già scritto ai clienti.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/decreto-correttivo-omnibus-2026-novita-irpef-ires-iva/>

Come avviare attività Bar, pub ed enoteche: requisiti, adempimenti e IVA per aprire l'attività

Codici ATECO 2025, requisiti professionali e strutturali, certificazione dei corrispettivi e aliquote IVA su somministrazione e asporto. Aprire un bar, un pub, una birreria o un'enoteca significa entrare in un settore disciplinato da regole precise, che spaziano dai requisiti professionali e morali del titolare fino alla certificazione telematica dei corrispettivi. La somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, resta un'attività commerciale a tutti gli effetti anche quando avviene per il consumo sul posto in aree aperte al pubblico attrezzate con tavoli e sedie, e richiede un percorso autorizzativo che ogni aspirante gestore deve conoscere prima di firmare un contratto di locazione o investire in ristrutturazioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Imprese.

Norme chiave

D.Lgs. 59/2010, Art. 22 D.P.R. 633/1972, ATECO 2025.

A chi si applica

Esercenti, titolari di pubblici esercizi (bar, pub, enoteche) e nuovi imprenditori della ristorazione.

Azione richiesta

Predisporre la SCIA, verificare l'inquadramento ATECO 2025 e configurare il Registratore Telematico con il POS.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** codici ATECO 2025, requisiti professionali e strutturali, certificazione dei corrispettivi e aliquote IVA su somministrazione e asporto.
- 💡 **Impatto operativo:** Necessario completare SCIA commerciale, conformità ASL, licenza UTF per alcolici e corretta programmazione del registratore telematico con POS integrato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'errata attribuzione del codice attività ATECO 2025 può comportare anomalie nei controlli automatici e nei parametri ISA.

Aprire un bar, un pub, una birreria o un'enoteca significa entrare in un settore disciplinato da regole precise, che spaziano dai requisiti professionali e morali del titolare fino alla certificazione telematica dei corrispettivi. La somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, resta un'attività commerciale a tutti gli effetti anche quando avviene per il consumo sul posto in aree aperte al pubblico attrezzate con tavoli e sedie, e richiede un percorso autorizzativo che ogni aspirante gestore deve conoscere prima di firmare un contratto di locazione o investire in ristrutturazioni.

UN'UNICA TIPOLOGIA DI PUBBLICO ESERCIZIO

Oggi la legge definisce un'unica categoria di attività: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". La diversificazione tra bar, pub, birrerie ed enoteche avviene quindi solo sul piano pratico, in base ai limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie regionali e, per esempio, al tipo di locale cucina di cui il pubblico esercizio dispone. Per l'apertura occorre chiedere l'autorizzazione al Comune del luogo in cui si intende avviare l'attività, che la rilascia dopo aver verificato il possesso dei requisiti professionali e morali.

La normativa di pubblica sicurezza, all'art. 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, impone inoltre di esporre in luogo visibile al pubblico la licenza, l'autorizzazione e il listino dei prezzi praticati. Va ricordato che, per effetto della direttiva Bolkestein (Dir. CEE 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59), i Comuni non possono più contingentare numericamente le licenze come accadeva un tempo: possono però subordinare l'apertura a requisiti di fattibilità urbanistica ed edilizia, per esempio richiedendo una dotazione minima di parcheggi per i locali in zona centrale.

I CODICI ATECO 2025

Dal 2025 è cambiata la classificazione ATECO di riferimento. Il vecchio codice 56.30.00 ("bar e altri esercizi simili senza cucina") è confluito in quattro nuovi codici distinti: 56.30.01 per i bar, 56.30.02 per lounge bar e pub senza cucina, 56.30.03 per la somministrazione mobile e 56.30.04 per la somministrazione a bordo di mezzi di trasporto. Anche il codice 56.10.11, relativo alla ristorazione con somministrazione, è stato ricodificato nel nuovo 56.11.11, riservato alle attività con servizio al tavolo. Chi ha aperto l'attività prima del 2025 dovrebbe verificare che il codice indicato nella propria posizione camerale sia stato correttamente aggiornato.

GLI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA	MODALITÀ OPERATIVE	SOGGETTI A CUI È RIVOLTO
SCIA	All'avvio dell'attività	ComUnica	SUAP del Comune, se abilitato alla ricezione della SCIA mediante ComUnica; in caso contrario si seguono le regole di invio dirette del SUAP
Iscrizione Registro delle imprese	Entro 30 giorni	ComUnica	Camera di commercio
Apertura partita IVA	Entro 30 giorni	ComUnica	Agenzia delle Entrate
Iscrizione INPS	Entro 30 giorni (giorno 16 del mese successivo se si assumono dipendenti)	ComUnica	Sede INPS
Iscrizione INAIL	Contestuale all'inizio dell'attività, solo se si assumono dipendenti	ComUnica	Sede INAIL
Istituzione dei registri contabili	All'avvio dell'attività	-	-

Con la nota 14 dicembre 2012 del Ministero dell'Interno è stato chiarito che l'avvio dell'attività di somministrazione richiede anche il possesso dei requisiti di pubblica sicurezza: la SCIA va quindi corredata dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

I REQUISITI PROFESSIONALI, IN ALTERNATIVA FRA LORO

Dal 2006 non esiste più l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio), abrogato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è oggi disciplinata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147: l'art. 64 subordina l'apertura all'autorizzazione comunale, mentre il trasferimento di sede, di gestione o di titolarità sono soggetti a SCIA. Per gestire l'attività occorre possedere i requisiti professionali e morali dell'art. 71, comma 6: quelli professionali, in alternativa fra loro, sono:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, generalmente organizzato da Camere di commercio o associazioni di categoria come Confesercenti e Confcommercio (oggi anche da molte strutture private autorizzate), con un costo indicativo tra € 500 e € 1.000;

- avere esercitato, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, un'attività d'impresa nel settore alimentare o della somministrazione, oppure avere lavorato come dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, come socio lavoratore, o come coadiutore familiare del coniuge, di un parente o affine entro il terzo grado, comprovato dall'iscrizione INPS: è quindi ammissibile il riconoscimento del requisito anche in capo al soggetto che esercita in proprio;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, di una laurea anche triennale, o di altro titolo di studio almeno triennale, purché il percorso di studi comprenda materie attinenti al commercio o alla somministrazione di alimenti (la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3642/C del 15 aprile 2011 chiarisce quali titoli siano validi).

Il requisito può essere posseduto dal titolare, dal legale rappresentante oppure, dal 2012 in avanti, da un soggetto preposto appositamente individuato. Per i circoli privati, secondo la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012, il requisito professionale non è più richiesto, ma restano fermi i requisiti di onorabilità.

I REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

I requisiti che seguono sono quelli tipici richiesti a livello generale, fermo restando che ogni Comune può fissare caratteristiche specifiche da verificare prima dell'apertura, oltre al rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche.

PARAMETRO	VALORE DI RIFERIMENTO
Indice di affollamento della sala consumazione	0,7 persone/mq (per 10 persone servono 14 mq)
Altezza media minima	3,00 m per i fabbricati nuovi; 2,50 m per le attività esistenti autorizzate, con deroga a discrezione del Sindaco su parere dell'ASL
Finestre/aperture verso l'esterno	1/10 della superficie di pavimento, fino a 400 mq
Banco bar, altezza minima	3,00 m nuovi fabbricati, 2,50 m attività esistenti; finestre 1/10 (illuminazione) e 1/20 (aerazione) della superficie di pavimento
Area spogliatoio addetti	Altezza minima 2,40 m nei fabbricati nuovi, divisa per sesso
Servizio igienico addetti	Dimensioni minime 1x1,20 m, almeno 1 obbligatorio, altezza minima 2,20 m nei fabbricati esistenti
Servizi igienici pubblico	Almeno 1 accessibile a persone con ridotta capacità motoria; come riferimento: 1 fino a 30 posti a sedere, 2 da 31 a 80, 3 da 81 a 150

Nel banco bar è ammessa la preparazione di cibi come salumi, panini, formaggi, il riscaldamento di precotti e le insalate di quarta gamma: serve uno spazio dedicato al deposito delle materie prime, di dimensioni congrue rispetto all'attività, e un locale separato per detersivi e materiale per le pulizie. È inoltre possibile collocare parte della sola sala

consumazione in un piano interrato o seminterrato, anche cieco, preferibilmente in centri storici o luoghi di antica origine, a condizione che sia comunicante con il piano terra, privo di postazioni di lavoro fisse e dotato di un impianto di trattamento dell'aria conforme alla norma UNI 10339/95.

Per quanto riguarda l'accessibilità, l'art. 5 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 richiede un ingresso privo di barriere architettoniche e almeno una zona dedicata allo stazionamento dei clienti raggiungibile da persone in carrozzina, oltre alla presenza di almeno un servizio igienico accessibile: nei locali più piccoli, con un solo bagno, è sufficiente che questo sia accessibile, con maniglione accanto al wc e lavabo sospeso senza colonna, senza che sia sempre necessaria la rotazione completa di 360 gradi.

L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 vieta di fumare negli esercizi pubblici, salvo la creazione di un'apposita sala per fumatori con superficie inferiore alla metà del locale, pareti a tutta altezza, porte a chiusura automatica, un impianto di ventilazione conforme al D.P.C.M. 23 dicembre 2003, e che non costituisca passaggio obbligato né per il pubblico né per il personale.

LA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 22, primo comma, del Dpr n. 633/1972, i pubblici esercizi rientrano tra i soggetti esonerati dall'obbligo di emettere fattura, salvo che il cliente la richieda espressamente. Resta però fermo l'obbligo di certificare i corrispettivi: dal 1° gennaio 2020 questo avviene tramite il documento commerciale, con contestuale trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico.

LE ALIQUOTE IVA: SOMMINISTRAZIONE, ASPORTO E BEVANDE

La somministrazione di alimenti e bevande consumati sul posto sconta l'aliquota agevolata del 10%, secondo quanto previsto dal n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972 (R.M. 25 febbraio 1980, n. 380292). Questa aliquota si applica quando il cliente consuma al banco o al tavolo, indipendentemente dal fatto che gli acquisti di materie prime (caffè, liquori, bibite) siano stati effettuati dal gestore con l'aliquota ordinaria del 22%: non c'è alcuna corrispondenza automatica tra aliquota di acquisto e aliquota di vendita.

Diverso è il trattamento dell'asporto e della consegna a domicilio. In origine, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle

Entrate n. 107/E del 20 agosto 1998, l'aliquota andava individuata scomponendo il pasto nelle sue componenti, un'operazione talmente complessa da spingere molti operatori ad applicare, in via prudenziale, l'aliquota ordinaria del 22%. La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha semplificato il quadro, estendendo l'aliquota agevolata del 10% anche alle "preparazioni alimentari", ossia ai pasti cotti, arrostiti, fritti o comunque preparati per il consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto. La novità non riguarda però le bevande: caffè, bibite, vino e birra restano soggetti alla propria aliquota, che per la birra è quella ordinaria del 22%, dopo l'abrogazione implicita dell'aliquota ridotta a opera dell'art. 5 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261. La birra consumata al banco o al tavolo, invece, rientra nella somministrazione e sconta il 10%.

IL CASO DEL FOOD DELIVERY

Le piattaforme di food delivery, secondo l'interpello n. 904-46/2016 della Direzione regionale della Lombardia, danno luogo a una cessione di beni e non a una prestazione di servizi, perché manca l'elemento della somministrazione in un locale attrezzato per la consumazione sul posto: la somministrazione si configura solo quando i pasti vengono consumati al banco o al tavolo, o quando la cessione è accompagnata da una prestazione di servizi. L'aliquota applicabile ai pasti consegnati a domicilio segue quindi le regole ordinarie sulle preparazioni alimentari appena descritte, con l'aliquota del 10% per il cibo preparato e le aliquote proprie per le bevande incluse nell'ordine.

CHECKLIST OPERATIVA: AVVIO PUBBLICO ESERCIZIO & SOMMINISTRAZIONE



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1

INQUADRAMENTO & ATECO

Scelta del codice ATECO 2025, definizione della forma giuridica (ditta individuale vs S.r.l.) e opzione per il regime contabile e fiscale ottimale.

2

TITOLI ABILITATIVI & ASL

Presentazione SCIA commerciale al SUAP comunale, piano di autocontrollo HACCP, certificazione impatto acustico e licenza UTF per alcolici.

3

HARDWARE FISCALE & POS

Acquisto, fiscalizzazione e abbinamento del Registratore Telematico (RT) con POS per la gestione dei pagamenti elettronici e trasmissione corrispettivi.

4

PIANIFICAZIONE PERSONALE

Inquadramento contrattuale CCNL dipendenti, comunicazione preventiva UNILAV e apertura posizioni INPS/INAIL aziendali.

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/apertura-bar-pub-enoteche-come-avviare-attivita-bar/>

Cessione dell'unica azienda della srl inefficace senza il via libera dei soci

La Cassazione conferma: se l'amministratore cede l'unica azienda operativa della srl senza una decisione dei soci, il contratto è inefficace, anche verso i successivi acquirenti. Un amministratore di srl che vende l'unica azienda operativa della società, senza prima passare dal via libera dei soci, compie un atto privo di effetti. E l'inefficacia si trascina fino al successivo acquirente, anche se questi ha comprato in buona fede. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24244/2026, intervenendo su un tema, quello della cessione dell'unica azienda di una srl, su cui la giurisprudenza di merito resta tutt'altro che uniforme.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Operazioni straordinarie.

Norme chiave

Art. 2479, comma 2, n. 5, Cod. Civ., Ord. Cass. 24244/2026.

A chi si applica

Amministratori, soci di S.r.l., organi di controllo societario e acquirenti di complessi aziendali.

Azione richiesta

Acquisire la preventiva delibera autorizzativa dei soci ex art. 2479 c.c. per evitare l'inefficacia dell'atto di cessione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La Cassazione conferma: se l'amministratore cede l'unica azienda operativa della srl senza una decisione dei soci, il contratto è inefficace, anche verso i successivi acquirenti.
- 💡 **Impatto operativo:** La cessione dell'unica azienda o del ramo principale da parte dell'amministratore senza delibera dei soci è inefficace anche verso i terzi acquirenti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la delibera dei soci è requisito sostanziale di validità ex art. 2479 c.c. e non può essere sanata da atti gestori successivi.

Un amministratore di srl che vende l'unica azienda operativa della società, senza prima passare dal via libera dei soci, compie un atto privo di effetti. E l'inefficacia si trascina fino al successivo acquirente, anche se questi ha comprato in buona fede. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24244/2026, intervenendo su un tema, quello della cessione dell'unica azienda di una srl, su cui la giurisprudenza di merito resta tutt'altro che uniforme.

IL CASO: UNO STABILIMENTO BALNEARE CEDUTO DUE VOLTE

La vicenda riguarda una srl con oggetto sociale la gestione di stabilimenti balneari, bar, ristoranti e sale da ballo. L'amministratore aveva ceduto l'unica azienda "operativa" della società, costituita da uno stabilimento balneare, a un'altra società, che a sua volta l'aveva rivenduta a un terzo soggetto. La cessione originaria, però, non era mai stata autorizzata dai soci.

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino, secondo cui l'operazione integrava una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, riservata per legge alla competenza dei soci ai sensi dell'articolo 2479, secondo comma, n. 5, del codice civile. Da qui l'inefficacia del contratto di cessione nei confronti della società, per difetto del potere rappresentativo dell'amministratore, un'inefficacia ritenuta opponibile anche al terzo che aveva successivamente acquistato lo stabilimento.

PERCHÉ LA DECISIONE SPETTA AI SOCI

Secondo i giudici di legittimità, tra le operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, la cui decisione è riservata ai soci, rientra anche la cessione dell'intera azienda quando determina la trasformazione dell'attività d'impresa da produttiva a finanziaria. La disposizione dell'articolo 2479 ha, secondo la Cassazione, natura imperativa: ne discende che la valutazione di convenienza dell'operazione è riservata per legge ai soci e non può essere assunta al loro posto dall'organo amministrativo. In altri termini, la norma pone un limite legale alla competenza dell'amministratore, riservando ai soci le decisioni che incidono in modo radicale sulla struttura e sulla funzione della società. Senza una decisione dei soci, l'amministratore risulta "strutturalmente privo del potere di rappresentare la società in quel negozio", da cui l'inefficacia dell'atto per carenza di potere rappresentativo.

L'INEFFICACIA COLPISCE ANCHE IL TERZO ACQUIRENTE

Il punto più delicato riguarda proprio le conseguenze per chi ha acquistato successivamente. L'atto di cessione concluso senza l'autorizzazione dei soci è inefficace anche nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che la domanda giudiziale volta a far accertare l'invalidità della prima cessione non fosse stata iscritta nel Registro delle imprese. Il sistema pubblicitario delle imprese conosce infatti solo le ipotesi di iscrizione riguardanti gli atti di trasferimento

o godimento dell'azienda, non anche le domande giudiziali che li contestano. Non sussistono, secondo la Cassazione, ragioni sufficienti per estendere in via analogica alla cessione d'azienda la disciplina della trascrizione immobiliare e il relativo effetto prenotativo, dal momento che l'azienda è un'universalità di beni mobili, estranea al regime della trascrizione previsto per gli immobili.

Alla luce di questi principi, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui l'inefficacia originaria del contratto di cessione ha compromesso anche il successivo acquisto da parte del terzo, indipendentemente dall'elemento soggettivo e dall'esistenza di formalità pubblicitarie. La Corte d'appello aveva peraltro escluso anche la buona fede del terzo acquirente, ritenendo che l'assenza della delibera dei soci sulla prima cessione fosse facilmente rilevabile.

UNA GIURISPRUDENZA ANCORA FRAMMENTATA

L'ordinanza si inserisce in un panorama giurisprudenziale piuttosto discorde. Se, da un lato, la giurisprudenza di merito prevalente riconduce la cessione dell'unica azienda, idonea a trasformare l'attività della società da operativa a finanziaria, a una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, dall'altro lato non c'è uniformità di vedute sulle conseguenze della cessione conclusa senza l'autorizzazione dei soci.

Secondo una prima ricostruzione, la violazione dell'articolo 2479, secondo comma, n. 5, del codice civile non comporterebbe un impatto sui terzi: si applica infatti anche agli atti compiuti senza la necessaria autorizzazione la

disciplina prevista per gli atti ultra vires dall'articolo 2475-bis del codice civile, secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate. Un secondo orientamento, invece, riconoscendo natura imperativa alla disposizione, sostiene l'invalidità dell'atto compiuto dall'amministratore con abuso di rappresentanza, superando cioè i limiti legali del potere di rappresentanza, con conseguente opponibilità ai terzi di tale invalidità. Con l'ordinanza n. 24244/2026 la Cassazione sembra aderire proprio a quest'ultima tesi, riconoscendo la natura imperativa dell'articolo 2479 e l'inefficacia, opponibile anche ai terzi, del contratto di cessione d'azienda concluso dall'amministratore in sua violazione.

ROADMAP STRATEGICA: CESSIONE D'AZIENDA IN S.R.L.



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 DUE DILIGENCE & VALUTAZIONE

Stima asseverata del complesso aziendale, perizia di stima dei cespiti e verifica della situazione debitoria e fiscale pendente.

2 DELIBERA ASSEMBLEARE SOCI

Convocazione assemblea ex art. 2479 c.c. con approvazione preventiva dei soci a maggioranza qualificata (atto formale inderogabile).

3 ROGITO NOTARILE & REGISTRO

Stipula dell'atto pubblico di cessione o scrittura autenticata e deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni.

4 ADEMPIMENTI FISCALI & IVA

Trattamento d'imposta di registro proporzionale (o fissa su rami con immobili), subentro contratti e comunicazione di chiusura/variazione attività.

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.

<https://www.studiopizzano.it/cessione-dell-unica-azienda-della-srl/>

Decreto Pa, cosa cambia su ferie e monetizzazione nel pubblico impiego

Il DI 144/2026 riscrive le regole sulla monetizzazione delle ferie nella Pa: il datore diventa garante della fruizione effettiva, dopo la giurisprudenza Ue. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene in modo ampio sulla funzionalità della pubblica amministrazione. La novità di maggior peso per i dipendenti pubblici riguarda le ferie: cade il divieto assoluto di monetizzazione, ma solo a precise condizioni, e il datore di lavoro pubblico diventa garante della loro effettiva fruizione. L'articolo 1 del decreto modifica l'articolo 5, comma 8, del DI 95/2012, che finora vietava in modo rigido qualunque trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Lavoro e previdenza.

Norme chiave

D.L. 144/2026, Art. 36 Costituzione, Direttiva 2003/88/CE.

A chi si applica

Pubbliche Amministrazioni, dirigenti del personale e dipendenti del pubblico impiego.

Azione richiesta

Sollecitare e pianificare la fruizione tempestiva del congedo ordinario per non incorrere nel divieto di monetizzazione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il DI 144/2026 riscrive le regole sulla monetizzazione delle ferie nella Pa: il datore diventa garante della fruizione effettiva, dopo la giurisprudenza Ue.
- Impatto operativo:** Nel pubblico impiego la monetizzazione delle ferie non godute è ammessa solo se l'amministrazione non ha posto il dipendente in condizione di fruirne.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: il datore pubblico deve invitare formalmente e per iscritto il lavoratore a fruire delle ferie prima della cessazione del rapporto.

Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene in modo ampio sulla funzionalità della pubblica amministrazione. La novità di maggior peso per i dipendenti pubblici riguarda le ferie: cade il divieto assoluto di monetizzazione, ma solo a precise condizioni, e il datore di lavoro pubblico diventa garante della loro effettiva fruizione.

ADDIO AL DIVIETO ASSOLUTO DI MONETIZZAZIONE

L'articolo 1 del decreto modifica l'articolo 5, comma 8, del DI 95/2012, che finora vietava in modo rigido qualunque trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute. La nuova disciplina ammette la monetizzazione, ma soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e a determinate condizioni: occorre che la mancata fruizione non dipenda da una scelta consapevole del lavoratore.

La riforma recepisce, dopo anni di contenzioso, l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, che con le sentenze gemelle Kreuziger e Max-Planck (quest'ultima nota anche come causa Shimizu, dal nome del lavoratore coinvolto) del 6 novembre 2018, e più di recente con la causa C-218/22 del 18 gennaio 2024, ha affermato che il diritto alle ferie retribuite non si estingue automaticamente se il datore di lavoro non ha messo il dipendente nelle condizioni concrete di fruirne.

IL DATORE PUBBLICO DIVENTA GARANTE

Il vero cambiamento di impostazione riguarda l'onere della prova. L'amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie maturate, informandolo per tempo che, in caso di mancato godimento entro il periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto si perde senza possibilità di conversione in denaro. Se il lavoratore, pur messo nelle condizioni di farlo, sceglie consapevolmente di non fruirne, nessuna indennità è dovuta alla cessazione. Ma è l'amministrazione a dover dimostrare di aver assolto questo compito, non il dipendente a dover provare il contrario.

Per gli uffici del personale cambia quindi il modo di lavorare: non basta più rilevare contabilmente il residuo ferie a bilancio. Serve una tracciabilità gestionale vera e propria, con inviti scritti alla fruizione, eventuali rinvii motivati e le ragioni organizzative che abbiano di volta in volta impedito l'assenza dal servizio. Un esempio pratico: se un funzionario comunale matura 30 giorni di ferie nel 2026 e a fine anno gliene restano ancora 10 non goduti, l'ente dovrà poter esibire, in caso di contenzioso alla cessazione del rapporto, la prova di averlo invitato per iscritto a pianificarle, non un semplice conteggio nel cedolino.

La disposizione si applica alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Resta invece non chiarito, nella versione definitiva del testo, quali voci retributive debbano essere incluse nel trattamento economico spettante durante il periodo di ferie: un punto che la

contrattazione collettiva dovrà definire nel rispetto dei principi fissati dal decreto e dalla normativa europea.

LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO IN SINTESI

Il provvedimento tocca anche numerosi altri ambiti del pubblico impiego e degli enti territoriali, riassunti nella tabella seguente.

MATERIA	COSA CAMBIA CON IL DL 144/2026
Spesa di personale enti locali	Restano solo i vincoli dinamici ex art. 33 DI 34/2019 per gli enti interessati
Segretari comunali	Sessione straordinaria di reclutamento 2026-2027, più possibilità per i piccoli Comuni
Polizia locale	Allungamento della validità delle graduatorie a quattro anni
Ufficio per il processo	Proroga dei contratti del personale ancora in servizio
Magistratura	+25 unità nella procura dei tribunali per i minorenni dal 1° luglio 2027
Polizia di Stato	+500 agenti per frontiere e immigrazione
Personale Campi Flegrei	Procedure concorsuali riservate per il personale con esperienza pregressa nell'area, oltre a misure abitative per gli sfollati dagli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026

CONTRASTO AL CAPORALATO E CROCE ROSSA

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2029 l'incarico del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli. Al Commissario sono assegnati 60 milioni di euro per un piano pluriennale destinato ad alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali, italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti.

Il decreto interviene infine sul personale ex dipendente della Croce Rossa italiana: per i periodi privi di copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile dimostrare esistenza e durata del rapporto con documentazione a data certa, dichiarazioni del lavoratore e attestazioni del datore, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia calcolata sui minimi salariali della contrattazione collettiva.

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/decreto-pa-ferie-monetizzazione-ferie-pubblico-impiego/>

Iscritti all'Albo ma non alla Cassa: quando scatta la Gestione separata INPS

L'iscrizione all'Albo non esclude l'obbligo di Gestione separata INPS: conta la copertura contributiva reale della Cassa. Aliquote 2026 e casi pratici. Essere iscritti a un Albo professionale non basta, da solo, a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. È un equivoco frequente, che porta molti professionisti a ritenersi automaticamente al riparo dall'INPS per il solo fatto di appartenere a un Ordine o Collegio con una propria Cassa previdenziale di categoria. Il criterio decisivo, invece, è un altro: conta l'effettivo assoggettamento del reddito professionale a una contribuzione previdenziale obbligatoria, idonea a costituire una tutela pensionistica, presso quella Cassa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Professionisti.

Norme chiave

Art. 2, comma 26, L. 335/1995, Sent. Corte Cost. 104/2022.

A chi si applica

Professionisti iscritti ad Albi professionali senza copertura della Cassa previdenziale di appartenenza.

Azione richiesta

Verificare la tipologia di contribuzione versata per escludere la doppia contribuzione o regolarizzare l'INPS.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** L'iscrizione all'Albo non esclude l'obbligo di Gestione separata INPS: conta la copertura contributiva reale della Cassa. Aliquote 2026 e casi pratici.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Essere iscritti a un Albo professionale non basta, da solo, a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. È un equivoco frequente, che porta molti professionisti a ritenersi automaticamente al riparo dall'INPS per il solo fatto di appartenere a un Ordine o Collegio con una propria Cassa previdenziale di categoria. Il criterio decisivo, invece, è un altro: conta l'effettivo assoggettamento del reddito professionale a una contribuzione previdenziale obbligatoria, idonea a costituire una tutela pensionistica, presso quella Cassa. Se il professionista versa il contributo soggettivo obbligatorio sulla propria attività, la Gestione separata non opera sul medesimo reddito. Se invece, in base alla legge, allo statuto o al regolamento della Cassa, quella contribuzione soggettiva non è dovuta, occorre verificare se ricorrano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, tenendo conto dell'attività concretamente esercitata e del suo carattere abituale.

IL QUADRO NORMATIVO: DALLA LEGGE 335/1995 ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGGE 98/2011

La Gestione separata INPS è stata istituita dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 con l'obiettivo di estendere la tutela previdenziale obbligatoria ai lavoratori autonomi e parasubordinati privi di una specifica copertura assicurativa, includendo espressamente anche chi esercita, per professione abituale ancorché non esclusiva, un'attività di

lavoro autonomo. L'applicazione di questa norma ai professionisti iscritti agli Albi ha generato negli anni un ampio contenzioso, soprattutto nei casi in cui il professionista non risultasse iscritto alla propria Cassa di categoria, oppure fosse tenuto al versamento del solo contributo integrativo.

Sul punto è intervenuto l'articolo 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha chiarito, con portata di interpretazione autentica, che devono iscriversi alla Gestione separata anche i soggetti che esercitano attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione a un Albo, quando non siano assoggettati alla contribuzione presso l'ente previdenziale di categoria in base ai relativi statuti o ordinamenti. Il criterio determinante, dunque, non è il dato formale dell'iscrizione all'Albo, ma l'effettivo assoggettamento della specifica attività a una forma di previdenza obbligatoria. Ed è pacifico, va sottolineato, che il professionista non può scegliere liberamente tra la Cassa previdenziale del proprio Albo e la Gestione separata: l'iscrizione dipende dalla legge e dalle regole della singola Cassa, non dalla convenienza individuale del singolo iscritto.

IL PRINCIPIO DI UNIVERSALIZZAZIONE E LA FUNZIONE RESIDUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

La giurisprudenza ha ricavato dalla legge 335/1995 il cosiddetto principio di universalizzazione della copertura assicurativa: ogni attività lavorativa abituale produttiva di

reddito deve essere assoggettata a una forma di previdenza obbligatoria, salvo che il relativo reddito sia già coperto da uno specifico regime previdenziale. La Gestione separata svolge quindi una funzione residuale e di chiusura del sistema, intervenendo quando il reddito professionale non risulta assicurato presso un'altra gestione. Il decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 281, all'articolo 6, esclude infatti dalla contribuzione alla Gestione separata esclusivamente i redditi "già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria": l'esenzione, si noti bene, è riferita al reddito prodotto, non alla qualifica formale rivestita dal contribuente.

Ne discende, ad esempio, che un lavoratore dipendente che eserciti contemporaneamente una libera professione potrebbe essere assoggettato alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti per la prima attività, e alla Gestione separata per il reddito professionale, qualora quest'ultimo non risulti coperto da altra Cassa previdenziale. Non si tratta, in questo caso, di una doppia contribuzione sul medesimo reddito, ma dell'assoggettamento di redditi diversi, prodotti da attività diverse, alle rispettive gestioni previdenziali competenti.

I PROFESSIONISTI NON ISCRITTI ALLA PROPRIA CASSA: IL CASO DI INGEGNERI E ARCHITETTI DIPENDENTI

Le situazioni più frequenti riguardano professionisti che, pur iscritti all'Albo, non possono iscriversi soggettivamente alla Cassa, o ne hanno facoltà di non farlo, perché così previsto dallo statuto e dal regolamento dell'ente. È il caso, tipicamente, di alcuni ingegneri o architetti che svolgono contemporaneamente un'attività di lavoro subordinato: l'iscrizione previdenziale come dipendente può infatti impedire, secondo le regole di INARCASSA, l'iscrizione soggettiva alla Cassa professionale. Questo, però, non significa che il reddito derivante dalla libera professione risulti già coperto dalla contribuzione versata come lavoratore subordinato: in presenza dei relativi presupposti, quel reddito professionale potrà quindi essere assoggettato alla Gestione separata (sul tema, tra le pronunce di riferimento, si segnalano le sentenze della Corte costituzionale n. 104 e n. 238 del 2022).

La soluzione, in ogni caso, non può essere generalizzata: richiede una verifica puntuale delle condizioni di iscrizione alla specifica Cassa, delle eventuali incompatibilità previste dal suo ordinamento, della natura dei contributi versati, dell'attività concretamente esercitata e del carattere abituale o occasionale della prestazione. Va inoltre tenuto distinto il professionista legittimamente escluso dalla Cassa da quello che, pur essendovi obbligato, abbia semplicemente omissso l'iscrizione o il versamento: in quest'ultimo caso, l'omissione non determina automaticamente il trasferimento dell'obbligo alla Gestione separata, perché il debito contributivo resta comunque nei confronti della Cassa professionale competente.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO: UNA DISTINZIONE DECISIVA

Per individuare il corretto regime previdenziale è fondamentale distinguere tra due tipologie di contributo che le Casse professionali normalmente richiedono. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale e concorre direttamente alla formazione della posizione previdenziale individuale: quando il professionista è obbligatoriamente assoggettato a questa contribuzione per la specifica attività esercitata, il relativo reddito risulta già coperto dalla Cassa e non deve essere assoggettato anche alla Gestione separata.

Diversa, e spesso fraintesa, è la posizione del contributo integrativo, generalmente calcolato sul volume d'affari e addebitato al cliente in fattura secondo la misura prevista dalla singola Cassa: la sua funzione è quella di concorrere al finanziamento della Cassa nel suo complesso, non di costituire una posizione pensionistica individuale del professionista che lo applica. L'INPS ha esplicitamente chiarito che il contributo integrativo, o di solidarietà, non essendo correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dalla Gestione separata: una posizione coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui il solo contributo integrativo non costituisce normalmente una contribuzione soggettiva idonea a escludere l'obbligo verso la Gestione separata. La verifica, in altre parole, deve essere sostanziale e non meramente nominalistica: occorre accertare se i versamenti effettuati assicurino effettivamente l'attività professionale e concorrano alla costituzione di una posizione pensionistica individuale, non limitarsi a controllare che un qualche versamento alla Cassa sia comunque stato effettuato.

I DUE MODELLI DI DOPPIA CONTRIBUZIONE CASSA-INPS

La contemporanea presenza di contribuzione presso Cassa e Gestione separata può presentarsi secondo due modelli ben distinti, che è utile tenere separati per non fare confusione. Nel primo modello, la Gestione separata interviene sul reddito professionale perché quest'ultimo non è obbligatoriamente assoggettato al contributo soggettivo della Cassa: rientrano qui, ad esempio, le ipotesi in cui il regolamento della Cassa escluda l'obbligo di iscrizione o di contribuzione soggettiva per determinati professionisti, tra cui l'INPS individua espressamente il mancato raggiungimento di una soglia minima reddituale, il periodo di tirocinio o praticantato, e la presenza di altra copertura contributiva che, secondo le regole della Cassa, escluda il contributo soggettivo sull'attività libero-professionale. In tutti questi casi il reddito professionale, non protetto dalla Cassa, viene attratto nella Gestione separata.

Nel secondo modello, invece, la coesistenza di Cassa e INPS non deriva da una scoperta del reddito professionale, ma dal contemporaneo esercizio di attività diverse: il professionista che mantenga una libera professione soggetta a Cassa e svolga anche lavoro subordinato sarà assicurato

presso la Cassa per l'attività professionale, e presso l'assicurazione generale obbligatoria INPS per il rapporto di lavoro dipendente. Non si tratta di duplicazione sul medesimo reddito, ma di una pluralità fisiologica di obblighi previdenziali, corrispondenti a distinti rapporti giuridici. La stessa logica vale per il professionista iscritto alla Cassa che assuma una carica societaria remunerata, svolga una collaborazione coordinata e continuativa, o eserciti un'attività d'impresa commerciale o artigiana con i requisiti richiesti per l'iscrizione alle pertinenti gestioni INPS: ogni attività va qualificata autonomamente sotto il profilo previdenziale, perché l'iscrizione alla Cassa non costituisce un'esenzione generale da ogni altra gestione obbligatoria.

FATTISPECIE	CASSA PROFESSIONALE	GESTIONE SEPARATA
Professione soggetta a contributo soggettivo obbligatorio	Dovuto sul reddito professionale	Non dovuta sul medesimo reddito
Solo contributo integrativo versato alla Cassa	Nessuna contribuzione soggettiva pensionistica	Dovuta sul reddito professionale
Cassa che esclude l'obbligo per soglia, tirocinio o altra causa regolamentare	Contributo soggettivo non dovuto	Dovuta sul reddito non coperto
Libera professione con Cassa più lavoro subordinato	Dovuta per la professione	Non dovuta (AGO INPS per il rapporto di lavoro dipendente)
Libera professione con Cassa più collaborazione coordinata e continuativa	Dovuta per la professione	Dovuta sul compenso di collaborazione
Professionista pensionato che prosegue l'attività	Contributo soggettivo minimo secondo le regole della Cassa	Non dovuta, se opera la contribuzione obbligatoria minima alla Cassa

Su quest'ultimo punto va segnalato che, per effetto dell'articolo 18, comma 11, del decreto legge 98/2011, le Casse professionali hanno dovuto adeguare statuti e regolamenti affinché i pensionati che continuano a esercitare un'attività professionale soggetta ad Albo siano comunque assoggettati almeno a un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore alla metà di quella ordinaria: in questa situazione, il professionista pensionato che prosegue l'attività non è tenuto alla Gestione separata sul reddito professionale, perché continua a operare la copertura obbligatoria presso la Cassa, sia pure in forma ridotta.

LA SOGLIA DEI 5.000 EURO: UN EQUIVOCO DA CHIARIRE

Uno degli errori più frequenti in questa materia consiste nel considerare i 5.000 euro annui come una franchigia generale applicabile a tutti i professionisti. In realtà questa soglia riguarda esclusivamente il lavoro autonomo occasionale: l'articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 prevede che i lavoratori autonomi occasionali siano

assoggettati alla Gestione separata soltanto quando i compensi annui superino complessivamente 5.000 euro, con contribuzione dovuta sulla sola parte eccedente quella soglia. La disciplina è completamente diversa quando l'attività professionale viene esercitata abitualmente: in questo caso, se ricorrono gli altri presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, non opera alcuna franchigia, e la contribuzione è dovuta sul reddito professionale imponibile anche quando risulti inferiore a 5.000 euro. Non rileva, quindi, soltanto l'ammontare del reddito percepito, ma anche, e soprattutto, la natura abituale o occasionale dell'attività svolta.

La giurisprudenza ha chiarito che il modesto ammontare del reddito non esclude automaticamente il carattere abituale dell'attività: un reddito inferiore a 5.000 euro può costituire un indizio di occasionalità, ma non è di per sé decisivo. L'abitudine va valutata considerando complessivamente una serie di elementi, tra cui la continuità dell'attività nel tempo, la frequenza degli incarichi ricevuti, l'apertura della partita IVA, l'iscrizione all'Albo professionale, l'esistenza di un'organizzazione professionale strutturata, la disponibilità di uno studio o di strumenti dedicati all'attività, le modalità con cui l'attività viene promossa, e la reiterazione delle prestazioni nel tempo. Anche l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'Albo, considerate isolatamente, non dimostrano in modo assoluto l'abitudine, ma restano elementi comunque rilevanti nel giudizio complessivo. In sostanza: se l'attività è davvero occasionale, opera la franchigia di 5.000 euro; se invece è abituale, l'obbligo contributivo può sussistere anche ben al di sotto di quella soglia.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 104/2022: OBBLIGO LEGITTIMO, MA NIENTE SANZIONI RETROATTIVE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, depositata il 22 aprile di quell'anno, ha esaminato la posizione degli avvocati che, secondo la disciplina vigente per le annualità interessate, non erano iscrivibili alla Cassa Forense in ragione delle soglie reddituali allora previste dal suo ordinamento. La Corte ha ritenuto legittimo l'assoggettamento di questi professionisti alla Gestione separata, valorizzando proprio l'esigenza di evitare che determinati redditi professionali restassero privi di qualunque copertura previdenziale. La sentenza ha però dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18, comma 12, del decreto legge 98/2011 nella parte in cui non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per l'omessa iscrizione relativa al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La Corte ha quindi distinto con chiarezza tra l'obbligazione contributiva in sé, ritenuta pienamente legittima, e le sanzioni civili relative al periodo anteriore al 2011, considerate irragionevoli proprio in ragione dell'incertezza normativa allora esistente sul punto.

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E QUADRO RR DELLA DICHIARAZIONE

I contributi dovuti alla Gestione separata sono soggetti, in linea generale, a prescrizione quinquennale, con termine che decorre dal momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato, tenendo conto delle scadenze ordinarie e degli eventuali differimenti previsti dalla normativa. Un punto che vale la pena chiarire riguarda l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, dedicato proprio ai contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata: questa omissione non determina automaticamente la sospensione della prescrizione per occultamento doloso. La sospensione prevista dall'articolo 2941, numero 8, del codice civile presuppone infatti una condotta intenzionalmente diretta a impedire al creditore di conoscere l'esistenza del proprio diritto, e l'elemento doloso deve essere accertato in concreto, non può essere semplicemente desunto dalla sola omissione dichiarativa. Resta comunque fermo che l'omessa compilazione del quadro RR espone il professionista al rischio di accertamenti, recuperi contributivi e sanzioni civili, ogniquale volta il credito contributivo non risulti ancora prescritto.

LE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL 2026

Per il 2026 le principali aliquote contributive della Gestione separata sono le seguenti.

CATEGORIA	ALIQUOTA 2026
Liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria	26,07%
Collaboratori soggetti alla contribuzione DIS-COLL	35,03%
Collaboratori per i quali non è dovuta la contribuzione DIS-COLL	33,72%
Pensionati o soggetti già assicurati presso altra gestione obbligatoria	24%

Per i liberi professionisti, l'onere contributivo grava interamente su di loro; per i collaboratori e le figure assimilate, invece, il contributo è ripartito per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore stesso. Il massimale di reddito imponibile ai fini INPS per il 2026 è pari a 122.295 euro, mentre il minimale rilevante ai fini dell'accredito dell'intero anno contributivo è pari a 18.808 euro: va ricordato che il minimale non rappresenta in alcun modo una soglia di esenzione, poiché il professionista con reddito inferiore continua comunque a versare i contributi sul proprio reddito effettivo, ottenendo però un accredito contributivo proporzionalmente ridotto rispetto a un anno intero.

BASE IMPONIBILE, RIVALSA DEL 4% E DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

Per i professionisti in regime ordinario, i contributi si calcolano sul reddito netto di lavoro autonomo; per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota si applica invece al reddito determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per lo specifico codice ATECO dell'attività esercitata. I professionisti iscritti alla Gestione separata possono addebitare al cliente, in fattura, una rivalsa del 4%: questa rivalsa è facoltativa e non trasferisce al cliente l'obbligazione contributiva, che resta integralmente a carico del professionista, ma costituisce parte del compenso e concorre, secondo le ordinarie regole fiscali, sia alla formazione del reddito imponibile sia alla base imponibile contributiva.

I contributi previdenziali obbligatori versati alla Gestione separata sono deducibili dal reddito complessivo secondo il principio di cassa, cioè nel periodo d'imposta in cui vengono effettivamente versati. Sono inoltre deducibili, quando previsti e regolarmente versati, gli oneri relativi al riscatto della laurea, alla prosecuzione volontaria e agli altri istituti disciplinati dalla legge in materia previdenziale. Non esiste invece una generale facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi alla Gestione separata al solo scopo di incrementare liberamente il proprio montante pensionistico. Sul fronte delle prestazioni, la Gestione separata riconosce, in presenza dei relativi requisiti, anche prestazioni di natura assistenziale, tra cui maternità, paternità, congedo parentale, malattia, degenza ospedaliera, invalidità, pensione ai superstiti e l'indennità ISCRIO: va però precisato che la DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione riservata a collaboratori e categorie assimilate, non spetta invece ai liberi professionisti titolari di partita IVA.

QUATTRO DOMANDE PER ORIENTARSI

L'iscrizione a un Albo, come si è visto, non esclude da sola l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: per orientarsi in concreto vale la pena porsi quattro domande. La prima riguarda l'attività effettivamente esercitata: la specifica attività professionale svolta è assoggettata a una contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di categoria? La seconda riguarda l'esistenza di ulteriori rapporti di lavoro o attività imprenditoriali: vengono svolte altre attività lavorative, e se sì, in modo abituale oppure meramente occasionale? La terza riguarda la natura del reddito dichiarato: quella specifica tipologia di reddito è assoggettata a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa? La quarta, infine, riguarda la disciplina statutaria e regolamentare della Cassa: il soggetto è effettivamente iscrivibile alla Cassa previdenziale del proprio Albo o Ordine, tenendo presente che il solo contributo integrativo non è normalmente sufficiente a escludere la Gestione separata, mentre l'assoggettamento alla contribuzione soggettiva la esclude, in linea generale, sul medesimo reddito?

Meritano particolare cautela le posizioni cosiddette "ibride": professionisti pensionati che proseguono l'attività, iscritti in

fase iniziale di carriera, professionisti con redditi inferiori alle soglie regolamentari della propria Cassa, soggetti che affiancano all'attività professionale incarichi societari o un rapporto di lavoro dipendente. In tutti questi casi la qualificazione previdenziale non può essere affidata a formule standardizzate, perché la fonte dell'obbligo dipende dall'interazione tra le norme generali appena descritte e i regolamenti della singola Cassa professionale, che vanno quindi sempre verificati puntualmente.

CUMULO, TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE: CHIARIRE UN ULTIMO EQUIVOCO

Un'ultima precisazione è utile per evitare un errore diffuso: l'eventuale contemporanea presenza di contribuzione presso Cassa e Gestione separata, quando dovuta secondo i criteri sopra descritti, non determina automaticamente la perdita dei periodi assicurativi maturati, né comporta di per sé una duplicazione pensionistica illegittima. Occorre distinguere l'obbligo contributivo nel corso dell'attività dagli strumenti che, al termine della carriera, consentono di valorizzare le posizioni maturate presso enti previdenziali differenti. Il cumulo dei periodi assicurativi consente di utilizzare gratuitamente, senza oneri di trasferimento, la contribuzione accreditata presso diverse forme di assicurazione obbligatoria, comprese le Casse professionali, per conseguire un'unica prestazione pensionistica secondo le quote di competenza delle varie gestioni coinvolte. A questo strumento si affiancano la totalizzazione e la ricongiunzione, quest'ultima diversa dal cumulo perché comporta il trasferimento della contribuzione presso una gestione di destinazione, e può risultare onerosa: la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 ha fornito indicazioni applicative aggiornate in materia di ricongiunzione tra Gestione separata e Casse professionali, alla luce della più recente evoluzione interpretativa e giurisprudenziale.

Questi strumenti, però, operano sempre ex post e non modificano in alcun modo la regola originaria di riparto dell'obbligo contributivo: non è possibile, in altre parole, omettere la contribuzione dovuta alla Gestione separata confidando nel fatto che, in futuro, i relativi periodi potranno comunque essere cumulati con quelli della Cassa. Il cumulo valorizza una contribuzione validamente dovuta e già versata, non sostituisce la corretta individuazione dell'ente previdenziale competente nel momento stesso in cui il reddito viene prodotto. In sintesi: la Cassa professionale esclude la Gestione separata soltanto nella misura in cui assoggetti effettivamente e obbligatoriamente il reddito professionale a contribuzione soggettiva; se questa copertura manca, anche solo in parte, la Gestione separata interviene come presidio residuale del sistema; se invece il professionista svolge anche attività ulteriori, la contemporanea iscrizione all'INPS è la conseguenza fisiologica della pluralità delle fonti reddituali e delle attività effettivamente esercitate.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
- 2 VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
- 3 ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
Valutare se i versamenti effettuati riguardano solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
- 4 MEMORIA DIFENSIVA INPS**
In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/professionisti-albo-non-cassa-obbligo-gestione-separata-inps/>

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOCIETARIO

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20
AGOSTO
2026
GIOVEDÌ**Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)**

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.**25**
AGOSTO
2026
MARTEDÌ**Elenchi Intrastat Mensili**

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.**Modalità:** Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.**31**
AGOSTO
2026
LUNEDÌ**Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport**

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).**Modalità:** Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.**16**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette**

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.**Modalità:** Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.**30**
SETTEMBRE
2026
MERCOLEDÌ**Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0**

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.**Modalità:** Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.**Servizio Assistenza Scadenze dello Studio:** La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →